FONDAMENTI DI DIRITTO PROCESSUALE PENALE

Per gli operatori di Polizia Giudiziaria,

particolarmente indicato per gli agenti di P. G.

A cura di Alessandro Ippoliti

Scuola Allievi Carabinieri di Roma

- Ufficio Addestramento -

Approvo la presente sinossi:

"FONDAMENTI DI DIRITTO PROCESSUALE PENALE"

A cura di Alessandro Ippoliti

Edizione 2003

Roma, 17 giugno 2003

IL COMANDANTE
(Col. Salvatore Scoppa)

INDICE SOMMARIO

Presentazioni ..... **Pag. 4**
Prefazione..... **Pag. 6**

***CAPITOLO I**
INQUADRAMENTO GENERALE DELLA MATERIA

1. **Concetti di processo e di procedimento penale**..... **Pag.8**
2. **Concetti generali**..... **Pag.8**
3. **Le fonti del diritto processuale penale**..... **Pag.9**
4. **Efficacia del diritto processuale**..... **Pag.10**
   A) limiti di efficacia relativi ai soggetti..... **Pag.10**
   B) limiti di efficacia nello spazio..... **Pag.10**
   C) limiti di efficacia nel tempo..... **Pag.10**
5. **Evoluzione del sistema processuale italiano**..... **Pag.11**
6. **Schema del nuovo procedimento penale**..... **Pag.11**
7. **La patologia degli atti processuali**..... **Pag.12**
   A) L'inesistenza..... **Pag.12**
   B) La nullità..... **Pag.12**
   1.b) Concetto di nullità e tassatività nelle nullità..... **Pag.13**
   2.b) Nullità generali e nullità speciali..... **Pag.13**
   3.b) Nullità assolute e nullità relative..... **Pag.13**
   4.b) Le nullità generali..... **Pag.13**
   C) La irregolarità..... **Pag.13**
8. **La differenza tra diritto penale e diritto processuale**..... **Pag.14**

CAPITOLO II
PECULIARITA', ATTRIBUZIONI, COMPETENZE E FUNZIONI DEI GIUDICI NEL PROCESSO PENALE

1. **Schema**..... **Pag.15**
   A) Precostituzione del Giudice..... **Pag.16**
   B) Indipendenza ed imparzialità del Giudice..... **Pag.17**
   C) La rimessione..... **Pag.17**
   D) L'incompatibilità..... **Pag.17**
   E) L'astensione..... **Pag.18**
   F) La ricusazione..... **Pag.18**
   Schema di riepilogo..... **Pag.19**
2. **La competenza**..... **Pag.20**
   2.a) Competenza per materia..... **Pag.20**
   2.b) Competenza per territorio..... **Pag.21**
   2.c) Competenza per connessione..... **Pag.21**
3. **L'attribuzione**..... **Pag.22**
4. **Difetto di competenza e di attribuzione**..... **Pag.23**
   4.a) l'incompetenza..... **Pag 23**
   4.b) carenza di attribuzione..... **Pag.24**
   Schema riassuntivo..... **Pag.25**
5. **Procedimento minorile**..... **Pag.26**

*CAPITOLO III
LE PIU' IMPORTANTI FIGURE DI GIUDICE

1. **G .I.P. - G.U.P** **Pag.28**
2. **Tribunale monocratico** **Pag.29**
   A) modalità di semplificazione del rito **Pag.30**
3. **Il Tribunale del riesame** **Pag.30**
4. **Il Magistrato e il Tribunale di sorveglianza** **Pag.31**

*CAPITOLO IV
LA POLIZIA GIUDIZIARIA E IL P.M.

1. **Nozioni e funzioni** **Pag.32**
2. **Strutturazione della P.G.** **Pag.32**
3. **Ufficiali ed Agenti di P.G.** **Pag.33**
4. **Caratteristiche dell'attività di polizia giudiziaria** **Pag.35**
5. **Fasi dell'attività di polizia giudiziaria** **Pag.35**
6. **Accertamenti, acquisizione di plichi, annotazioni, atti irripetibili, confidenti di polizia** **Pag.36**
   A) accertamento tecnico **Pag.36**
   B) accertamenti tecnici non ripetibili **Pag.36**
   C) accertamenti urgenti su luoghi, cose e persone **Pag.36**
   D) acquisizione di plico o corrispondenza **Pag.37**
   E) Annotazioni **Pag.37**
   F) Confidenti di polizia **Pag.37**
7. **Il Pubblico Ministero** **Pag.37**
   A) Organizzazione degli uffici del P.M. **Pag.38**
   B) La Direzione Distrettuale Antimafia **Pag.39**
   C) La Direzione Nazionale Antimafia **Pag.39**
   D) Le funzioni del P.M. **Pag.40**
   E) La richiesta di rinvio a giudizio **Pag.41**
   F) Alcune definizioni ed istituti importanti **Pag.41**
   Registro delle notizie di reato **Pag.41**
   Casellario giudiziale **Pag.41**

*CAPITOLO V
LE INDAGINI PRELIMINARI E L'UDIENZA PRELIMINARE

1. **Atti d'indagine** **Pag.42**
   1.1) La notitia criminis **Pag.42**
   1.2) Denuncia **Pag.42**
   1.3) Informativa di reato **Pag.42**
   1.4) Referto **Pag.43**
   1.5) Scritti anonimi nel processo penale **Pag.43**
2. **Le condizioni di procedibilità** **Pag.43**
   2.1) Querela **Pag.43**
3. **La richiesta di procedimento** **Pag.44**
4. **L'istanza** **Pag.45**
5. **Autorizzazione a procedere** **Pag.45**
6. **Le Indagini preliminari** **Pag.45**
7. **Indagini preliminari della polizia giudiziaria** **Pag.46**
8. **Fermo di indiziato di delitto** **Pag.47**

9. L'arresto in flagranza..... **Pag.48**
9.1) Concetto di flagranza (Art.382)..... **Pag.48**
9.2) Arresto obbligatorio (Art.380)..... **Pag.48**
9.3) Arresto facoltativo (Art.381)..... **Pag.48**
9.4) Arresto in flagranza da parte di. privati..... **Pag.48**
9.5) Doveri ed obblighi della polizia giudiziaria..... **Pag.48**
9.6) L'accompagnamento negli uffici di polizia giudiziaria (fermo di identificazione).. **Pag.49**
9.7) Informazioni dall'indagato (Art.350)..... **Pag.50**
9.8) Informazioni rese da altre persone (Art.351)..... **Pag.50**
9.9) Individuazione di persone (Art.361)..... **Pag.50**
9.10) Il difensore nelle indagini preliminari..... **Pag.51**
10. La proroga del termine investigativo..... **Pag.52**
11. La chiusura della fase investigativa..... **Pag.53**
11.1) L'archiviazione..... **Pag.53**
12. L'udienza preliminare..... **Pag.54**
13. Riapertura delle indagini e revoca della sentenza di non luogo a procedere..... **Pag.55**

*CAPITOLO VI
MEZZI DI PROVA E MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA

1. Le prove..... **Pag.56**
Generalità..... **Pag.56**
Valutazione delle prove..... **Pag.56**
2. Mezzi di ricerca della prova..... **Pag.57**
2.1) Ispezione..... **Pag.57**
2.2) Perquisizione..... **Pag.58**
2.3) Sequestro probatorio..... **Pag.59**
2.4) Casi particolari di sequestro..... **Pag.59**
2.5) Intercettazioni telefoniche..... **Pag.59**
3. Gli indizi..... **Pag.60**
4. Mezzi di prova..... **Pag.61**
4.1) Incidente probatorio..... **Pag.61**
4.2) La testimonianza..... **Pag.62**
4.3) Perizia e consulenza tecnica..... **Pag.63**
4.4) Confronto..... **Pag.63**
4.5) Ricognizione..... **Pag.63**
4.6) Esperimento giudiziale..... **Pag.63**
4.7) Documenti..... **Pag.64**
4.8) Esame delle parti..... **Pag.64**
4.9) Esame di persona imputata in un procedimento connesso (Art. 197 bis e 210)..... **Pag.65**

*CAPITOLO VII
LE MISURE CAUTELARI

1. Premessa..... **Pag.67**
2. caratteristiche generali..... **Pag.68**
3. Misure cautelari personali (coercitive ed interdittive)..... **Pag.70**
4. Applicazione ed estinzione delle misure cautelari..... **Pag.71**
5. Latitanza..... **Pag.72**
6. Custodia cautelare – Termini massimi..... **Pag.72**
7. Le impugnazioni delle misure cautelari personali..... **Pag.75**

8. Misure cautelari reali.....**Pag.76**

*CAPITOLO VIII
LE PARTI PROCESSUALI. IL DIFENSORE

1. I soggetti processuali..... **Pag.77**
A) Persone che non sono soggetti nel procedimento..... **Pag.77**
B) Soggetti..... **Pag.77**
C) Parti processuali..... **Pag.77**
D) Soggetti ma non parti..... **Pag.78**
2. La persona sottoposta ad indagine.....**Pag.78**
2.1)Informazione di garanzia..... **Pag.79**
3. Nozione di imputato..... **Pag.79**
- Difesa tecnica.....**Pag.80**
4. La persona offesa dal reato.....**Pag.80**
5. Il rapporto processuale civile nel processo penale..... **Pag.81**
6. Figura del responsabile civile (per il fatto commesso dall'imputato)..... **Pag.82**
7. Inserimento nel giudizio penale del responsabile civile..... **Pag.82**
8. Esclusione del responsabile civile..... **Pag.83**
9. Il civilmente obbligato per la pena pecuniaria..... **Pag.83**
10. Enti , Associazioni, Rappresentative di interessi lesi dal reato..... **Pag.84**
11. Il difensore.....**Pag.84**
11.1) Diritto di difesa..... **Pag.84**
11.2) La figura e le funzioni del difensore..... **Pag.84**
12. Abbandono della difesa.....**Pag.85**
13. Gratuito patrocinio.....**Pag.85**
14. Giusto processo.....**Pag.85**

*CAPITOLO IX
IL DIBATTIMENTO

1. Premessa: caratteri generali del dibattimento.....**Pag.87**
1.1) Caratteri del dibattimento.....**Pag.87**
1.2) Partecipazione all'udienza dell'imputato.....**Pag.88**
2. La fase degli atti preliminari al dibattimento.....**Pag.88**
3. La fase degli atti introduttivi.....**Pag.89**
3.1) Costituzione delle parti (Art.484)..... **Pag.89**
3.2) Questioni preliminari (Art.491)..... **Pag.89**
4. La fase dell'istruzione dibattimentale..... **Pag.89**
4.1) Generalità.....**Pag.89**
4.2) Successione degli atti.....**Pag.89**
4.3) Poteri del collegio sulle prove..... **Pag.90**
4.4) Valenza degli atti e dei documenti.....**Pag.90**
4.5) Prova piena.....**Pag.90**
5. La discussione.....**Pag.91**
6. La fase della decisione.....**Pag.92**
6.1) Concetto di decisione.....**Pag.92**
6.2) Caratteri della decisione.....**Pag.92**
A) Correlazione con il fatto contestato.....**Pag.92**

B) Contestualità della motivazione..... Pag.92

CAPITOLO X
I RITI ALTERNATIVI

1. **Giudizio abbreviato**.....Pag.94
2. **Giudizio immediato**.....Pag.95
3. **Giudizio direttissimo**.....Pag.95
4. **Il patteggiamento**.....Pag.95
5. **Il Procedimento per decreto penale**.....Pag.96

CAPITOLO XI
LE IMPUGNAZIONI

1. **Concetto e mezzi di impugnazione**.....Pag.97
1.1) Concetto..... Pag.97
1.2) Mezzi di impugnazione.....Pag.97
1.3) Principi in materia di impugnazione.....Pag.97
1.4) Forme e termini.....Pag.98
1.5) Interesse ad impugnare.....Pag.98
1.6) Conferibilità dell'impugnazione..... Pag.98
1.7) Ricorribilità immediata in cassazione.....Pag.98
1.8) Rinunciabilità all'impugnazione.....Pag.99
1.9) Titolari dell'impugnazione..... Pag.99
2. **L'appello**..... Pag.99
2.1) Natura dell'impugnazione..... Pag.99
2.2) Giudice competente per l'appello..... Pag.99
2.3) Soggetti e atti d'appello..... Pag.100
2.4) Forme del processo..... Pag.100
2.5) Sentenza..... Pag.100
3. **Il ricorso per Cassazione**.....Pag.101
3.1) Natura del ricorso.....Pag.101
3.2) Casi di Ricorso.....Pag.101
3.3) Soggetti Ricorrenti.....Pag.101
3.4) Procedimento..... Pag.101
3.5) Sentenza..... Pag.101
3.5.a) Inammissibilità.....Pag.102
3.5.b) Rigetto.....Pag.102
3.5.c) Rettifica..... Pag.102
3.5.d) Annullamento senza Rinvio.....Pag.102
3.5.e) Annullamento con rinvio.....Pag.102
3.6) Esecuzione della pena.....Pag.103
4. **La revisione**.....Pag.103
4.1) Generalità.....Pag.103
4.2) Legittimazione e procedimento..... Pag.103
5. **Riparazione per ingiusta detenzione e per errore giudiziario**.....Pag.104
5.1) La detenzione cautelare ingiusta.....Pag.104
5.2) L'errore giudiziario.....Pag.104

CAPITOLO XII
L'ESTRADIZIONE E I RAPPORTI INTERNAZIONALI

1. Estradizione..... Pag.105
2. Rogatorie internazionali..... Pag.106
3. Riconoscimento delle sentenze penali straniere ed esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane..... Pag.106

*APPENDICE
SCHEMI DEI PRINCIPALI ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

1. Verbale di ricezione di denuncia del privato (Art.333).....Pag.107
2. Verbale di ricezione di dichiarazione orale di querela (Art.336-337)..... Pag.108
3. Verbale di rinuncia all'esercizio di querela (Art.339).....Pag.109
4. Verbale di remissione di querela e contestuale accettazione (Art.340 in relazione all'art.339).....Pag.110
5. Esempio di annotazione delle attività svolte dalla polizia giudiziaria (Art.357.com.1°).....Pag.111
6. Verbale di Arresto Obbligatorio in flagranza di reato (Art.380).....Pag.112
7. Verbale di arresto facoltativo in flagranza (Art.381).....Pag.113
8. Verbale di fermo di indiziato di delitto (Art.384).....Pag.114
9. Verbale di accompagnamento coattivo dell'indagato (o di soggetto sprovvisto di documento di riconoscimento) per accertamenti sull'identità personale (Art.349 o Art.11 L. n. 191/78).....Pag.115
10. Verbale di sommarie informazioni rese dalla persona sottoposta ad indagini (Art.350)..... Pag.116
11. Verbale di sommarie informazioni (Art.351).....Pag.117
12. Verbale di perquisizione personale (Art.249)..... Pag.118
13. Verbale di perquisizione domiciliare (Art.250 e ss.)..... Pag.119
14. Verbale di sequestro probatorio (Art.253 cpp).....Pag.120

A MIO PADRE

Prefazione dell'autore

Con la presente opera, si spera di fornire, senza alcuna presunzione, agli operatori di Polizia Giudiziaria ed in particolar modo agli agenti, una visione chiara, semplice e sistematica della procedura penale, materia fondamentale ed indispensabile per tutti coloro che svolgono la professione nel settore giuridico - penale.
Gli "istituti della materia", sono stati all'uopo affrontati, con un linguaggio semplice ed accessibile a tutti, seguendo anche una logica processuale valida ed efficace, secondo lo scrivente, soprattutto per le forze dell'ordine.
La monografia aggiornata con le ultime novita' legislative, cerca di tenere ben presente lo scopo e la funzione della stessa: "formare in maniera adeguata agenti di P. G. senza pero' fornire loro nozioni dottrinarie inutili e sovrabbondanti."
Tutti i tutori dell'ordine, debbono essere consapevoli, che la loro "attività" e' determinante soprattutto nella fase delle indagini preliminari, senza trascurare pero' minimamente quella dibattimentale, nella quale saranno chiamati a ripetere cio' che e' stato il lavoro investigativo, mediante la testimonianza.
Si e' cercato quindi di evidenziare in modo schematico, quali sono le funzioni piu' importanti della Polizia Giudiziaria, il cui compito principale e' rappresentato dalla prevenzione e repressione dei reati, dalla individuazione dei loro autori, i quali dovranno essere assicurati alla giustizia tramite una attenta e meticolosa ricerca delle fonti di prova.
Il lettore dovra', quindi, comprendere la peculiarietà del libro, nel quale vengono contrassegnati con un asterisco i capitoli di maggior rilievo, ai quali dovra' essere, pertanto, prestata una particolare e meticolosa attenzione in ragione della loro importanza ed in proiezione del lavoro che dovra' essere svolto dagli operatori di P.G.

Si riportano infine mediante formulari, gli atti di Polizia Giudiziaria piu' ricorrenti nell'attivita' investigativa.
Con l'augurio che la predetta opera sia formativa e pratica, mi scuso per eventuali inesattezze od omissioni che il lettore potrebbe constatare leggendola.

Avv. Alessandro Ippoliti

Nota per il lettore:
gli articoli del codice di procedura penale sono stati indicati con il solo numero es: art. 380 e non 380 c.p.p.

I CAPITOLO

Inquadramento generale della materia

1) Concetti di processo e di procedimento penale

Il processo è il mezzo attraverso il quale si attua la giurisdizione.
Nel nuovo processo penale, è netta la differenza tra procedimento e processo: il primo ha inizio con l'acquisizione della notizia di reato e si conclude o con la richiesta di archiviazione o con l'esercizio dell'azione penale. Essa si sostanzia nell'attività svolta dal Pubblico Ministero e dalla Polizia Giudiziaria, tesa all'acquisizione di fonti di prova e di presunte responsabilità per un determinato fatto – reato (fase investigativa).
Il secondo inizia con la formulazione dell'imputazione, ossia con il rinvio a giudizio dell'indagato tramite l'esercizio dell'azione penale e si svolge in dibattimento davanti al Giudice terzo ed imparziale il quale dovrà pronunciarsi sul fondamento o meno dell'accusa mossa all'imputato.

2) Concetti generali

Il legislatore del nuovo codice, volendo far ricorso con maggiore precisione a termini abitualmente impiegati come sinonimi, ha tenuto distinto il *«processo » dal «procedimento»*. Con il primo termine ha inteso riferirsi ai momenti giurisdizionali della procedura, mentre ha riferito il secondo prevalentemente alla fase investigativa. Conseguenza di ciò è il titolo scelto per il secondo libro del codice, dove non si fa più riferimento agli *«atti processuali»,* ma a tutti quelli che si inseriscono nella procedura penale, sotto il duplice profilo del *«processo» e del «procedimento»*.
Per *«atto»* va intesa una *condotta umana volontaria cui l'ordinamento riconosce efficacia giuridica*. Ne resta fuori, quindi, ogni circostanza o evento naturale che produca conseguenze sul rapporto giuridico (es. decorso del tempo), che rientra più esattamente nella nozione dei fatti naturali.
Gli atti potrebbero essere classificati seguendo molteplici parametri: soggetti che li pongono in essere; effetti che l'atto è destinato a produrre; durata che esso ha nel tempo.

- Nozione di diritto processuale penale
Il processo penale è l'insieme degli atti e delle attività compiute nelle forme e nei modi indicati dalla legge. Sono finalizzati a verificare l'eventuale violazione di norme penali,

garantendo l'identificazione del colpevole, con conseguente adozione dei provvedimenti ritenuti piu' opportuni.
Come abbiamo gia' osservato, vi è differenza tra la fase del procedimento e quella del processo: la prima inizia con l'acquisizione della notizia di reato e termina con l'esercizio dell'azione penale;
la seconda con la formulazione dell'imputazione e termina con una sentenza.
La persona inquisita è considerata indagata, nella prima fase, mentre è imputata, nella seconda.
Le modalità di svolgimento del procedimento e del processo, costituiscono la *procedura penale* .
Infatti il diritto processuale penale è costituito dal complesso delle norme giuridiche che disciplinano l'applicazione della sanzione penale e/o della misura di sicurezza.
In particolare le norme processuali sono dirette:
- all'accertamento del reato ed all'inflizione della pena;
- all'accertamento della pericolosità sociale ed all'applicazione della misura di sicurezza e/o della custodia cautelare;
- all'accertamento delle responsabilità civili connesse al reato ed all'applicazione delle conseguenti sanzioni;
- all'esecuzione dei provvedimenti.

3) Le fonti del diritto processuale penale

Fonti del diritto sono gli atti o i fatti di produzione normativa, idonei a fornire gli elementi per la costruzione dell'ordinamento giuridico statale.
Sono fonti del diritto processuale penale:
- la Costituzione e le altre leggi costituzionali;
- le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, direttamente ed immediatamente efficaci nell'ordinamento italiano in forza dell'art.10 della Costituzione;
- le norme del diritto internazionale pattizio, ratificate e rese esecutive in Italia;
- la legge in senso formale;
- i decreti legislativi ed i decreti legge;
- i regolamenti;
- i bandi militari in tempo di guerra.

Non sono invece vere fonti:
- la consuetudine, che non ha valore di fonte di diritto processuale penale, a meno che non venga espressamente richiamata alla legge;
- la prassi giudiziaria, che viene seguita normalmente nella esplicazione di determinate attività processuali e dalla quale, però, ci si può liberamente discostare.

4) L'efficacia del diritto processuale

Come ogni norma giuridica, anche la norma processuale penale incontra dei limiti di efficacia.

Tali limiti sono di tre specie:
- limiti di efficacia relativi ai soggetti;
- limiti di efficacia nello spazio;
- limiti di efficacia nel tempo.

A) Limiti di efficacia relativi ai soggetti

La legge processuale penale puo' trovare delle limitazioni nell'applicabilita' riguardo determinati soggetti, i quali godono di particolari immunita' in riferimento alla loro funzione sociale:
- Pontefice;
- Capi di Stato esteri;
- Ministri degli Esteri e membri stranieri dei Tribunali arbitrari;
- Agenti diplomatici esteri accreditati presso lo Stato italiano o presso la Santa Sede;
- Militari appartenenti alle truppe N.A.T.O. a seguito della rinuncia alla priorità nell'esercizio della giurisdizione del Ministro di Grazia e Giustizia.

Altre limitazioni riguardano:

- *il Presidente della Repubblica*, che gode di immunità sostanziale e processuale per qualsiasi atto funzionale;
- *i Giudici della Corte Costituzionale,* che godono della immunità sostanziale e processuale;
- *i Parlamentari,*a mente dell'art. 68 della Cost., riguardo al loro mandato;
- *i Consiglieri regionali,* che godono solo di immunità sostanziale (art. 122 Cost.);
- *i componenti del C.S.M.,* che hanno immunità solo per le opinioni espresse.

B) Limiti di efficacia nello spazio

L'efficacia della legge processuale penale nello spazio è limitata dalla regola della territorialità (locus regit actum) per cui essa, in quanto legge dello Stato italiano e come tale espressione della sovranità dello Stato Italiano, *si applica solo ed unicamente sul territorio dello Stato.*

Le *navi* e gli *aerei italiani,* ovunque si trovino, sono considerati territorio italiano, salvo che, in base al diritto internazionale, siano soggetti ad una legge straniera.

C) Limiti di efficacia nel tempo

La legge processuale penale entra in vigore a seguito della sua promulgazione, nel termine fissato dalla legge (di solito, 15 giorni dopo la pubblicazione).

Essa resta in vigore:

- *finché non venga abrogata,* espressamente o tacitamente, da una legge successiva;
- *finché non sia dichiarata incostituzionale* con sentenza della Corte Costituzionale;
- *finché non abbia esaurito la sua efficacia,* in quei casi in cui essa abbia ad oggetto la regolamentazione di particolari situazioni limitate nel numero, nell'oggetto o nel tempo.

5) Evoluzione del sistema processuale italiano

Fino al 24/10/1989, il Italia, vigeva un processo di tipo inquisitorio.

L’accusa ed il Giudice erano formalmente distinti, ma la fase del dibattimento, orale e pubblico, era preceduta da una fase istruttoria segreta e scritta, che poteva essere svolta anche dallo stesso Giudice definito “istruttore”, titolare del processo il quale, poteva raccogliere le prove da far valere poi in dibattimento.
Si aveva quindi, nella stessa persona del magistrato, una duplice funzione:
quella di P.M e quella di Giudice.
Divenne quindi necessario, riscrivere il codice per intero, e ciò avvenne con apposita *legge delega*, la quale sanciva che il codice di procedura penale doveva attuare i principi della Costituzione ed adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall’Italia e relative ai diritti della persona ed al processo penale.
Esso, inoltre, doveva attuare nel processo penale i caratteri del *sistema accusatorio secondo cui:*

a) l’accusa e la difesa sono poste su di un piano di tendenziale parità dialettica;
b) Il P.M. non può disporre della libertà personale del cittadino, ma deve chiedere al Giudice i provvedimenti ritenuti necessari:
c) le prove vengono indicate dalle parti, (P.M. e Difensori) e sono raccolte in dibattimento alla presenza del Giudice che, solo in tale sede, ne prenderà conoscenza;
d) il Giudice è terzo, imparziale ed equidistante rispetto alle parti e svolge la funzione decisionale.

6) Lo schema del nuovo procedimento penale

Anticipando nozioni che saranno in seguito meglio sviluppate e chiarite, si vogliono dare qui alcuni cenni sommari sulla struttura del nuovo procedimento penale.
Anzitutto preme fare *una premessa terminologica:* comunemente si usano i termini *“processo”* e *“procedimento”* come sinonimi, mentre la differenza tra i due e’ sottolineata dal legislatore che ha usato i due termini con un preciso significato tecnico.
Processo sta ad indicare quella *fase del procedimento che si svolge davanti ad un giudice, e che consegue all'esercizio dell'azione penale* (che, come vedremo, è differito al momento conclusivo delle indagini preliminari). **Procedimento,** invece, è *la fase che inizia con l'acquisizione della notizia di reato e giunge all'esercizio dell'azione penale nella fase* delle indagini preliminari.
Secondo lo schema ordinario previsto dal codice, *l'iter del* procedimento è il seguente:
a) fase delle **indagini preliminari,** con l'acquisizione della *notitia criminis;* l'assunzione delle fonti di prova; l'eventuale adozione di misure cautelari personali o reali, etc.;
b)fase di **chiusura delle indagini preliminari,** con richiesta al giudice o di *archiviazione* oppure di *rinvio a giudizio* dell'indagato;
c) in caso di richiesta di rinvio a giudizio, celebrazione **dell'udienza preliminare** che può concludersi con il *prosciogli*mento dell'imputato o il suo *rinvio a giudizio* dibattimentale;
d) celebrazione del **dibattimento di primo grado,** all'esito del quale l'imputato sarà *assolto o condannato;*
e) **impugnazioni** (es. appello, ricorso per cassazione). L’iter normale di svolgimento del procedimento può avere anche delle alternative diverse: in taluni casi, infatti, non viene celebrata l’udienza preliminare; inoltre sono previsti riti speciali, in funzione di semplificazione ed accelerazione processuale.

Principi relativi al processo penale
Divieto per il giudice di procedere d'ufficio; (e' sempre la parte, sia essa accusa pubblica o privata, a dare inizio al procedimento);
Principio della contestazione;
Principio del contraddittorio;
Principio della lealtà processuale;
Principio del libero convincimento del Giudice;
Principio della motivazione;
Principio dell'oralità e della concentrazione;
Principio di pubblicità;
Principio di parità tra accusa e difesa;
Principio del *favor rei;*
Principio del *favor libertatis*
Principio del *ne bis in idem.*

7) La patologia degli atti processuali

Come ogni atto, anche quello processuale in senso lato per essere valido e produttivo di effetti deve essere conforme alle norme dell'ordinamento che stabiliscono le condizioni di modo, di tempo e di sostanza. Tutto ciò comporta l'esistenza di forme e termini dell'atto processuale.
Gli atti possono presentare diversi tipi di vizi che ne limitano o ne impediscono del tutto l'efficacia.
Le categorie giuridiche che esprimono gli stati patologici degli atti sono le seguenti:

A) L'inesistenza

L'inesistenza ricorre tutte le volte in cui *un atto non possiede quei requisiti essenziali che lo rendano riconoscibile come atto giuridico.Come affermato in dottrina:*
la differenza fra inesistenza e nullità e' analoga a quella che c'è fra il non nascere ed il morire.

B) La nullità

La nullità processuale è espressamente prevista dal codice.
Possono distinguersi tre tipi di nullità:
- le nullità assolute;
- le nullità a regime intermedio;
- le nullità relative.

Le nullità si distinguono anche in generali e speciali, a seconda che siano previste in generale per tutti gli atti e casi, o da specifiche norme di legge per particolari ipotesi di nullità.

1.b) Concetto di nullità e tassatività delle nullità
La nullità è l'invalidità dell'atto espressamente comminata dalla legge per talune gravi violazioni di essa.

In base all'art. 177 «l'inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti del procedimento è causa di nullità soltanto nei casi previsti dalla legge».
Questo il cd. *principio di tassatività* delle nullità, secondo il quale nessun'altra irregolarità può essere considerata nullità, e quindi assoggettata al relativo regime, se ciò non è stabilito espressamente dalla legge.

2.b) Nullità generali e nullità speciali
Le nullità si distinguono in generali e speciali:
- sono *nullità speciali* quelle che la legge prevede di volta in volta, con previsione specifica e particolare per determinati casi;
- sono *nullità generali* quelle che la legge prevede, in linea generale ed astratta, enunciandole *una tantum* per tutti i casi in cui in concreto dovessero verificarsi.

3.b) Nullità assolute e nullità relative
Le nullità assolute sono:
- deducibili da una qualunque delle parti, in ogni stato e grado del procedimento;
- rilevabili d'ufficio dal giudice;
- insanabili;
Le *nullità relative* sono invece:
- deducibili solo da chi vi abbia interesse;
- non rilevabili d'ufficio;
- sanabili.

4.b) Le Nullità Generali:
Le *nullità generali* sono elencale dall'art. 178, per il quale si intende sempre prescritta a pena di nullità l'osservanza delle disposizioni concernenti:
- le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi stabilito dalle leggi di ordinamento giudiziario;
- l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e la sua partecipazione al procedimento;
- l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato e delle altre parti private nonché la citazione in giudizio della persona offesa dal reato e del querelante.

C)La irregolarità

L'irregolarità è qualsiasi vizio formale dell'atto non sanzionato dalla legge con la nullità. Quando si verifica, il giudice deve provvedere alla sua eliminazione, eventualmente facendo ricorso alla correzione degli errori materiali. (art. 130)
Si tenga presente che l'art. 124 prescrive l'osservanza delle norme processuali anche quando la loro violazione non comporti nullità o altra sanzione processuale (possono ricorrere, invero, profili di responsabilità disciplinare).

8) La differenza tra diritto penale e diritto processuale

Con il primo, lo Stato, indica quali sono i comportamenti vietati al cittadino, la cui violazione comportera' l'applicazione di una pena.
Abbiamo quindi nella norma penale il precetto e la sanzione.
Con il secondo si applica la legge penale, nel senso che dalla "Notitia Criminis" si puo' pervenire ad una sentenza sia essa di condanna o di assoluzione dell'imputato.
Piu' chiaramente, si tende a far rispettare la legge sostanziale attraverso l'applicazione di istituti processuali quali:
- custodia cautelare, misure di sicurezza, sequestri, perquisizioni, intercettazioni telefoniche, dibattimento e conseguente sentenza.
Es: chiunque cagiona la morte di un uomo e' punito (precetto, quindi comportamento vietato: non si deve uccidere) con la reclusione non inferiore ad anni ventuno (sanzione: applicazione della pena).

II CAPITOLO

Peculiarità, attribuzioni, competenze e funzioni dei Giudici nel processo penale

1) Schema

Il Giudice può essere definito, come il rappresentante, monocratico o collegiale, dell'organo giurisdizionale dello Stato, chiamato ad esercitare, con funzioni di terzietà, la giurisdizione in un determinato processo penale.

Nell'attuale sistema mentre il P.M. è il titolare del potere d'accusa, il Giudice è titolare del potere decisionale e si pronunzia sul fondamento dell'imputazione, tramite la valutazione delle prove formatesi in dibattimento.

Le distinzioni dei Giudici Penali:

Composizione dell'organo giudicante	Giudici monocratici (esercitano da soli la giurisdizione)	- Giudice di Pace - G.I.P. (Giudice per le indagini preliminari) - G.U.P. (Giudice per l'udienza preliminare) - Magistrato di Sorveglianza - Tribunale in composizione monocratica
	Giudici collegiali (la giurisdizione è esercitata da un collegio con minimo tre Giudici)	- Tribunale in composizione collegiale - Corte di Appello - Corte d'Assise - Corte d'Assise d'Appello- - G.U.P. (presso il Tribunale per i minorenni) - Tribunale per i minorenni - Tribunale di Sorveglianza - Tribunale del riesame - Corte di Cassazione
	Giudici di merito	- Tutti gli organi di giurisdizione penale che

		giudicano sul fatto storico commesso
Natura delle funzioni	Giudici di legittimità	- Corte di Cassazione che giudica sulla corretta o meno applicazione della legge.
Rapporto di impiego con lo Stato	Giudici di carriera (o togati)	- Giudici di Tribunale - Giudici di Corte d'appello - Giudici di Cassazione - Giudici del Tribunale di Sorveglianza
	Giudici onorari (non sussiste rapporto di impiego con lo Stato)	- Giudice di Pace - Giudici onorari di Tribunale (V.P.O.) - Giudici popolari (in numero di 6 integrano la - Corte d'Assise e la Corte d'Assise d'Appello) - Esperti del Tribunale dei minorenni
Inquadramento nell'assetto dell'ordine giudiziario	Giudici ordinari	- Tribunale civile e penale
	Giudici speciali	- Tribunali militari (di guerra e di pace) - T.A.R. , Consiglio di Stato, Corte dei Conti - Corte Costituzionale (in composizione allargata, integrata da 16 membri laici)

A) Precostituzione del Giudice

Gli organi giurisdizionali e la loro composizione devono essere prestabiliti con legge, secondo il principio fissato dall'art. 25 comma 1 della Costituzione (c.d. *giudice naturale).*
Tale norma ha la funzione di impedire che possano essere prescelti e/o nominati giudici *«ad hoc»* per particolari processi, sì da poter eventualmente influire sullo svolgimento degli stessi: si tratta quindi di una previsione a garanzia nei confronti del cittadino.

B) Indipendenza ed imparzialità del Giudice

Il primo requisito di un organo che eserciti la funzione giurisdizionale è la *imparzialità.* Quando si dice che il giudice è *super partes* si vuole appunto sottolineare che egli è al di sopra ed estraneo agli interessi delle parti in giudizio.
Un aspetto ed insieme una garanzia dell'imparzialità del giudice è la sua indipendenza.
In generale il Giudice si può identificare nella persona fisica cui è demandata la titolarità e l'esercizio della funzione giurisdizionale. È un organo della magistratura, che costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
Proprio per la delicatezza delle funzioni che è chiamato a svolgere, il Giudice è circondato da numerose garanzie e precisamente e':

1) soggetto solo alla legge (articolo 101 della Costituzione);
2) la sua progressione in carriera è sottratta a ogni interferenza del Ministro di Grazia e Giustizia e dipende dal Consiglio superiore della magistratura;
3) viene nominato per concorso pubblico ed è inamovibile (articolo 106 e 107 della Costituzione).

C) La rimessione

Consiste nell'attribuzione di competenza ad un giudice diverso da quello territorialmente competente secondo le regole ordinarie, cioè ad altro giudice competente per materia, appartenente ad altro distretto di Corte d'Appello.
I casi di rimessione(art. 45 e seg.) attengono a ragioni di sicurezza o incolumità pubblica ovvero alla libertà di determinazione del giudice e delle parti (c.d *legittima suspicione).*
Ad esempio per un grave delitto di mafia si può temere che l'organo giudicante, nel corso del processo, sia oggetto di attentati o di pressioni.
In tal caso il processo può essere spostato in altra sede.
La deroga all'ordinaria competenza è circondata da una serie di garanzie: il pregiudizio deve essere grave e localmente radicato (gravi situazioni locali) e non altrimenti eliminabile. La richiesta presso la Cassazione, competente a decidere, può essere proposta solo dal P.M. o dall'imputato.
A seguito dell'entrata in vigore della L. 248/2002 (la c.d. Legge Cirami), la rimessione del processo può essere chiesta anche qualora le "gravi situazioni locali" determinino "motivi di legittimo sospetto" sull'imparzialità dell'organo giudicante (cfr. art. 45).
Giova ricordare che, ai sensi del nuovo testo dell'art. 47, il giudice, in presenza di un'istanza di rimessione, deve comunque sospendere il processo prima dello svolgimento delle conclusioni e della discussione.
D'altro canto, al fine di evitare un uso strumentale dell'istituto così riformato, l'art. 47, ultimo comma, applica, in caso di sospensione del processo, la sospensione dei termini di prescrizione e dei termini di cui all'art. 303, comma I (in materia di misure cautelari).

D) L'incompatibilità

L'incompatibilità ha la funzione di garantire l'imparzialità del giudice (come la rimessione), ma non produce spostamento di competenza territoriale, in quanto si limita a determinare la sostituzione del giudice «incompatibile» con altro giudice dello stesso ufficio.

L'incompatibilità trae origine dal compimento di attività in altra fase dello stesso procedimento: così ad esempio il G.I.P. che si è pronunciato sulla richiesta di rinvio a giudizio non può successivamente partecipare al collegio che dovrà giudicare l'imputato. L'incompatibilità può inoltre fondarsi su ragioni di carattere personale (es.: parentela o affinità con altro giudice già pronunciatosi sul caso: artt. 34 e 35).
In questo caso deve essere sostituito il singolo giudice, senza alcuno spostamento territoriale del processo, come invece avviene in caso di rimessione ove l'incapacità a giudicare colpisce l'intero ufficio giudiziario.

E) L'astensione

Anche questo istituto assolve alla funzione di assicurare l'imparzialità del giudice, nel senso che prevede la sua sostituzione in conseguenza di particolari gravi situazioni specificamente descritte dalla legge (vedi art. 36). A differenza di quanto avviene nella ricusazione, che esamineremo dopo, in questi casi è il giudice a chiedere di essere sostituito, segnalando le ragioni di convenienza che giustificano il provvedimento. Trattandosi di una richiesta di auto esclusione formulata dal giudice stesso, la legge ha ritenuto sufficiente che a decidere sia il presidente dell'ufficio cui è addetto il giudice (ovvero il presidente dell'ufficio superiore, se si tratta del dirigente dell'ufficio inferiore).
Nel caso di accoglimento della dichiarazione di astensione del giudice, il relativo provvedimento indica, se ed in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal giudice astenutosi, conservano efficacia (art. 42).

F) La ricusazione

Quando, in presenza di una causa di astensione, il giudice non prende l'iniziativa per farsi sostituire, è data *facoltà alle parti di ricusarlo.*
In caso di accoglimento della relativa istanza, si producono effetti anche cospicui sul processo, perché gli atti compiuti possono essere invalidati (art. 42) e comunque il giudice non potrà più decidere sui fatti fino a quando non sia stata esaminata la richiesta di ricusazione (art. 37). Tuttavia la Corte di Cassazione ha stabilito in una recente sentenza che nell'ipotesi di reiterata istanza di ricusazione per gli stessi motivi il giudice può proseguire nel giudizio anche fino alla pronuncia della sentenza.
Inoltre, poiche' e' posta a presidio dell'imparzialità del giudice, non e' possibile richiedere la ricusazione nei confronti del P.M.

- ***Schema di riepilogo:***

ATTI del GIUDICE	**Sentenza**: è l'atto processuale che esaurisce il rapporto processuale o una fase di esso.Va motivata a pena di nullità (art.125, comma 3)	Di merito: decide sul rapporto – fatto storico e legge penale sostanziale e processuale.	Di condanna: contiene l'affermazione di colpevolezza dell'imputato e l'indicazione della pena applicata. Di proscioglimento: di non doversi procedere per difetto di una condizione di procedibilità (ad es. la querela, art.529); o perche' l'azione non doveva essere iniziata (es: fatto non piu' previsto dalla legge come reato o reato prescritto). Di assoluzione.: - Perche' il fatto non sussiste; - perche' l'imputato non lo ha commesso; - perche' non e' previsto dalla legge come reato; - perche' le prove raccolte sono insufficienti e/o contraddittorie. (art. 530, 1° e 2° co.)
	Essa si compone di: motivazione, in cui il Giudice espone le ragioni di fatto e di diritto della decisione; dispositivo, che è costituito dalla sintesi del contenuto della decisione (es. per queste ragioni e motivi condanna l'imputato alla pena di….)	Di legittimita': decide esclusivamente sull'applicazione delle norme sostanziali e processuali.	

Altri atti del Giudice

Ordinanza: è un atto che decide su questioni incidentali sorte durante il procedimento (da motivare a pena di nullità: art. 125, comma 3); essa è normalmente revocabile;

Decreto: è un tipo di provvedimento di contenuto vario (normalmente non è motivato, salvo eccezioni), esso non è normalmente revocabile;

Provvedimenti innominati: essi sono identificati solo in relazione alla loro funzione sostanziale.

2) La Competenza

Generalità

La competenza costituisce la *misura della giurisdizione assegnata ad un giudice con riferimento alla materia, al territorio e alla connessione.* Attraverso il rispetto delle regole sulla competenza viene chiamato a giudicare su determinati fatti-reato il *cd. giudice naturale* individuato con criteri predeterminati e astratti prima della commissione del fatto (art. 25 Cost.). Ogni reato si caratterizza per il suo titolo *(nomen iuris)* o per la *sua gravità* (desunta dal tipo e dalla misura della pena prevista); inoltre rileva il luogo ove venne commesso ed i legami con altri reati; possono ancora assumere rilevanza le caratteristiche personali del suo presunto autore (infatti, se di età compresa fra i 14 e i 18 anni, verrà giudicato dal Tribunale per i minorenni). Questi parametri costituiscono la misura della giurisdizione dei giudici, e cioè la loro competenza.

Particolari regole di competenza valgono per i *procedimenti riguardanti i magistrati.* Dispone, in particolare l'art. 11, riformulato dalla L *2-12 1998, n. 420,* che i procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta alle indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo le norme sulla competenza sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d'appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni o le esercitava al momento del fatto, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello determinato dalla legge (in base ad una tabella prevista dall'art. 1 disp. att. c.p.p.). La disposizione si applica anche ai procedimenti riguardanti i magistrati della Direzione nazionale antimafia, ex art. *11 bis,* introdotto dalla L. 420/98.

Es: se un procedimento penale ha come parte offesa o indagato un magistrato appartenente al distretto della Corte d'Appello di Roma, l'indagine e l'eventuale giudizio saranno trasferiti ad un magistrato appartenente al distretto della Corte d'Appello di Perugia competente per territorio.

2.a) Competenza per materia

Essa si riferisce alla conoscibilità di determinati reati da parte di diversi giudici operanti sullo stesso territorio. In particolare il codice disciplina la ripartizione della competenza fra la pluralità dei tipi di Giudice di primo grado: Giudice di pace, Tribunale monocraticio, Collegiale e Corte d'Assise.

1) <u>*La competenza del Giudice di Pace*</u> è disciplinata dal Decreto Legislativo 28-8-2000, n. 274 che indica testualmente i reati che competono a tale organo onorario.

Trattasi di reati «minori», punibili a querela della persona offesa, la cui pena non puo' superare i quattro mesi di reclusione (es. ingiurie, percosse, diffamazione semplice, lesioni colpose etc.).

2) <u>*La competenza del Tribunale*</u> abbraccia la maggior parte dei reati ed in particolare, per esclusione, quelli che non sono di competenza della Corte di Assise, né dei Giudice di Pace (art. 6). All'interno della competenza del Tribunale, la cognizione del reato viene *attribuita a* tale organo in composizione monocratica per i reati puniti nel massimo, con la reclusione sino a dieci anni e il reato previsto dall'art. 73 della legge sugli stupefacenti, punito fino a venti anni (art. 33ter).

Inoltre dinanzi a tale Tribunale possono esercitare le funzioni di P.M. soggetti non togati (delegati del P.M.) ma limitatamente ai reati per i quali si procede con citazione diretta a giudizio (art. 73 comma 3 ord. giudiziario). Trattasi di fattispecie punite con la reclusione non superiore a quattro anni, o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva, fatte comunque salve le eccezioni previste dal II comma dell'art. 550.
Al Tribunale collegiale sono attribuiti i reati puniti con pena superiore a dieci anni ed anche i reati puniti con pena inferiore, ma di particolare allarme sociale (art. 33bis) come alcuni delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A.; bancarotta fraudolenta; associazione per delinquere, truffa ai danni dello Stato, tentato omicidio ed altri.

3) *La competenza della Corte d'Assise* riguarda i reati piu' gravi, così come indicati specificamente nell'art. 5.
Il collegio giudicante e' composto da due magistrati togati e sei cittadini (giudici popolari). Vi rientrano quei reati che destano maggiore allarme sociale: i delitti con pena superiore ai 24 anni e altri quali la strage, i delitti dolosi seguiti da morte della vittima (fatta eccezione per le ipotesi previste dagli articoli 586, 588 e 593 del codice penale), i delitti contro la personalità dello Stato.

2.b) Competenza per territorio
Sul territorio dello Stato operano più giudici competenti nella stessa materia, ma in zone diverse, per cui occorre individuarli anche secondo il parametro territoriale. Il criterio fondamentale seguito dalla legge è quello di attribuire la competenza per territorio al giudice *del luogo dove si è commesso il reato.* Nel fare ciò, però, occorre tener presente (art. 8 e 9) che il nuovo codice ha inteso privilegiare alcune situazioni che in passato avevano creato disagi notevoli: così se il fatto ha determinato la morte di qualcuno, nonostante l'evento si sia verificato altrove, la competenza sarà radicata nel luogo in cui è avvenuta l'azione o l'omissione; nel caso di reato permanente, si terrà presente il luogo in cui venne iniziata la consumazione; nel caso di reato tentato il luogo in cui è stato compiuto l'ultimo atto diretto a commettere il delitto.
Se tali criteri non sono sufficienti, sono previste *regole suppletive,* che si riferiscono alla residenza, alla dimora o al domicilio dell'imputato, altrimenti si farà riferimento al luogo ove ha sede l'ufficio del P.M. che per primo abbia iscritto la notizia di reato nell'apposito registro.
Per il reato commesso interamente all'estero, l'art. 10 prevede una disciplina in parte analoga, ma indica come criterio suppletivo anche quello del luogo dell'arresto o della consegna dell'imputato. A seconda dei casi, avremo il Circondario, per quanto concerne la competenza geografica del Tribunale, il Circolo, per la competenza geografica della Corte d'Assise, il Distretto, per la competenza della Corte d'Appello.

2.c) Competenza per connessione
Questa particolare competenza trae origine dalla necessità, in casi prestabiliti dalla legge, di trattare unitariamente più procedimenti legati fra loro da un vincolo particolare. Sinteticamente può dirsi che la connessione opera in *due fondamentali ipotesi:* pluralità di imputati di uno stesso fatto; pluralità di fatti addebitati ad una stessa persona (art. 12).
Quando ricorrano queste condizioni, il giudice può procedere alla *riunione dei processi* (art. 17) se non ne derivi ritardo nella loro conclusione; al contrario, può procedere alla *separazione dei processi riuniti* (art. 18), se tale riunione non risulti più necessaria.
Oltre ai casi tassativamente previsti dal primo comma dell'art. 18, la separazione può essere disposta dal giudice quando ciò è utile per la *speditezza del processo.*

Il giudice deve, inoltre, disporre d'ufficio la *separazione* quando, trattandosi di processo con *imputati detenuti*, per alcuni dei quali è *prossima la scadenza dei termini di custodia cautelare la* separazione processuale consente di trattare prioritariamente il processo «stralcio» relativo alle loro posizioni, evitando in tal modo eventuali scarcerazioni per decorrenza termini (v. art. 18, comma 1, lett. e *)*.
Inoltre, sempre per rendere più spedito il procedimento a carico di imputati detenuti per cui è prossima la scadenza dei termini, la *separazione* può essere *disposta dal P.M.* prima dell'esercizio dell'azione penale:
per fare un esempio, se il P.M. si accinge a richiedere il rinvio a giudizio per la violazione dell'art. 416 bis c.p. (associazione mafiosa) a carico di 100 imputati, 30 dei quali detenuti in custodia preventiva (per i quali vi è il rischio di scadenza dei termini nelle more della celebrazione dell'udienza preliminare), può disporre la separazione del processo a carico dei detenuti, rispetto agli imputati a piede libero, in modo tale da consentire al giudice di ricevere due fascicoli processuali separati, per i quali procederà prioritariamente alla celebrazione dell'udienza preliminare a carico dei detenuti .
Le conseguenze della connessione si manifestano sia con riferimento al parametro «materia» sia con riferimento a quello «territorio». Il reato di competenza di un giudice «superiore» attrae quello di competenza di un giudice inferiore (così la Corte d'Assise può conoscere anche reati di competenza del tribunale: art.15).
Per il territorio, si ricorre al criterio della maggiore gravità del reato ovvero a quello della priorità temporale; nel caso di morte di una persona, prevale il luogo dell'evento (art. 16).
Si tenga presente che la connessione non produce alcuna variazione in ordine alla competenza per materia quando imputati siano dei minorenni con dei maggiorenni: la regola in tali casi è quella della separazione dei procedimenti, essendo quella del Tribunale per i minorenni un'ipotesi di competenza esclusiva.

3) L'attribuzione

Il concetto di *«attribuzione»* trae spunto dalla riforma del *Giudice Unico,* introdotta da tre leggi, la n. 234, 468 e 479, tutte del 1999 . Tale riforma, infatti, stabilendo una competenza generale del T*ribunale* a giudicare in primo grado (salve alcune competenze del Giudice di pace e della Corte di Assise), ha previsto che di regola il Tribunale giudichi in *composizione monocratica* (art. 33 ter), e solo in via di eccezione in *composizione collegiale* (art. 33 bis).
Orbene la diversa *«attribuzione»* dei reati tra giudice monocratico e collegiale non può considerarsi questione di competenza, perché pur sempre l'esercizio della giurisdizione è affidato allo stesso tipo di giudice (il Tribunale), sebbene in composizione diversa: sicché trattasi di una ripartizione meramente «interna» della materia da trattare, detta appunto «attribuzione».
L'attribuzione consiste, quindi, nella ripartizione interna della giurisdizione nell'ambito del medesimo ufficio giudiziario (Tribunale) tra i diversi organi che lo compongono ed in particolare tra il T*ribunale collegiale* e quello *monocratico.* Nell'ambito interno di ciascun ufficio e, quindi, nei rapporti tra le sue varie articolazioni interne *non vi è distinzione di competenza*, ma unicamente di attribuzione interna.

4) Difetto di competenza e di attribuzione

4.a) L'incompetenza

La violazione delle regole sulla competenza, trova nel codice una puntuale disciplina, in quanto deve armonizzare due contrapposte esigenze: quella della cd. *perpetuatio iurisdictionis* (volta a sanarne l'inosservanza) e quella volta all'eliminazione delle attività svolte dal giudice incompetente. In ordine alla legittimazione, va detto che ogni vizio è rilevabile d'ufficio dal giudice ed eccepibile dalle parti.

In ordine al momento in cui far valere il vizio, esistono vari *sbarramenti temporali*.

- *l'incompetenza per materia* è sempre rilevabile, ma trova un generale ostacolo nella formazione della cosa giudicata (sentenza definitiva: art. 21, dove parlandosi di «ogni stato e grado del processo», si suppone che il processo non si sia ancora esaurito). Inoltre, per il principio della *perpetuatio iurisdictionis*, deve essere dichiarata prima della costituzione delle parti nel dibattimento di primo grado, quando riguardi il caso di un giudice di competenza «superiore» che decida in luogo di giudice «sottoordinato» (a tal fine la «gerarchia» può configurarsi nel seguente modo: Corte d'Assise, Tribunale Collegiale e Monocratico, Giudice di Pace).
- *l'incompetenza per territorio* è rilevabile o eccepibile entro termini brevi: l'udienza preliminare o, in caso di sua mancanza, nella costituzione per la prima volta delle parti in dibattimento.
- Identico sbarramento vale per *l'incompetenza derivante da connessione*, ed in tal caso non interessa se influisca sulla competenza per materia o territorio, perché opera il principio *di perpetuatio iutisditionis.*

Le conseguenze della dichiarata incompetenza sono disciplinate dagli art. 26 e 27:
le prove già acquisite restano valide, mentre le misure cautelari (personali o reali) hanno un'efficacia limitata a venti giorni «dalla ordinanza di trasmissione degli atti».

Quando *l'incompetenza* viene dichiarata nel corso del dibattimento di primo grado, gli atti vanno trasmessi al P.M. presso il giudice dichiarato competente (Corte Cost. sent. n. 76 del 1993). Analoga regola vige per il caso in cui *l'incompetenza* venga dichiarata dal giudice di appello (Corte Cost. sent. n. 214 del 1993). La predetta regola vale, oltre che per il caso di incompetenza per materia, anche per il caso di incompetenza per territorio (Corte Cost. sent. n. 70 del 1996).

Nell' ipotesi che fra più giudici ordinari sorga controversia sulla competenza in relazione ad un certo fatto, la legge attribuisce alla Cassazione il compito di risolvere il *conflitto* (art. 32), prevedendo tuttavia che se il conflitto si sostanzia in un contrasto insorto fra giudice dell'udienza preliminare e giudice dibattimentale debba prevalere quest' ultimo (art. 28).

Altro conflitto di competenza è quello di giurisdizione, che coinvolge giudice ordinario e giudice speciale (es. Tribunale ordinario e Tribunale militare).

Le norme che abbiamo esaminato riguardano espressamente il giudice, cioè la magistratura giudicante. Per quanto attiene al P.M., esso mutua la sua competenza da quella del giudice presso il quale svolge le sue funzioni, e risolve all'interno della propria organizzazione i casi di «conflitto» positivo o negativo:

il primo si ha nel momento in cui due P.M. vogliono essere titolari della stessa indagine, il secondo nel caso opposto, cioe' nessuno dei due P.M. vuole occuparsi dell'indagine. Come disciplina l'art. 54, la soluzione sarà adottata dal Procuratore capo della Repubblica, se i contrasti riguardano due P.M. facenti parte della medesima Procura (es. Roma), dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello (se i due P.M. in contrasto

appartengano allo stesso distretto ma a Procure diverse, es. Roma e Latina), ovvero da quello presso la Cassazione (se appartenenti a distretti diversi come Roma e Napoli).
Inoltre, prima dell'inserimento dell'art. 54 quater nel corpo del codice ad opera della legge 16.12.1999 n.479 solo il P.M. poteva contestare la legittimazione alle indagini di un'altra Procura, attivando il predetto meccanismo del contrasto *negativo o positivo*.
La nuova disposizione consente *anche alle parti private*, indagato, persona offesa e loro difensori di contestare, sotto il profilo della competenza territoriale, il potere investigativo del P.M. procedente, stimolando una sua decisione. In caso di omessa decisione o di reiezione, la determinazione della competenza ad indagare può essere rimessa al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello.

4.b) Carenza di attribuzione

Ciascun Tribunale, come detto nel capitolo precedente, a seguito della soppressione delle Preture e dell'introduzione della riforma del *giudice unico*, ha una suddivisione tra organi giudicanti monocratici e collegiali; nonché un'articolazione, su base territoriale, tra sede centrale e sezioni distaccate.
In riferimento ai singoli procedimenti penali, possono quindi verificarsi, per violazione delle norme di rito, situazioni di *carenza di attribuzione* di uno dei predetti organi che procede, quando la legittimazione a procedere spetta, nell'ambito dello stesso Tribunale, ad esempio, al giudice monocratico, invece che a quello collegiale; ovvero alla sede distaccata, piuttosto che alla centrale.
La disciplina processuale del difetto di attribuzione (interna) ricalca sostanzialmente lo schema, già illustrato, dell'incompetenza (esterna). In particolare, il *difetto di attribuzione per materia* può riguardare solo il rapporto tra Tribunale monocratico e Tribunale collegiale e concerne la suddivisione tra essi della cognizione relativa ai reati di rispettiva appartenenza (art. *33quinquies). In* considerazione del fatto che il comma 3 dell'art. 33 dispone che *«non si considerano attinenti alla capacità del giudice... le disposizioni sull'attribuzione degli affari penali al tribunale collegiale o monocratico»*, se ne deduce che la violazione delle disposizioni sulla suddivisione dell'attribuzione tra Tribunale collegiale e monocratico non costituisce un'ipotesi di nullità assoluta (ex art. 178, lett. a), bensì un'ipotesi di *nullità a regime intermedio*.

Schema riassuntivo

La competenza si distribuisce	**Per materia** (attiene alla distribuzione dei procedimenti tra Giudici aventi la stessa giurisdizione territoriale)	- il Giudice di Pace (figura di recente istituzione), al quale è attribuita una larga parte di reati minori; - il Tribunale (ordinario) monocratico, competente per i reati la cui pena prevista vada dai quattro mesi di reclusione ai dieci anni. - il Tribunale (ordinario) collegiale, competente per i reati la cui pena prevista vada dai dieci anni in su; - il Tribunale per i minorenni, competente per reati commessi da minori di anni diciotto; - la Corte d'Assise è competente per i soli reati di cui all' art. 5 c.p.p.
	Per territorio (secondo il locus commissi delicti)	- luogo di consumazione del reato - se dal fatto è derivata la morte, luogo dove s'è avuta la condotta - se reato permanente, luogo in cui è iniziata la consumazione - se delitto tentato, luogo in cui è stato compiuto l'ultimo atto - ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione - nell'ordine: residenza, dimora o domicilio dell'imputato - luogo in cui sia stata iscritta per prima la notizia criminis
	Per connessione	- nel caso in cui più persone abbiano concorso o cooperato nel medesimo reato oppure abbiano determinato l'evento con condotte indipendenti - nel caso che la medesima persona abbia commesso più reati con un'unica azione od omissione; ovvero con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso - nel caso in cui i reati per i quali si procede sono stati commessi per eseguirne o per occultarne altri, ovvero per conseguirne ed assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità

Concetto di conflitto	- di giurisdizione: uno o più Giudici ordinari e uno o più Giudici speciali contemporaneamente prendono o rifiutano di prendere cognizione del medesimo reato -di competenza: due o più Giudici ordinari contemporaneamente prendono o rifiutano di prendere cognizione del medesimo reato
Configurazioni	-conflitto negativo: due o più P.M. contemporaneamente rifiutano di prendere cognizione del medesimo reato -conflitto positivo: due o più P.M. pretendono contemporaneamente di prendere cognizione del medesimo reato
Risoluzione	- in via preventiva: quando uno dei Magistrati in conflitto recede dalla posizione in origine assunta, dichiarando, la propria competenza o incompetenza - d'autorità: con decisione della Corte di Cassazione, alla quale il Magistrato che eleva il conflitto rimette gli atti con ordinanza

5) Il Procedimento minorile

Il procedimento minorile è caratterizzato da una duplice esigenza: l'applicazione della legge penale ed il recupero del minore al fine di favorirne il reinserimento nella societa'. Il perseguimento di siffatti obiettivi, volti al recupero o alla tutela della personalità del minore si traduce in una serie di previsioni normative, che afferiscono sia alle strutture soggettive destinate ad operare nel procedimento, sia alle modalità dello svolgimento.
In particolare meritano di essere evidenziate:
- specializzazione del giudice minorile. Oltre alla specificità delle funzioni ad esse affidate i giudici minorili si caratterizzano anche per la loro composizione mista, essendo assicurata, nell'ipotesi di strutturazione collegiale, la partecipazione di professionisti (psicologi, psichiatri, assistenti sociali) . Tutto cio' al fine di garantire non solo la legalità, ma anche la multi-disciplinarietà delle complesse valutazioni sulla personalità del singolo imputato.
Proprio una siffatta esigenza ha fatto prevedere per l'udienza preliminare la collegialità del giudice per le indagini preliminari mentre innanzi al tribunale ordinario il G.I.P. è sempre monocratico;
- specializzazione del P.M., assicurata dall'esigenza di un apposito ufficio presso il tribunale minorile;
- specializzazione della sezione di polizia giudiziaria istituita ad hoc alle dipendenze di quel P.M.;
- specializzazione dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia;

- tendenziale qualificazione del difensore di ufficio.

Per quanto attiene alla libertà personale, l'arresto in flagranza di reato è sempre facoltativo ed è elevata la soglia punitiva che fa scattare la facoltà di arresto.

La normativa detta inoltre, una completa ed esaustiva disciplina delle misure cautelari, che il giudice minorile può adottare, secondo i criteri di adeguatezza e gradualità anche in relazione alle attività di lavoro, studio o altrimenti educative del minorenne. Tali misure sono comunque subordinate alla ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, così come previste per gli imputati maggiorenni.

Su tutti i profili domina il *favor rei minoris.*

III CAPITOLO

Le più importanti figure di Giudici

1) G.I.P. - G.U.P.

- *Il giudice per le indagini preliminari (G.I.P.)*
Questa particolare figura di giudice, creata dal legislatore per fornire una garanzia giurisdizionale anche nella fase preprocessuale delle indagini preliminari, esiste presso tutti i Tribunali (compreso quello per i minorenni). Il G.I.P. interviene quale garante della loro legittimità, relativamente agli atti compiuti dal P.M. e dalla Polizia Giudiziaria: opera quale soggetto investito di poteri giurisdizionali, per gli atti da lui direttamente compiuti o innanzi a lui posti in essere, in modo che si attui pienamente la dialettica paritaria prevista dal nuovo processo penale.
Volendo in qualche modo procedere ad una classificazione della variegata attività del G.I.P., possono identificarsi *tre settori:*

A) Tutela dei diritti e libertà fondamentali:
- convalida l' arresto ed il fermo (art. 390);
- applica, modifica e revoca le misure cautelari personali (art. 291 e ss 299 e ss);
- proroga la custodia cautelare (art. 305);
- applica provvisoriamente le misure di sicurezza (art. 312, 313);
- autorizza l'accompagnamento coatto dell'indagato (art. 376);
- dilaziona il periodo per il colloquio difensore-detenuto (art. 104) ;
- autorizza (o convalida) le intercettazioni telefoniche (art. 267);
- autorizza il P.M. ad effettuare le ispezioni, le perquisizioni ed i sequestri presso l'ufficio del difensore (art. 103), degli investigatori privati autorizzati e incaricati, nonché dei consulenti tecnici;
- applica e revoca le misure cautelari reali (art. 317 e 32 1);
- interroga l'indagato in custodia cautelare (art. 294).

B) Tutela sui tempi di indagine ed esercizio dell'azione penale:
- proroga il termine per le indagini preliminari (art. 406-415);
- decide sulla richiesta di archiviazione (art. 409);
- riapre le indagini dopo l'archiviazione (art. 414);
- decide sulla richiesta di rinvio a giudizio (art. 424);
- revoca la sentenza di non luogo a procedere (art. 434).

C) Funzioni diverse:
- ammette al gratuito patrocinio nella fase delle indagini preliminari (art. 32 disp. Att. nonchè la legge sul "giusto processo");
- dichiara l'incompatibilità del difensore per conflitto di interesse (art. 106);

- decide sul dissequestro a seguito di opposizione dell'interessato, avverso il rifiuto del P.M. (art. 263);
- decide sulla natura del reato nel caso in cui venga opposto il segreto (art. 204);
- decide sull' incidente probatorio richiesto dalle parti (art. 398);
- emette il decreto penale di condanna (art. 459);
- decide il processo con l'istituto del rito abbreviato (art. 438);
- applica la pena richiesta dalle parti (art. 444);
- dispone perizia per accertare l'infermità dell'indagato sopravvenuta al fatto (art. 70);
- dispone il ricovero provvisorio dell'indagato (art.73);
- nomina il curatore speciale per la querela (art.338);
- interroga il detenuto per la rogatoria (art.294, comma 5);
- esegue le rogatorie internazionali (art. 725);
- dispone il giudizio immediato (art. 456).

Va sottolineato che alcune delle funzioni sopra elencate non competono al G.I.P., bensì al G.U.P., cioè al giudice per l'udienza preliminare. Quest'ultima, come si vedrà, caratterizza il procedimento ordinario avanti al Tribunale in composizione collegiale (viceversa, l'udienza preliminare non è contemplata, in alcune ipotesi, nel rito monocratico, nel quale il P.M. cita direttamente in giudizio l'imputato).
Anche se presso il Tribunale ordinario la distinzione non si coglie, in quanto i G.I.P. svolgono altresì le funzioni di G.U.P., ma non nella stessa persona essa appare netta presso il Tribunale per i minorenni, essendo nel primo un giudice monocratico, mentre nel secondo è un organo collegiale (al giudice togato si aggiungono i due esperti).
L'udienza preliminare ha la funzione di verificare se le fonti di prova raccolte durante le indagini, siano o meno sufficienti per poter sostenere una adeguata accusa in dibattimento.

2) Il Tribunale monocratico

L'istituto del *Giudice Unico in primo grado* è stato introdotto nel nostro ordinamento con il D.Lgs. 19-2-1998 con il quale il Governo ha dato attuazione alla delega conferitagli dal Parlamento con L. 16-7-1997, n. 254. Si tratta di una riforma di estrema rilevanza poiché rappresenta un intervento normativo che dovrebbe gettare le basi di un nuovo assetto del processo penale e che ha trovato definitiva attuazione con la L. 16-12-1999, n. 479 entrata in vigore il 2 gennaio 2000.
Il punto forte della riforma, oltre ad interessare vari istituti del processo penale, riguarda l'abolizione del rito pretorile e l'introduzione del rito davanti al Giudice unico di primo grado che riunisce in un unico ufficio la Pretura e il Tribunale. In particolare, l'intero libro ottavo del codice di procedura penale che disciplinava il procedimento davanti al pretore, è stato interamente sostituito dall'art. 44 della L. 16-12-1999, n. 479 (cd. *legge Carotti)* con la rubrica intitolata «Procedimento davanti al Tribunale in composizione monocratica».
Si assiste così, a seguito della riforma, ad una più ampia cognizione qualitativa e quantitativa del Giudice monocratico nella cui cognizione rientrano infatti tutte quelle tipologie di reati gia' incontrate nel secondo paragrafo del capitolo precedente .
A completare il quadro degli interventi legislativi volti ad attuare in modo uniforme la riforma sul Giudice unico si individuano infine il D.Lgs. 30-12-1999, n. 507 con cui è stata attuata la depenalizzazione di reati minori, mutando la sanzione penale prevista

con quella amministrativa, " alleggerendo", in tal modo, il carico dei processi alla giustizia, impegnata in ben piu' gravi ed urgenti fattispecie criminose che allarmano la societa'.

A) Modalità di semplificazione del rito

I procedimenti innanzi al Tribunale monocratico (formato, cioè, da un solo giudice) seguono lo schema dei riti innanzi al Tribunale collegiale, con talune modifiche ispirate ai criteri di semplificazione e conseguenziali alla sua composizione mono-personale:

- ? limitazioni di fatto alla esperibilità dell'incidente probatorio. L'istituto in questione (art. 392) preordinato alla acquisizione, anticipata rispetto al dibattimento, delle prove non rinviabili ad opera del G.I.P., nella fase investigativa, o del G.U.P., in sede di udienza preliminare, è destinato ad una meno frequente utilizzazione nei riti del Tribunale monocratico. In questi casi, quando non sia prevista l'udienza preliminare e quando non osti la complessità delle indagini, il P.M. può sempre emettere rapidamente il decreto di citazione diretta a giudizio e così provocare l'anticipazione del dibattimento e l'acquisizione direttamente in esso della prova non rinviabile;
- ? quando non è prevista l'udienza preliminare, attività sollecitatoria del P.M. è finalizzata alla fissazione della prima udienza dibattimentale tramite il decreto di citazione diretta a giudizio.

  Tale decreto deve includere un espresso avviso all'imputato che può avvalersi dei riti premiali (abbreviato e patteggiamento) o dell'oblazione, quando essi siano in concreto esperibili. In tal caso, lo sbarramento all'attivazione di tali riti premiali, mancando l'udienza preliminare, è posticipato al momento dell'apertura del dibattimento di primo grado. Il P.M. può, a tal fine, esprimere anche il suo consenso anticipato al patteggiamento. L'imputato, al fine di poter compiere una ponderata valutazione di tali sue possibilità, ha qui diritto ad un congruo *spatium deliberando* (giorni 60), maggiore di quello previsto (giorni 20) per l'ipotesi di celebrazione dell'udienza preliminare che, decorre dal momento della notifica.
- ? semplificazione della verbalizzazione d'udienza. Il verbale è di regola redatto (sull'accordo delle parti e quindi nella salvaguardia dei loro diritti), in forma riassuntiva, anzicché in forma integrale. Tuttavia è redatto in forma integrale, se una delle parti e/o il giudice così preferiscono;
- ? legittimazione dei praticanti avvocati, abilitati al patrocinio, a difendere in tutti procedimenti attribuiti al tribunale monocratico, per i cui reati non e' pero' prevista l'udienza preliminare. Trattasi, quindi, di pene al di sotto dei quattro anni di reclusione.

3) Il Tribunale del riesame

Chiamato anche "della liberta' ", e' un' organo collegiale istituito presso ogni distretto di Corte d'Appello.
E' competente a giudicare, in fase di indagine, in merito alle impugnazioni proposte dall'indagato, avverso l'applicazione di misure cautelari reali o personali.

Es: Tizio, a seguito di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti dal G.I.P., ne chiede, entro dieci giorni dal suo inizio, la revoca, la modifica con sentenza, al citato Tribunale.

4) Il Magistrato ed il Tribunale di sorveglianza

La Magistratura di sorveglianza, e' composta sia da un solo Magistrato, sia da piu' Magistrati.

Il Magistrato di sorveglianza e' competente a:

- convertire o rateizzare le pene pecuniarie;
- applicare le misure di sicurezza (divieto ed obbligo di dimora, divieto di espatrio, etc) ;
- decidere in merito al ricovero in ospedale psichiatrico;
- applicare le pene detentive e sostitutive (liberta' controllata, semidetenzione) ;
- dichiarare se un soggetto sia un deliquente abituale, professionale o per tendenza;
- decidere in merito alla sospensione ed al differimento provvisorio dell'esecuzione delle pene detentive (a causa di grave malattia, al soggetto che deve scontare una pena definitiva in carcere, puo' essere concesso il ritardo dell'esecuzione della stessa).

Il Tribunale di sorveglianza e' competente a:

- concedere o revocare la liberazione condizionale;
- applicare le relative misure alternative;
- esprimere il parere sulla domanda di grazia richiesta dal detenuto;
- rinviare l'esecuzione della pena detentiva o delle sanzioni sostitutive.

IV CAPITOLO

La Polizia Giudiziaria ed il P.M.

1) Nozioni e funzioni

La Polizia Giudiziaria, come soggetto del procedimento penale, ha la titolarità di poteri investigativi autonomi fino a quando il P.M., cui essa deve riferire la notizia di reato senza ritardo, non abbia assunto la direzione delle indagini ed impartito le direttive necessarie (art. 348). Va sottolineato che anche dopo l'assunzione della direzione delle indagini da parte del P.M., la P.G. può svolgere indagini di propria iniziativa.
Da tutto ciò consegue che la P.G. è centro propulsivo del procedimento, ma non del processo, perché tutta l'attività svolta davanti al giudice è affidata al solo P.M.

Funzioni della P.G. (art.55)	- prendere notizia dei reati; - impedire che questi vengano portati a conseguenze ulteriori; - identificare gli autori dei reati; - compiere gli atti ritenuti necessari per assicurare le fonti di prova ; - raccogliere quanto possa servire per l'applicazione della legge penale (art. 347 e 357).

Da quanto sopra si deduce che la polizia giudiziaria svolge una funzione:
informativa: gli atti con cui la polizia giudiziaria viene a conoscenza della consumazione di reati sono tipici (denuncia, referto, querela, istanza) e atipici (quelli che scaturiscono da fonti anonime o confidenziali);
assicurativa: l'attività di assicurazione si realizza attraverso il sequestro che può essere:
- **preventivo (art. 321),** diretto ad impedire che i reati vengano portati ad ulteriori conseguenze;
- **probatorio (art. 354),** diretto a conservare le tracce e le fonti di prova pertinenti il reato;
- **conservativo (art. 316 e ss.),** diretto ad assicurare, attraverso il congelamento dei beni dell'indagato, le spese del procedimento ed eventuali risarcimenti del danno.

2) Strutturazione della P.G.

La Costituzione proclama (art.109) che "l'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria", ma la scelta legislativa, anche in sede di riforma, è stata nel senso di non creare un autonomo corpo di polizia giudiziaria che dipenda organizzativamente e gerarchicamente dall' A. G. ; ne consegue che da quest'ultima la P.G. (i cui agenti ed

ufficiali rimangono incardinati nei corpi di appartenenza: P.S., Carabinieri e Guardia di Finanza) dipende solo funzionalmente.

Articolazione della P.G.(a seconda del diverso grado di dipendenza funzionale e della diversa incidenza del potere direttivo del P.M.)	**Sezioni di P.G.**: - rappresentano il livello più intenso di dipendenza funzionale, in quanto sono adibiti in via esclusiva e continuativa all'attività di P.G.; - sono istituite presso gli uffici della Procura della Repubblica e risultano costituite da personale in numero non inferiore al doppio rispetto a quello dei magistrati addetti(artt. 56, lett. b e 6 disp.att.). - dipendono dai magistrati dell'ufficio presso il quale sono istituite, ed il personale non può essere distolto dall'attività di P.G. cui è assegnato, se non per disposizione del magistrato da cui dipende; **Servizi di P.G.**: - realizzano il livello intermedio di dipendenza funzionale, svolgono attività di P.G., in via esclusiva e continuativa come le sezioni da cui si distinguono per la diversità di ubicazione e per il diverso rapporto con la A. G.; - sono istituiti presso le Questure, i comandi dell'Arma e della G.d.F., adibiti con continuità al compimento delle indagini, ma conservano la dipendenza originaria, essendo prevista solo una funzione di sorveglianza e controllo sull'efficienza di tali servizi da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale (art. 56, lett. a); **Organi di P.G.**: - rappresentano il livello più blando di dipendenza funzionale, poiché essi sono normalmente investiti di funzioni amministrative, ma sono tenuti per legge ad espletare indagini a seguito dell'apprensione di una notizia di reato (es. ispettore del lavoro, vigili urbani, etc.) (art. 56, lett. c)

La possibilità di disporre della polizia giudiziaria compete all'autorità giudiziaria nel suo insieme, e, quindi, anche alla magistratura giudicante (art. 58) con lo scopo di coordinare le indagini, relative alla criminalità organizzata.
Il d.l. 29/10/1991, n. 345 (conv. in L.410/1991) ha istituito, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, una Direzione Investigativa Antimafia (D.I.A.) formata dal personale di tutte e tre le forze di polizia (Carabinieri, Polizia e Finanza).

3) Ufficiali ed agenti di P.G.

Si suddividono in due gruppi:
- a competenza generale, che comprende quei soggetti che possono compiere attività di P.G. in relazione a tutti i tipi di reati;
- a competenza speciale o limitata, cioè quei soggetti cui è attribuita tale qualifica da leggi speciali solo per la ricerca e l'accertamento di determinate specie di reati nei limiti del servizio cui sono destinati.

Gli **ufficiali** di polizia giudiziaria a competenza generale si suddividono in due categorie:
- militari: ufficiali superiori, inferiori, brigadieri dei CC., ufficiali superiori, inferiori, ispettori e sovrintendenti della G.d.F..
- civili: dirigenti, funzionari o ispettori e sovrintendenti della Polizia Penitenziaria, dirigenti e funzionari, ispettori e sovrintendenti del Corpo Forestale, dirigenti e primi dirigenti , commissari , ispettori, sovrintendenti della Polizia di Stato,
- Sindaco nei comuni ove non abbia sede un ufficio di P.S., un Comando dell'Arma o della G.d.F..
- Gli **agenti** di polizia giudiziaria a competenza generale sono suddivisi in:
- militari: appuntati e carabinieri dell'Arma, appuntati e finanzieri della G.d.F.;
- civili: agenti e assistenti della Polizia di Stato, agenti e assistenti della Polizia Penitenziaria ed appuntati e guardie del Corpo Forestale dello Stato.

Gli ufficiali di polizia giudiziaria a competenza limitata comprendono una categoria numerosa:
- funzionari ed agenti del Ministero delle Attività produttive;
- i comandanti di corpo, di Distaccamento o di posto delle Forze Armate;
- gli ispettori del lavoro;
- gli ufficiali e sottufficiali dei vigili del Fuoco;
- i responsabili del servizio e gli addetti al coordinamento e al controllo della polizia municipale.

Gli agenti di polizia giudiziaria a competenza limitata comprendono:
- le guardie giurate;
- gli agenti giurati dello Stato, delle Province e dei Comuni;
- i guardiapesca e guardiacaccia.

Gli ausiliari di polizia giudiziaria:
sono tutte quelle persone "idonee" a compiere atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche a favore e su specifica richiesta degli ufficiali di polizia giudiziaria in base all'art.348.

Nel corso dell'attività di polizia giudiziaria gli ufficiali di P.G. possono trovarsi nella necessità urgente di avvalersi di persone "idonee" a svolgere accertamenti che richiedono una specifica competenza tecnica, le quali non possono rifiutare la loro opera. Dette persone, che durante lo svolgimento del mandato acquistano la qualifica di pubblici ufficiali, sono tenuti a svolgere l'accertamento sotto la direzione e con la collaborazione degli ufficiali di P.G., ed a rispettare il segreto istruttorio.

4) Caratteristiche dell'attività di polizia giudiziaria

- ***ausiliarietà e collateralità*** all'attività dell'autorita' giudiziaria, che deve essere esercitata non appena si verifica un reato come diritto-dovere dello Stato di agire per far valere la sua pretesa punitiva;
- ***preliminarietà,*** nel senso che precede l'intervento del P.M. e l'assunzione da parte dello stesso magistrato della direzione delle indagini;
- ***concretezza***, perché riguardante sempre situazioni concrete;
- ***immediatezza***, in quanto si manifesta in atti e provvedimenti che devono essere eseguiti senza ritardo;
- ***coercizione***, poiché non deve incontrare ostacoli nel suo svolgersi e le sue finalità devono essere realizzate anche impiegando, ove occorra, l' uso della forza.

5) Fasi dell'attività di polizia giudiziaria

L'attività di polizia giudiziaria può essere distinta in due fasi:
- ***di iniziativa***, ripartita in:
- autonoma, guidata e successiva;
- ***delegata***, che consiste nel compimento, da parte della polizia giudiziaria, di specifici atti ad essa delegati dal P.M. intervenuto nella direzione delle indagini.

E' importante non fare confusione fra attività delegata ed esecutiva:
- ***delegata,*** quando il P.M. delega alla P.G. il compito di eseguire atti che egli ha il potere di compiere direttamente;
- ***esecutiva***, quando la P.G. esegue ordini dell'A.G. che possono e devono essere eseguiti solo ed esclusivamente dagli organi di polizia giudiziaria.

<u>Obbligo del segreto sugli atti di indagine</u> (art.329)

Gli atti di indagine compiuti dal P.M. e dalla polizia Giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa venire a conoscenza e non oltre la chiusura delle indagini preliminari. Le sommarie informazioni, ad esempio, rese da una persona informata sui fatti sono coperte dal segreto fino al momento in cui il P.M. non esercita l'azione penale richiedendo il rinvio a giudizio della persona sottoposta all'indagine.

Il P.M. può, qualora ciò risulti utile per la prosecuzione delle indagini, consentire con decreto motivato la pubblicazione di atti segreti oppure disporre che alcuni atti rimangano segreti oltre i termini prescritti.

In virtu'dell'art. 114 gli atti processuali non sono pubblicabili se coperti dal segreto; diventano conoscibili e divulgabili solo se non più coperti dal segreto oppure già acquisiti dal Giudice del dibattimento o dal G.I.P.

La ratio di tale disposizione è di evitare che il magistrato giudicante possa essere condizionato dalla lettura di atti già pubblicati.

6) Accertamenti, acquisizione di plichi, annotazioni, atti irripetibili e confidenti di polizia

A) Accertamento tecnico

Nel caso delle indagini preliminari possono rendersi necessarie particolari investigazioni che richiedano competenze tecniche specifiche.
Al riguardo il codice prevede varie categorie di accertamenti tecnici:
- quelli urgenti su luoghi, cose o persone, che sono di competenza della polizia giudiziaria quando vi sia pericolo di alterazione, o modificazioni;.
- quelli che, per analoghi motivi può effettuare il P.M., seguendo la particolare procedura descritta dall'articolo 360;
- quelli che rientrano nel naturale svolgimento dell'indagine e sono suscettibili di reiterazione.
Si tratta di attività che, per peculiari caratteristiche valutative, vengono svolte da esperti ed entrano a far parte del fascicolo dibattimentale, potendo quindi utilizzarsi ai fini della decisione.

Es: consulenza medico – legale in ordine ad un decesso avvenuto a seguito di intervento chirurgico.

B) Accertamenti tecnici non ripetibili

Si tratta di un'ipotesi particolare di accertamento che, a causa della possibilità di modificazione che subisce l'oggetto dell'investigazione non è suscettibile di successiva reiterazione.
Ciò giustifica la disciplina specifica prevista nell'articolo 360 in quanto l'atto investigativo entra a far parte del fascicolo dibattimentale diventando direttamente utilizzabile ai fini della decisione.
Trattandosi, nella sostanza , di una prova assunta fuori del dibattimento, la legge predispone un meccanismo che garantisca il normale contraddittorio e prevede che l'indagato, la persona offesa e i difensori vengano avvisati senza ritardo, della necessità di tale accertamento, con invito a nominare eventualmente un proprio consulente.
Es: guanto di paraffina, perizia balistica, esame dna, sul coltello insanguinato con cui e' stata uccisa la persona.

C) Accertamenti urgenti su luoghi, cose e persone

Sono esperibili dalla polizia giudiziaria, di propria iniziativa e in attesa dell'intervento del P.M., nel caso vi sia pericolo di alterazione, modificazione o distruzione delle prove. Il carattere tendenzialmente irripetibile ne comporta la loro utilizzabilità in giudizio ed è facoltà del difensore e/o indagato di assistervi.

Es: il carabiniere, che a seguito di arresto in flagranza di reato di Tizio, si reca presso la sua casa, e tramite la perquisizione trova altra droga.

D) Acquisizione di plichi o corrispondenza

Rappresenta un mezzo investigativo che tende ad assicurare al processo penale fonti reali di prova.
Il P.M. emette il decreto di sequestro, anche se la polizia giudiziaria in caso di necessità ed urgenza può acquisirli di sua iniziativa, trasmettendoli intatti e sigillati al P.M. se ha fondato motivo di ritenere che il contenuto degli stessi potrebbe andare disperso.
Il P.M. può deciderne l'immediato inoltro al destinatario o l'acquisizione e, nel caso dell'apertura degli stessi, ha la facoltà di assistere il difensore della persona nei confronti della quale si svolgono le indagini.

Es: il carabiniere in servizio presso la frontiera, il quale ha fondato motivo di ritenere che in un pacco postale vi siano nascoste delle armi.

E) Annotazione

Si parla di annotazione per indicare una forma più semplice di documentazione, rispetto alla verbalizzazione dell'attività svolta, consistente in sommarie indicazioni dell'attività compiuta da parte della P.G. o dal P.M.

Es. il carabiniere che nota Tizio in compagnia di un pregiudicato.

F) Confidenti di Polizia

Sono persone che forniscono alla polizia giudiziaria, le notitiae criminis di cui sono a conoscenza, con l'intesa di non essere chiamati come testi nel procedimento.
Il confidente di polizia resta ignoto e non assume quindi il ruolo di testimone nel procedimento. La P.G. e il P.M. possono avvalersi, ai fini dell'indagine, delle notizie acquisite tramite i confidenti di polizia, ma tale fonte di prova non può essere usata dal giudice dibattimentale e, nemmeno dal giudice per le indagini preliminari.
Il giudice o il P.M. non possono obbligare la P.G. e i servizi informativi e di sicurezza a rivelare i nomi dei confidenti; se tuttavia i nomi sono svelati, i confidenti possono essere esaminati come testimoni.

7) Il Pubblico Ministero

- *Generalità*

È un organo dello Stato istituito presso la Corte di Cassazione, le Corti di Appello, i Tribunali ordinari, i Tribunali per i minorenni, nonche' quelli militari.

Esso forma, nel complesso, la magistratura requirente, che si contrappone alla magistratura giudicante, in quanto ha la funzione di proporre ai giudici le fonti di prova dirette a promuovere l'esercizio dell'azione penale.
Il P.M. veglia sull'osservanza delle leggi, sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia, sulla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci, richiedendo nei casi di urgenza i provvedimenti che ritiene necessari. Promuove la repressione dei reati anche chiedendo delle misure di sicurezza di custodia cautelare, etc. La figura del pubblico ministero va studiata secondo una *doppia angolatura temporale.* Egli infatti è *titolare della funzione di indagine* nella fase che precede il momento processuale, nella quale ha la direzione della polizia giudiziaria.
Terminata l'indagine, il *P.M. assume la veste di parte* simile a quella dell'imputato, pur mantenendo la caratteristica pubblica. Tale peculiarita'gli impone di svolgere accertamenti anche su fatti e circostanze favorevoli alla persona indagata (art. 358).

A*) Organizzazione degli Uffici del P.M.*

I vari uffici del Pubblico Ministero sono strutturati in livelli organizzativi paralleli a quelli dei corrispondenti uffici giudicanti. Vi sono, in primo grado, le procure della Repubblica presso i Tribunali ordinari e le procure della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni e le Procure della Repubblica presso i Tribunali militari; in appello le procure generali presso le Corti di appello e le Procure distrettuali antimafia; in sede di legittimità, l'unica *procura generale presso la Corte di Cassazione, nella quale troviamo anche la Procura Nazionale antimafia*
Innanzi al Tribunale monocratico, a seguito di delega nominativa del procuratore capo, le funzioni di accusa possono essere svolte anche da cd. delegati del P.M.: vice procuratori onorari, ufficiali di P.G. (per esigenze di obiettività, necessariamente diversi da quelli che hanno partecipato alle indagini), uditori giudiziari senza funzioni, ossia in tirocinio.
Tra i diversi uffici del P.M. non sussiste un rapporto di *dipendenza gerarchica,* ma una semplice relazione di *mera sovraordinazione,* collegata alla progressione del processo al grado di giudizio successivo In ciascun grado di giudizio, legittimato ad esercitare le funzioni di P.M. è unicamente l'ufficio costituito presso il corrispondente giudice, salvo le ipotesi espressamente contemplate (e quindi eccezionali) di *concorrente potere* dell'ufficio sovraordinato (ad es., in materia di legittimazione ad impugnare, cfr. art. 594). In fase di indagini preliminari, il procuratore generale presso la Corte d'appello non ha poteri né di investigazione, né di esercizio dell'azione penale, salvo le ipotesi eccezionali di avocazione. Ciò si riflette anche nella mancata previsione di sezioni di polizia giudiziaria presso la procura generale.
Il titolare di ogni singola Procura ha un potere di organizzazione dell'ufficio e designa il sostituto che debba trattare un certo procedimento, ma ha limitati poteri di sostituzione (grave impedimento, rilevanti esigenze di servizio), che può disporre con provvedimento motivato da comunicarsi al Consiglio Superiore della Magistratura (art. 53). Il sostituto e' colui il quale materialmente svolge le indagini sotto la "supervisione" del procuratore capo.

B) La Direzione Distrettuale Antimafia

Per arginare la crescente diffusione dell'attività criminale organizzata, mafiosa e camorristica, sul territorio nazionale, il legislatore ha ritenuto opportuno concentrare in poche mani le indagini preliminari relative a tali tipi di reati, ampliando la sfera di competenza territoriale delle maggiori Procure della Repubblica.
E' stato perciò emanato il D.L. 20-11-1991, n. 367, che ha creato le cd. super procure.
Tali innovazioni sono state apportate modificando talune norme del *codice di procedura penale e dell'ordinamento giudiziario.*
In particolare, il comma 3bis, aggiunto all'art. 51, prevede che quando si procede per i delitti consumati o tentati, di cui agli artt. 416bis e 630 c.p. e per altri delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. *416 bis* (i cd. *reati mafiosi)* o per il delitto di associazione per il traffico di stupefacenti, lo svolgimento delle indagini preliminari sono affidate alla Procura della Repubblica del capoluogo del distretto di Corte d'appello ove ha sede il giudice competente. Ciò significa, ad esempio, che sebbene un reato di mafia sia stato commesso a Monza, competente a svolgere le indagini preliminari è la Procura della Repubblica distrettuale antimafia con sede a Milano.
Il nuovo articolo *70 bis* dell'Ord. giudiziario, prevede che presso ogni Procura generale della Repubblica sita nel capoluogo del distretto di Corte d'Appello, sia costituito un ufficio denominato «*Direzione distrettuale antimafia*».
Ad esso il Procuratore della Repubblica deve assegnare un numero sufficiente di magistrati scelti tra coloro che hanno particolare esperienza ed attitudine per la specifica attività di indagine antimafia. La *direzione della* «procura distrettuale» è affidata allo stesso Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello o ad un suo *delegato.*

C) La Direzione Nazionale Antimafia

Organismo istituito nell'ambito della procura generale presso la corte di Cassazione avente il compito di coordinare, in ambito nazionale, le indagini relativa alla criminalità organizzata.
Al vertice della D.N.A. è preposto un procuratore nazionale antimafia nominato direttamente dal Consiglio superiore della magistratura.
Il Procuratore che si avvale per l'espletamento delle indagini delle strutture della DIA, direzione investigativa antimafia, può curare la mobilità dei magistrati addetti alle indagini antimafia; risolvere i conflitti riguardanti lo svolgimento delle indagini; avocare a se' le indagini preliminari svolte dai procuratori distrettuali, se non ne sono state osservate le direttive impartite o non si è efficacemente realizzato il coordinamento.
Il procuratore nazionale antimafia è sottoposto alla vigilanza del procuratore generale presso la corte di Cassazione che riferisce al consiglio superiore della magistratura e al presidente delle camere circa l'attività svolta e i risultati conseguiti dalla direzione nazionale antimafia.
Presso la «direzione» le funzioni di *«sostituto»* sono svolte da magistrati di qualifica non inferiore a quella di magistrato di Corte d'Appello.
Le funzioni della Procura nazionale antimafia sono descritte nell'art. 371 *bis* di nuova formulazione.
Esse consistono soprattutto in un'attività di *coordinamento e di impulso delle* funzioni dei procuratori distrettuali per assicurare la completezza e la tempestività delle indagini.

D) Le funzioni del Pubblico Ministero

Le funzioni del P.M. hanno il carattere della *pubblicità ed obiettività.*
La prima è conseguenza della necessità di affidare la funzione di accusa ad un organo pubblico che agisca nell'interesse della collettività. Infatti la Costituzione affida le funzioni di P.M. a magistrati nominati a seguito di concorso.
La seconda è sintetizzabile nella formula che il P.M. è terzo, rispetto agli interessi di libertà dell'indagato e di quelli patrimoniali relativi alle parti private.
Al P.M. sono attribuite le seguenti funzioni:

✍ ***funzione inquirente nelle indagini preliminari***

Il *P.M. svolge personalmente l' attività di indagine, dando le opportune direttive alla polizia giudiziaria,* cui può delegare il compimento di specifici atti (la legge esclude la possibilità di delega solo per l'interrogatorio e il confronto cui debba partecipare l'indagato in stato di detenzione - art. 370). Tale attività comprende anzitutto l'acquisizione della notizia di reato. Da tale momento il P.M., con l'ausilio della polizia giudiziaria, svolge tutti gli atti investigativi diretti alla ricostruzione del fatto reato e alla scoperta dei suoi autori: svolgerà quindi accertamenti tecnici, perquisizioni, sequestri, assunzione di informazioni, individuazioni di persone o cose, interrogatorio dell'indagato.

✍ ***funzione di incriminazione***

Alla conclusione delle indagini il P.M. *deve valutare il materiale raccolto, e se lo ritiene sufficiente per sostenere 1' accusa, chiedere al giudice il provvedimento di rinvio a giudizio.* Tale richiesta, ai sensi dell'art. 416, deve essere preceduta dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari, previsto dall'art. 415 *bis*, nonché dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio, se richiesto dall'indagato. Il nuovo codice ha fissato nella domanda di rinvio a giudizio il momento in cui viene *esercitata l'azione penale*, facendo dipendere da essa anche l'assunzione della qualità di imputato e il passaggio dal procedimento al processo vero e proprio. Ne discendono conseguenze notevoli: il P.M., come s'è detto, diventa una parte con poteri analoghi a quelli dell'imputato; possono entrare nel processo le altre parti eventuali che finora erano rimaste assenti (parte civile, responsabile civile, civilmente obbligato per la pena pecuniaria), in quanto la loro presenza è condizionata alla sussistenza di un «processo» penale; il reato attribuito ottiene una qualificazione non più mutevole, in quanto essendosi proceduto alla formale contestazione, ogni mutamento sarà soggetto alle disposizioni del codice (art. 423).
La richiesta di rinvio a giudizio (con conseguente celebrazione dell'udienza preliminare) non è l'unico modo di esercizio dell'azione penale (art. 405): infatti, a seconda dei casi, il P.M. può disporre la citazione diretta a giudizio (art. 550), ovvero attivare uno dei procedimenti speciali (art. 438 e seg.) di cui si parlerà in prosieguo.
Nel caso invece che il materiale raccolto non sia sufficiente per il rinvio a giudizio, il P.M. deve valutare se richiedere una proroga al G.I.P. dei termini previsti per l'indagine preliminare (art. 406) *ovvero se richiedere l'archiviazione.* Questa verrà richiesta infatti tutte le volte che dalle indagini svolte emerga la infondatezza della notizia di reato (tanto nella sua intrinsecità quanto nella sua riferibilità all'indagato - art. 408) nonché nei casi di cui agli artt. 411 e 415. In tal caso al procedimento non seguirà

il processo, in quanto l'azione penale non viene esercitata per difetto delle condizioni legittimanti.

✍ ***Funzione requirente***

Ottenuto il rinvio a giudizio dell'imputato, il P.M. svolge quale parte necessaria del rapporto processuale la cd. funzione requirente, che consiste nel rivolgere al giudice, esattamente come fa l'imputato, una serie di istanze che possono riferirsi al rito (es. giudizio immediato, giudizio per decreto, citazione di testi, periti o consulenti tecnici) ovvero al merito (es. applicazione della pena patteggiata, richiesta di condanna).
Come riconosciuto al difensore dell'imputato e delle altre parti private, il P.M. nel dibattimento può procedere all'esame diretto dei testi da lui richiesti, e ha diritto di contro esaminare i testi prodotti dalle altre parti (cd. *cross examination).*

E) La richiesta di rinvio a giudizio

Atto di competenza del P.M., con il quale si sollecita il giudice dell'udienza preliminare all'emanazione del decreto che dispone il giudizio. La richiesta di rinvio a giudizio deve contenere le generalità dell'imputato e della persona offesa dal reato, l'enunciazione in forma chiara e precisa del fatto contestato e delle fonti di prova, la data e la sottoscrizione; essa, inoltre, va depositata presso la cancelleria del G.I.P. Al fine di garantire maggiormente il diritto di difesa, è prevista la nullità della richiesta di rinvio a giudizio se non è preceduta dalla notifica dell'avviso del termine delle indagini preliminari.

F) Alcune definizioni ed istituti importanti

- Registro delle Notizie di Reato
Registro in cui il P.M. iscrive ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa. L'iscrizione viene fatta segnando il nome della persona a cui viene attribuito il reato. In seguito alla modifica introdotta dalla legge 8-8-1995, n.332, le notizie contenute in tale registro, che prima erano ritenute del tutto segrete, oggi possono essere comunicate alla persona iscritta, alla persona offesa e ai rispettivi difensori che ne facciano richiesta, ex art. 335. Tale comunicazione risulta esclusa per i reati più gravi previsti dall'articolo 407, nonché nell'ipotesi in cui sussistono specifiche esigenze attinenti alle attività di indagine.

- *Casellario Giudiziale*
Trattasi di un ufficio istituito presso ogni Procura della Repubblica, nel quale sono e vengono riportate tutte le informazioni processuali relative ad ogni persona.
Esiste infatti un certificato penale ed un certificato dei carichi pendenti.
Con il primo, sono indicate tutte le sentenze penali di condanna passate in giudicato, con il secondo i processi ai quali un soggetto e' sottoposto.

V CAPITOLO

Le indagini preliminari e l'udienza preliminare

1) Atti d'indagine

1.1) La notitia criminis

Le indagini preliminari vengono avviate a seguito della notizia di reato, che può pervenire alla P.G. o al P.M. .
Quest'ultimo, ricevuta la segnalazione, assume la direzione delle indagini, dando alla P.G. le direttive ritenute opportune (art. 327).
La *notitia criminis* va iscritta nell'apposito registro (art. 335); tale iscrizione fa decorrere il termine per le indagini preliminari (art. 405), e può comportare l'attribuzione di competenza territoriale in particolari ipotesi (artt. 9, 10).

1.2) Denuncia

Si definisce denuncia l'atto con cui una persona, anche se diversa dalla persona offesa dal reato, informa il pubblico ministero o un ufficiale di polizia giudiziaria di un fatto che può costituire reato perseguibile d'ufficio. Può provenire da privati, da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio ed è destinata al P.M. in quanto organo di indagine, che va informato di fatti suscettibili a determinare l'esercizio dell'azione penale. Per i privati la presentazione della denuncia ha natura facoltativa, mentre per i soggetti qualificati è sempre obbligatoria, purchè la notitia criminis sia stata da essi appresa in conseguenza del loro servizio.
Circa la forma i soggetti qualificati devono redigerla per iscritto, mentre i privati possono presentarla anche oralmente. In tal caso il P.M. o l'ufficiale di P.G. che la ricevono ne redigono verbale, che è sottoscritto dal denunciante. Oggetto della denuncia sono gli elementi essenziali del fatto, le risultanze raccolte e le attività compiute con l'indicazione delle fonti di prova e dei soggetti in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'indagine.

1.3) Informativa di reato

È la prima fonte da cui il P.M. attinge alla notitia criminis. Rappresenta uno strumento di comunicazione, rappresentazione e conoscenza dell'inizio di una attività investigativa.
L'informativa della polizia giudiziaria rappresenta una specie qualificata di denuncia proveniente da i pubblici ufficiali qualificati come agenti o ufficiali di polizia giudiziaria. La natura di segnalazione del reato dell'atto in esame implicita che con esso debbono essere riferiti gli elementi essenziali del fatto, le risultanze raccolte e le attività compiute, con indicazione delle fonti di prova e dei soggetti utili alle indagini. L'informativa va trasmessa per iscritto e senza ritardo e, in caso di urgenza immediatamente, anche in forma orale.

1.4) Referto

È una delle fonti da cui il P.M. attinge la notitia criminis. In particolare il referto è la segnalazione di reato proveniente dagli esercenti una professione sanitaria che abbiano prestato la loro assistenza o opera a casi patologici nei quali si puo' configurare un delitto perseguibile d'ufficio. Il referto ha forma scritta, ed il suo contenuto è focalizzato sulla persona assistita e sull'intervento prestato. In esso, infatti, devono essere indicate le generalità della persona o gli elementi utili per identificarla, il suo domicilio e le circostanze dell'intervento professionale. Inoltre, più in generale con riferimento al fatto-reato, vanno riferite le notizie sulle sue circostanze, sui mezzi col quale il fatto è stato commesso e su gli effetti già derivati o derivabili . Il referto può essere, a scelta, presentato al P.M. od a un ufficiale di polizia giudiziaria del luogo dell'intervento prestato o a quello più vicino. In ogni caso, l'obbligo deve essere subito adempiuto, al massimo entro 48 ore. È consentita la presentazione di un unico referto cumulativo ad opera di tutti i soggetti che hanno prestato assistenza.

1.5) Scritti anonimi nel processo penale

Sono delle notizie atipiche, che trattengono la loro rilevanza dal fatto che il P.M. e la P.G. debbono acquisire la notitia criminis anche di propria iniziativa. Gli scritti anonimi nel processo penale, possono ugualmente servire per lo svolgimento di attività investigativa, giacchè questa, per essere espletata, non ha bisogno di una formale notitia criminis. L'anonimo, tuttavia, non può essere utilizzato in sede processuale, tranne se venga accertato che esso proviene comunque dall'imputato, ovvero se costituisce corpo di reato.

2) Le Condizioni di procedibilità

Sono quelle in mancanza delle quali il P. M. non può iniziare né proseguire l'azione penale.

L'azione penale è per sua natura obbligatoria, sia nel momento del suo inizio, sia in quello della prosecuzione. Tuttavia, in talune ipotesi il corso dell'azione è condizionato da manifestazioni di volontà promananti da soggetti diversi dal P.M., titolare dell'azione stessa.

Va però osservato che tale nozione, elaborata sotto la vigenza de codice abrogato, risulta non più conforme alla nuova disciplina, in quanto l'art. 346, dopo aver richiamato quanto disposto per l'autorizzazione a procedere dall'art. 343, consente il compimento di atti di indagine preliminare in mancanza di una condizione di procedibilità purché la condizione possa ancora sopravvenire e si tratti di attività urgente.

2.1) Querela

Consiste in una condizione di procedibilità che consente l'istaurarsi del processo penale quando la punizione del colpevole è lasciata alla volontà della persona offesa.

Sono punibili a querela i reati per i quali non debba procedersi d'ufficio o dietro richiesta o istanza di procedimento; la legge indica esplicitamente per quali reati si procede a querela.

La volontà punitiva del privato, una volta proposta la querela deve permanere durante tutto il corso del procedimento, sia dall'inizio dell'azione penale sia durante l'iter processuale.
La rinuncia e la remissione della querela sono, infatti, atti attraverso cui il soggetto, titolare della querela, manifesta in via preventiva o in via successiva la volontà di dismetterla.
Il diritto di querela si esercita attraverso una dichiarazione fatta personalmente o per mezzo di un procuratore speciale, nel termine perentorio di tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato, da presentarsi al P.M. o ad un ufficiale di P.G.
Per reati di violenza sessuale la querela può proporsi nel termine di sei mesi ed è irrevocabile.
Il diritto di querela si estingue con la morte della persona offesa.
La querela, proponibile per *iscritto* o in forma *orale*, deve contenere - come ogni notizia di reato - la descrizione del fatto, l'indicazione dell'autore di esso (se si conoscono le sue generalità) e degli eventuali testimoni (art. 337), nonche' la manifestazione espressa della volonta' del querelante di procedere penalmente nei confronti del querelato.

Estinzione del diritto di proporre querela:

- ? rinuncia preventiva (art. 339); essa non comporta l'estinzione del diritto al risarcimento dei danni;
- ? decadenza per decorso del termine (tre mesi) art.124 c.p.;
- ? morte dell'offeso;
- ? remissione:è la rinuncia alla querela già proposta (art. 340); in tal caso salvo patto contrario, le spese del procedimento sono poste a carico del querelato.

3) La richiesta di procedimento

Consiste in una manifestazione di volontà punitiva spettante al Ministro per la giustizia (art. 342). E' irrevocabile.
E' prevista per:

- ? i delitti in danno al Presidente della Repubblica;
- ? i delitti politici commessi all'estero;
- ? i delitti comuni commessi all'estero dal cittadino purchè il reo si trovi nel territorio dello Stato e siano puniti con l'ergastolo o con pena restrittiva della libertà personale inferiore nel minimo a tre anni;
- ? i delitti comuni commessi da uno straniero all'estero, a danno dello Stato o di un cittadino purchè lo straniero si trovi nel territorio dello Stato o si tratti di delitto punito con l'ergastolo o con la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno;
- ? i delitti a danno di uno Stato estero o di uno straniero purchè il reo si trovi nel territorio dello Stato; si tratti di delitto punito con l'ergastolo o con la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni e l'estradizione non sia stata concessa o accettata.

4) L'istanza

È una condizione di procedibilità analoga alla querela.
L'istanza di procedimento non ha bisogno di formule sacramentali e può essere diretta anche contro ignoti.
Consiste in una manifestazione di volontà punitiva in ordine a un determinato fatto reato.
L'istanza di procedimento è prevista per taluni delitti commessi all'estero dal cittadino o dallo straniero, che, se fossero stati compiuti nel territorio dello Stato sarebbero perseguibili di ufficio. Il codice penale subordina la punibilità di essi all'istanza della persona offesa, istanza che, come capita per la querela, funziona da condizione di procedibilità (art. 341).
E' irrevocabile.

5) Autorizzazione a procedere

L'autorizzazione a procedere è l'atto con cui l'autorità competente (Camera o Senato, Corte Costituzionale, Ministro di grazia e giustizia) consente l'esercizio dell'azione penale rimuovendo l'ostacolo frapposto da particolari disposizioni di legge (art. 343).
E' irrevocabile.
Essa può aversi per:

- Reati commessi da ministri;
- Reati contro la personalità dello Stato;
- Reati di vilipendio (alle Assemblee Legislative, Ordine giudiziario, Forze Armate o Corte Costituzionale).

La richiesta di autorizzazione a procedere va formulata dal P.M. entro 30 gg. dalla iscrizione della notizia di reato (art. 344). Le ipotesi di autorizzazione, a seguito della riforma dell'art. 68 Cost. sull'immunità parlamentare si riferiscono alle attività di *perquisizioni personali o domiciliari, ispezioni personali, intercettazioni di comunicazioni o conversazioni, sequestri di corrispondenza, fermo, misure cautelari personali* (salvo la flagranza di delitto che imponga l'arresto). In pendenza del procedimento di autorizzazione, possono essere compiuti atti investigativi diversi da quelli indicati (es.: *perizie, consulenze tecniche).*
Gli atti compiuti in violazione di tale divieto sono inutilizzabili.

6) Le indagini preliminari

Esiste una fase del procedimento dedicata alle indagini preliminari (art. 326) e nelle quali si è creata una nuova figura di giudice, quello per le indagini preliminari (art. 328: G.I.P.), nonché un'apposita udienza, definita anch'essa preliminare (art. 416).

La qualificazione di preliminarità attribuita dalla legge alle indagini è indice della loro strumentalità rispetto alle determinazioni inerenti all'esercizio o meno dell'azione penale. Si tratta, cioè, di una fase pre - processuale (tecnicamente indicata dal legislatore come «procedimento»), in cui manca l'organo giurisdizionale "vero e proprio" individuato nel Giudice del dibattimento. Sono le parti che si attivano per cercare le fonti di prova, di cui si serviranno poi davanti al giudice per sostenere le rispettive ragioni.
Va subito detto che la parità fra le parti, piu' visibile nella fase processuale davanti al giudice, ha un affievolimento durante le indagini preliminari, anche se la nuova riformulazione dell'art. 111 della Costituzione, ha reso anche alla difesa ampia possibilita' di investigazione con conseguente formazione del fascicolo difensivo.
Al P.M., sono attribuiti, in via d'urgenza, alcuni atti, ancora non disponibili al difensore e precisamente puo':
- disporre intercettazioni telefoniche ed ambientali per le quali è richiesta la convalida entro le 48 ore dal G.I.P.;
- procedere a ispezioni, perquisizioni, sequestri;
- ordinare l'accompagnamento coattivo dell'indagato;
- disporre il fermo di indiziato di delitto;
- richiedere misure cautelari.

7) Indagini preliminari della P.G.

Premesso che le funzioni attribuite alla P.G. sono indicate dalla legge nell'art. 55, gli atti di indagine che essa può compiere possono classificarsi come nello schema indicato di seguito.

Atti che possono compiersi su iniziativa degli stessi organi di P.G. da parte sia di <u>ufficiali che di agenti di P.G.:</u>

- informativa di reato (art. 347);
- assicurazione delle fonti di prova (art. 348):
- identificazione dell'indagato e di persone informate sui fatti (art. 349);
- accompagnamento in caserma per identificazione delle dette persone (art. 349);
- ricezione di dichiarazioni spontanee dall'indagato, anche se arrestato o fermato (art. 350);
- sommarie informazioni da persone informate sui fatti(art. 351);
- conservazione di cose e tracce pertinenti al reato, nonché dello stato dei luoghi (art. 354);
- arresto in flagranza e provvedimenti conseguenti (art. 380 e succ.);
- fermo di persona gravemente indiziata, se vi è pericolo di fuga, prima che il P.M. assuma la direzione delle indagini (art. 384);
- perquisizioni, accertamenti su luoghi, cose e persone ex artt. 352 e 354, commi 2 e 3, in caso di particolare necessità ed urgenza (art. 113 disp. att.) .

Atti che possono compiersi su iniziativa degli stessi organi di P.G. ma da parte dei soli ufficiali di P.G.:

- assunzione di sommarie informazioni rese dall'indagato libero ovvero, se arrestato o fermato, sul luogo o nell'immediatezza del fatto nonche' spontanee dichiarazioni (art. 350);
- perquisizioni personali o locali (art. 352);
- acquisizione di plichi o corrispondenza, e loro apertura su autorizzazione del P.M. (art. 353);
- accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi, se vi è pericolo nel ritardo e il P.M. non può intervenire tempestivamente (art. 354);
- sequestro del corpo di reato e di cose pertinenti (ari. 354);
- accertamenti e rilievi su persone, non implicanti ispezione personale (art. 354);
- ricezione di denuncia (art. 331), di referto (art. 334) o di querela (art. 337).

Atti che possono compiersi su delega dell'A.G. da parte dei soli ufficiali di P.G.:

- ispezioni di luoghi, cose e persone (artt. 245, 246);
- perquisizioni personali. locali o domiciliari (artt. 249, 251);
- sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti ad esso, anche a seguito della perquisizione (artt. 252, 253);
- sequestro di corrispondenza presso uffici postali (art. 254);
- sequestro di documenti, titoli, valori presso banche (art. 255);
- intercettazioni di conversazioni (art. 267);
- individuazione di cose o di persone (art. 361);
- interrogatorio o confronto a cui partecipi l'indagato non detenuto (art. 370);
- esecuzione delle ordinanze del G.I.P. ed in seguito del giudice del processo in materia di misure cautelari comportanti custodia o altre misure coercitive (artt. 272, 286).

Atti che possono compiersi su delega dell'A.G. (P.M. e giudice) sia da parte di ufficiali e/o agenti di P.G. :

- esecuzione delle ordinanze del G.I.P. e poi del giudice del dibattimento in materia di misure cautelari comportanti custodia o altre misure coercitive (artt. 272-286).

Comunque, in casi di eccezionale necessita' ed urgenza, non altrimenti rinviabili, l'agente, in mancanza dell'ufficiale di P.G., puo' compiere le funzioni di quest'ultimo, il quale, comunque, dev'essere immediatamente avvisato unitamente al P.M., per l'incombenza di rito.

8) Il Fermo di indiziato di delitto

Gli ufficiali ed agenti di P.G. anche fuori dai casi di flagranza, e prima che il P.M. assuma la direzione delle indagini, possono fermare le persone (art. 384) nei cui confronti esistono gravi indizi di colpevolezza circa la commissione di un delitto punito con la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a 2 anni e nel massimo superiore a 6 o di un delitto concernente armi da guerra ed esplosivi. Il fermo può essere altresì effettuato quando specifici elementi, anche in relazione

all'impossibilità di identificare l'indiziato, facciano ritenere fondato il pericolo di fuga. E' importante sottolineare che devono sussistere entrambi questi requisiti, perché il fermo sia legittimo. A seguito del fermo di iniziativa ad opera della P.G., così come dopo l'arresto in flagranza, si attiva il procedimento di convalida.
La stessa deve immediatamente e comunque non oltre le 24 ore, mettere a disposizione del P.M. il fermato o l'arrestato, il quale sara' nelle successive 24 ore, sottoposto al giudizio del Giudice, il quale avra' ulteriori 48 ore per decidere.

9) L'arresto in flagranza

9.1) Concetto di flagranza (art. 382)

E' in stato di flagranza:

? chi viene colto nell'atto di commettere il delitto;
? chi, subito dopo, è inseguito dalla P.G., dalla persona offesa o da altre persone;
? chi è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che abbia commesso il reato immediatamente prima.

9.2) Arresto obbligatorio (art. 381)

Gli ufficiali ed agenti di P.G. procedono all'arresto di chiunque e' colto in flagranza, per la commissione dei seguenti delitti:

? di un delitto non colposo, consumato o tentato, punito con l'ergastolo, ovvero con la reclusione non inferiore nel minimo a 5 anni e nel massimo a 20 anni;
? di uno dei delitti non colposi, anche solo tentati, elencati nell'art. 380, co.2°.

9.3) Arresto facoltativo (art. 381)

Gli ufficiali ed agenti di P.G. hanno la facoltà di procedere all'arresto di chiunque sia colto in flagranza di:

? delitto non colposo, anche tentato, punito con la reclusione sup. nel max a 3 anni;
? delitto colposo punito con pena non inferiore nel massimo a 5 anni;
? delitti indicati nell'art. 381 co. 2°, purchè ricorra la necessità di interrompere l'attività criminosa e trattasi di ipotesi consumata.

L'arresto deve essere giustificato dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto (art. 381 comma 4), dai suoi precedenti penali e dal concreto pericolo di fuga che deve essere imminente ed attuale.

9.4) Arresto in flagranza da parte di privati (art. 383)

Il privato cittadino può arrestare in flagranza l'autore del reato purchè sussistano le seguenti condizioni:

? deve trattarsi di delitti perseguibili d'ufficio per i quali, a norma dell'art. 380, è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
? deve essere immediatamente avvisata la P.G..

9.5) Doveri ed obblighi della P.G.

Gli ufficiali e gli agenti che hanno eseguito il fermo o l'arresto ovvero hanno ricevuto in consegna l'arrestato, devono provvedere a:

? informare immediatamente il P.M. del luogo in cui è stato eseguito l'arresto o il fermo e, nella sola ipotesi di fermo, anche al P.M. che lo ha disposto se, diverso da quello del luogo in cui è stato eseguito;
? avvisare immediatamente l'arrestato o il fermato della sua facoltà di nominare un difensore di fiducia;
? dare immediata notizia dell'avvenuto arresto o fermo al difensore di fiducia ovvero, nel caso in cui l'arrestato o il fermato ne sia sprovvisto, a quello d'ufficio;
? fare immediata richiesta al P.M. di procedere alla nomina del difensore d'ufficio che andrà ugualmente avvisato in via immediata dell'avvenuto arresto o fermo;
? mettere a disposizione del P.M. al più presto e comunque non oltre le 24 ore dall'arresto o dal fermo, il soggetto che sara' condotto in carcere;
? trasmettere il relativo verbale;
? tradurre l'arrestato o il fermato al più presto e comunque non oltre le 24 ore nella casa circondariale o mandamentale del luogo ove, il fatto criminoso e' stato accertato, con attribuzione al P.M. del potere di disporre che il soggetto sia custodito presso la propria abitazione od in luogo di cura ovvero, quando ne possa derivare pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale o mandamentale (art. 386. comma 5);
? notiziare senza ritardo e con il consenso dell'arrestato o del fermato i familiari di questi dell'avvenuto arresto o fermo (art. 387);
? procedere all'immediata liberazione dell'arrestato o del fermato prima dell'intervento del P.M. nelle ipotesi previste dall'art. 389;
? consentire che l'arrestato o il fermato possa conferire con il proprio difensore subito dopo l'arresto o il fermo, a meno che il P. M. non abbia richiesto al G.I.P. la dilazione di tale diritto, che comunque non puo' essere limitato per non più di 5 giorni (art. 104);

Il P.M., ricevuta la notizia dell'arresto o del fermo, nelle 48 ore dalla sua esecuzione deve:

? verificare se ricorra un caso di immediata liberazione;
? verificare se debba disporsi la liberazione;
? richiedere al G.I.P. l'udienza di convalida;

Il GIP, del luogo dove l'arresto o il fermo sono stati eseguiti, deve:

? fissare l'udienza di convalida al più presto, nel luogo dove l'arrestato o il fermato è custodito;
? dare avviso dell'udienza senza ritardo al difensore e al P.M.;
? celebrare l'udienza, ascoltando il P.M. (se compare), l'arrestato o fermato (se compare e vuole rispondere) e il difensore (la cui presenza è necessaria);
? verificare la legittimità dell'arresto o del fermo;
? convalidare con ordinanza l'arresto o il fermo entro 48 ore successive al momento in cui l'arrestato o il fermato è stato posto a sua disposizione;
? adottare una misura coercitiva, sempre che vi sia la richiesta del P.M. e sussistano le condizioni di applicabilità delle esigenze cautelari;
? disporre l'immediata liberazione, se dopo la convalida non si ritiene di applicare alcuna misura coercitiva;

9.6) L'accompagnamento negli uffici di P.G. (fermo di identificazione)

Nell'ambito dell'attività investigativa diretta alla assicurazione delle fonti di prova l'art. 349 prevede il potere della P.G. di procedere alla identificazione della persona nei cui

confronti vengono svolte le indagini (c.d. indagato) e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. Per rendere praticabili tali identificazioni è stata attribuita alla P.G. la facoltà di disporre l'accompagnamento negli uffici di polizia di chi rifiuta di farsi identificare ovvero fornisce generalità o documenti di identificazione ritenuti falsi, per un tempo non superiore alle 12 ore.
Di tale fermo deve essere comunque fornito immediato avviso al P.M.

9.7) Informazioni dall'indagato (art. 350)

Le sommarie informazioni rese dall'indagato alla P.G. :

? hanno finalità investigativa e sono sollecitate dalla P.G.;
? possono essere utilizzate per le contestazioni in dibattimento (art. 503);
? non formano prova, fatta salva la possibilità della loro utilizzazione a seguito di eventuali contestazioni in dibattimento;
? sono valutate dal giudice, a norma del IV comma dell'art. 503 (di recente modificato dalla L. 63/2001 sul "giusto processo"), per stabilire la credibilità della persona esaminata;
? presuppongono lo stato di libertà dell'indagato;
? presuppongono la necessaria assistenza del difensore di fiducia o di quello d'ufficio;
? avvengono nel rispetto della libertà fisica, psichica e dichiarativa dell'indagato.

Assunzione di informazioni sul luogo o nell'immediatezza del fatto:

? anche senza la presenza del difensore vengono assunte notizie e indicazioni utili;
? possono essere richieste anche all'indagato, arrestato o fermato;
? la loro utilità è limitata alle esigenze dell'immediata prosecuzione delle indagini, di conseguenza ne è vietata ogni documentazione e utilizzazione.

Informazioni ricevute (dichiarazioni rese spontaneamente):

? non è necessaria la presenza del difensore;
? possono essere rese anche dall'indagato;
? la ricezione può avvenire anche da parte dell'agente di P.G.;
? possono essere utilizzate per l'emissione di misure cautelari e in dibattimento, se sono state rese in presenza del difensore (art. 503, co. 3).

9.8) Informazioni rese da altre persone (art.351)

A seguito delle modifiche apportate all'art. 351 (ed all'art. 362 , cui si rinvia) dalla L. 63/2001, le persone sentite sono sottoposte al regime normativo dei testimoni (artt. da 197 a 203) e, pertanto,hanno l'obbligo di dire il vero.
Le informazioni, che devono essere verbalizzate, hanno piena valenza probatoria in fase preprocessuale e nei giudizi speciali celebrati allo stato degli atti, nonchè valenza semipiena (a seguito della eventuale contestazione) in dibattimento.
Anche in questo caso le informazioni rese possono essere valutate dal giudice per stabilire la credibilità della persona esaminata.

9.9) Individuazione di persona (art.361)

L'atto rientra nella competenza del P.M.,che può però delegarlo alla P.G.. Non sono previste garanzie difensive trattandosi di un mezzo di indagine con finalità esclusivamente investigative nel quale, non vanno necessariamente mostrate più persone fra loro somiglianti, ma può bastare anche il riconoscimento fotografico.

9.10) Il difensore nelle indagini preliminari

La particolare valenza degli atti di indagine, e l'opportunità che il P.M. possa procedervi senza eccessivi appesantimenti, hanno suggerito al legislatore di disporre la necessità del preavviso al difensore solo in casi particolari. Infatti vi sono atti utilizzabili, che non prevedono la partecipazione necessaria del difensore, mentre altri nei quali la presenza e' necessaria e irrinunciabile.

Tale principio trova il suo fondamento nella necessità di garantire l'indagato da abusi e comunque fornirgli l'assistenza tecnica più adeguata.

Atti con preavviso:

? sommarie informazioni alla p.g. dall'indagato libero (art 350, commi 1-3: assistenza obbligatoria, avviso tempestivo.);
? notizie dall'indagato (libero o in *vinculis)* sul luogo o nell'immediatezza del fatto (art. 350. commi 5-6: se c'è il difensore, è possibile la verbalizzazione altrimenti e' vietata);
? ispezioni di luoghi o cose (art. 364, comuni 2 e 3): avviso almeno 24 ore prima del compimento dell'atto (possibile l'omissione dell'avviso solo se vi è fondato motivo di ritenere che le tracce o gli altri effetti materiali del reato possano essere alterati. Il difensore può comunque intervenire);
? interrogatorio indagato (art. 364, commi 1-3): avviso almeno 24 ore prima del compimento dell'atto (può procedervi anche prima di tale termine, di avviso senza ritardo e comunque tempestivamente se vi sia *assoluta urgenza e fondato motivo* di ritenere che il ritardo possa pregiudicare la ricerca o l'assicurazione delle fonti di prova); vale anche per le altre ipotesi di interrogatorio dianzi indicate;
? confronto con indagato (art. 364. commi 1 e 3): vale quanto già detto per l'interrogatorio;
? accertamenti tecnici non ripetibili (art. 360): avviso senza ritardo;
? ispezione personale (art. 364).

Atti con assistenza ma senza preavviso:

? perquisizione (art. 352 e 365);
? accertamenti urgenti su luoghi, cose e persone (art. 354);
? sequestro (artt. 354,365)

Esercizio del diritto alla prova da parte del difensore (nuova legge sulle investigazioni difensive):

L'entrata in vigore della legge 397/2000 sulle "investigazioni difensive" ha determinato l'inserimento nel codice di rito di un nuovo titolo (VI bis), cui è affidata la disciplina di una materia delicata: l'attività d'indagine del difensore.

Con questo intervento normativo è stato realizzato uno dei passi più significativi verso la compiuta realizzazione del principio di parità fra accusa e difesa.

Il difensore, anche a mezzo di sostituti, investigatori privati autorizzati o consulenti tecnici, ha facoltà di :

? acquisire notizie nel corso di colloqui informali con persone in grado di riferire circostanze utili all'attività investigativa;
? assumere informazioni o far rendere dichiarazioni scritte da persone informate sui fatti. Le rigide modalità di documentazione e verbalizzazione sono regolate dall'art. 391 ter.

Le persone sentite dal difensore o dai suoi collaboratori possono comunque avvalersi della facoltà di non rispondere (art. 391 bis, lettera d) e tuttavia, qualora intendano rispondere, vengono avvisate delle responsabilità penali conseguenti alle loro false dichiarazioni (art. 371 ter c.p.).

A tutela del buon andamento delle indagini condotte dalla P.G. e dal P.M., il legislatore ha previsto che il difensore debba avvisare la persona informata dell'assoluto divieto di rivelare le domande eventualmente formulate dalla P.G. o dal P.M. e le risposte date.

Analogo divieto incombe sul P.M., a norma dell'art. 362, quando debba sentire persone precedentemente esaminate dal difensore;

? conferire, assumere informazioni o ricevere dichiarazioni da persone sottoposte ad indagini o imputate nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per un reato collegato, purchè avvisate almeno ventiquattro ore prima ed in presenza del loro difensore.

La violazione delle disposizioni su indicate, oltre quelle compiutamente riportate nell'art. 391 bis, comporta la sanzione dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni raccolte e costituisce illecito disciplinare a carico del difensore.

Il difensore ha inoltre l'obbligo di interrompere l'esame qualora la persona renda dichiarazioni autoindizianti e non potrà comunque utilizzare contro di essa le dichiarazioni precedenti;

? conferire, assumere informazioni o ricevere dichiarazioni da persone detenute, previa autorizzazione del giudice procedente, sentiti il suo difensore ed il P.M.;
? richiedere al P.M., a norma dell'art. 391 bis, comma 10, di disporre l'audizione della persona informata che si sia avvalsa della facoltà di non rispondere al difensore;
? richiedere documentazione alla Pubblica Amministrazione;
? accedere ai luoghi ed effettuare eventuali rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi;
? accedere a luoghi privati o non aperti al pubblico. Il difensore, in assenza del consenso di chi ne ha la disponibilità, dovrà richiedere l'autorizzazione del giudice procedente;
? presentare gli elementi di prova direttamente al G.I.P. qualora lo ritenga opportuno;
? formare un apposito fascicolo contenente la documentazione dell'attività investigativa e conservarlo presso la cancelleria del G.I.P. . Al termine delle indagini detto fascicolo sarà inserito nel fascicolo del P.M.;
? svolgere attività investigativa preventiva per l'eventulità che si instauri un procedimento penale (art. 391 nonies).

Il regime di utilizzabilità della documentazione raccolta dal difensore nel corso dell'indagine, come si evince dalla lettura dell'art. 391 decies, è in buona sostanza quello previsto per gli atti di indagine svolti dal P.M. .

10) La proroga del termine investigativo

La notizia di reato deve essere iscritta in un apposito registro previsto dall'art. 335. Questa norma disciplina anche gli aggiornamenti e le nuove iscrizioni, e tanta meticolosa precisione si spiega considerando la rilevanza dell'annotazione.

Da tale annotazione decorre il termine ordinario per il compimento delle indagini che è di 6 mesi; il termine è di un anno se si procede per i reati indicati nell'art. 407 comma 2, lett. a).
Il controllo giurisdizionale sui tempi della fase investigativa spetta al G.I.P. al quale il P.M. deve inoltrare la richiesta di proroga (da notificarsi agli interessati): se il G.I.P. ritiene accoglibile la richiesta, dispone la proroga altrimenti instaura un vero contraddittorio e decide in Camera di Consiglio.
Le proroghe non possono essere di durata superiore a sei mesi e comunque l'indagine deve concludersi nell'arco di 18 mesi oppure di 24 mesi per i gravi reati indicati nell'art. 407 comma 2.
La sanzione prevista per l'inosservanza del termine è quella dell'inutilizzabilità degli atti compiuti oltre tale scadenza (art. 407 comma 3). L'inosservanza dovrà essere segnalata dalla segreteria del P.M. al Procuratore Generale (art. 127 disp. att.), che potrà esercitare il potere di avocazione (art. 412).

11) La chiusura della fase investigativa

All'approssimarsi della scadenza del termine per le indagini, anche se prorogato, il P.M. può o richiedere l'archiviazione, o al contempo esercitare l'azione penale.
In tale caso, l'organo di accusa deve far notificare all'indagato l'avviso di conclusioni indagini, ai sensi e per gli effetti dell'art. 415 bis, con il quale, nel termine dei venti giorni decorrenti dalla notifica stessa, l'indagato, puo' prendere visione dell'integrale fascicolo, e preparare quindi una adeguata difesa.

11.1) L'archiviazione

All'esito delle indagini svolte il P.M., se ritiene:
improcedibile l'azione penale, infondata la notizia di reato, sconosciuti gli autori, può chiedere al G.I.P. l'archiviazione (art. 408). Cosa debba intendersi per «infondatezza» viene precisato nell'art. 125 delle disposizioni di attuazione, secondo cui essa ricorre tutte le volte in cui gli elementi raccolti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio.
Il giudice, se ritiene la richiesta di archiviazione meritevole di accoglimento, adotta il relativo decreto e restituisce gli atti al P.M.
Se ritiene, invece, la richiesta non accoglibile (ovvero se la persona offesa presenta opposizione ai sensi dell'art. 410), il giudice deve fissare un'udienza, per la quale spedirà avviso al P.M., alla persona indagata, alla persona offesa e al Procuratore Generale (art. 409 commi 2 e 3).
All'esito di essa potrà:
- decidere di archiviare (ma in tal caso invece di un decreto verrà adottata un'ordinanza);
- suggerire ulteriori indagini ritenute necessarie (ed in tal caso dovrà anche fissare un termine per il loro compimento);
- disporre con ordinanza che il P.M., nel termine di dieci giorni, formuli l'imputazione, che è la chiave di accesso all'udienza preliminare, se prevista.

La L. 16-12-1999, n. 479, ha apportato un'aggiunta al comma 1 dell'art. 409 (statuendo che il provvedimento che dispone l'archiviazione deve essere altresì notificato alla persona sottoposta alle indagini, se nel corso dei procedimento è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare) introducendo l'art. 415 bis (avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari).

Va precisato che l'archiviazione (come pure la sentenza di non luogo a procedere emessa al termine dell'udienza preliminare) non ha efficacia preclusiva, nel senso che qualora sopravvengano nuovi elementi probatori, l'indagato può essere nuovamente sottoposto a procedimento penale, previa riapertura delle indagini.

12) L'udienza preliminare

Avanzata la richiesta di rinvio a giudizio (art. 416) da parte del P.M., il G.U.P. fissa l'udienza con decreto. La richiesta di rinvio a giudizio da parte del P.M. è nulla se non è preceduta dall'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari (art. 415bis), nonché dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio (art. 375. comma 3). Se la persona sottoposta alle indagini chiede di essere sottoposta ad interrogatorio entro il termine di venti giorni (art. 415 bis, comma 3), il P.M. deve procedervi obbligatoriamente.
Nell'economia del processo, la funzione dell'udienza preliminare è quella di valutare il fondamento dell'accusa, in modo da evitare il c.d. affollamento dibattimentale, attraverso un meccanismo di filtro.
Si tratta di un momento fondamentale nell'economia del procedimento penale, perché a questo momento sono collegati una serie di fatti giuridici rilevanti ed invero con tale richiesta:
si esercita l'azione penale (art. 405).
Ciò significa che si esce dalla fase procedimentale per entrare nel vero e proprio processo, il che comporta la piena equiparazione del PM. all'imputato;
- si rende possibile la costituzione di parte civile (che presuppone sempre l'esistenza di un rapporto processuale, prima di questo momento inesistente);
- si rende possibile l'accesso delle altre parti private eventuali (responsabile civile, civilmente obbligato per la pena pecuniaria);
- viene formulata l'imputazione definitiva (che fino a questo momento era solo provvisoria e mutevole: art. 417);
- l'indagato assume la qualità di imputato (art. 60).
Poiché il P.M. con la richiesta deve trasmettere il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini e i verbali degli atti compiuti davanti al G.I.P. (art. 416) e il G.U.P. deve avvisare il difensore dell'imputato che ha facoltà di prendere visione dei relativi atti (art. 419).
Nell'udienza preliminare (che non è sempre prevista nel rito monocratico) il P.M. ed il difensore espongono i rispettivi argomenti, e la conclusione potrà comportare o la sentenza di non luogo a procedere o il decreto di rinvio a giudizio.
La nuova legge sul giusto processo ha introdotto gli articoli 420 bis (sulla rinnovazione disposta dal giudice, anche d'ufficio, dell'avviso dell'udienza preliminare), 420 ter e quater (riguardante i casi di impedimento a comparire dell'imputato o del difensore). Quest'ultimo articolo dispone che il giudice, sentite le parti, debba dichiarare, già nell'udienza preliminare, la contumacia dell'imputato che, libero o detenuto, non compaia all'udienza stessa consapevolmente, volontariamente e ingiustificatamente. Se risultano le circostanze indicate dall'art. 425 (causa di estinzione dei reato, mancanza di una condizione di procedibilità, fatto non previsto come reato, fatto non sussiste o che l'imputato non l'ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che si tratti di

persona non punibile per qualsiasi causa), il giudice emetterà sentenza di non luogo a procedere.
La sentenza verrà pronunciata subito dopo la discussione e il giudice, se sarà possibile, leggerà in udienza anche la motivazione.
Qualora dal materiale esibito in udienza, il giudice si convinca della necessità del giudizio, dovrà emettere decreto di rinvio al Tribunale monocratico o collegiale, alla Corte d'Assise (secondo le rispettive competenze). In tal caso il provvedimento non dovra' essere motivato, ci sara' solo l'indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono, perché una motivazione articolata costituirebbe pregiudizio per il successivo dibattimento. Al rinvio a giudizio consegue la necessità di formare il fascicolo per il dibattimento, in quanto non tutti gli atti pervenuti al giudice possono entrare a far parte di tale fascicolo.

13) Riapertura delle indagini e revoca della sentenza di non luogo a procedere

Tanto dopo l'archiviazione (art. 414) quanto dopo la sentenza di non luogo a procedere (art. 434) può rendersi necessario riaprire le indagini. La differente conclusione della fase delle indagini preliminari, però, determinerà in tali casi una differente procedura. Nel caso dell'archiviazione, basterà l'esigenza di nuove investigazioni per richiedere al GIP il decreto motivato che autorizza la riapertura delle indagini (e dovrà procedersi a nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato). Nel caso invece della sentenza, l'effetto preclusivo è maggiore, anche se non assoluto: occorre infatti che sopravvengano o si scoprano nuove fonti di prova in grado di determinare il rinvio a giudizio.

VI CAPITOLO

Mezzi di prova e mezzi di ricerca della prova

1) Le prove

- Generalità

II libro III del codice è dedicato alle prove e contiene tre titoli: il primo detta principi generali sulla prova: il secondo tratta dei mezzi di prova; il terzo dei mezzi di ricerca della prova.
Appare rilevante fissare alcune nozioni fondamentali, che consentano di evitare equivoci.
Per «prova» si intende l'insieme *degli elementi sui quali si basa il convincimento del giudice.* Nel sistema accusatorio la prova è soltanto quella che si forma nel contraddittorio fra le parti in dibattimento e davanti al giudice terzo.
Infatti gli atti compiuti nel corso delle indagini preliminari costituiscono mere *fonti di prova,* di regola inutilizzabili in dibattimento per formare il convincimento del giudice.
Classificazioni:
- *prove dirette:* si riferiscono *direttamente* all'oggetto da provare;
- *prove indirette:* si riferiscono ad altro oggetto, al quale si ricollega a sua volta l'oggetto da provare (es. gli indizi: art. 192,comma 2);
- *prove generiche:* sono le prove relative all' accertamento dell'esistenza del reato: (es. tracce, impronte etc.);
- *prove specifiche:* sono quelle dirette a stabilire chi e con quali mezzi ha commesso il reato.

- Fonti di prova sono le cose, i documenti, le persone da cui può scaturire la prova: esse preesistono al giudice e devono essere assicurate dalla P.G. e dal P.M. nel corso delle indagini preliminari (art. 55).
- *Mezzi di prova* sono i mezzi attraverso i quali le fonti di prova producono la prova nel dibattimento (testimonianza, ad esempio).
- Mezzi di ricerca della prova sono gli strumenti (ispezioni, perquisizioni, etc.) volti all'acquisizione dei mezzi di prova. Procediamo con un esempio, per rendere ancora più chiaro il concetto:

se si ha notizia che in un certo luogo possa trovarsi sostanza stupefacente, la stessa potrà considerarsi come fonte di prova; il mezzo di prova potrà considerarsi la perizia, attraverso la quale si accerta la natura della sostanza; la perquisizione ed il sequestro saranno il mezzo di ricerca ed assicurazione della prova.

- Valutazione delle Prove

A differenza che nel processo civile, nel processo penale la prova non subisce limitazioni, se non conseguenti alla sua illegittima acquisizione, per cui l'art. 191 sancisce l'inutilizzabilità. Ogni prova viene apprezzata *dal giudice liberamente* senza alcun vincolo di prove legali o di valutazioni precostituite.

Tuttavia libero convincimento non significa arbitrio, e quindi è legittimo che si chieda al giudice di illustrare, insieme con i risultati acquisiti dal vaglio del materiale probatorio, anche i criteri adottati per giungere a tali risultati (art.192).

Il legislatore non ha voluto imporre canoni particolari, e si è limitato a due sole prescrizioni: quella sulle caratteristiche che devono possedere gli indizi, già ricordata; e quella per la c.d. chiamata di correo**.** Quest'ultima, per assumere rilevanza probatoria, deve essere valutata unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità. È la tematica dei c.d. riscontri *esterni*, costituiti da quelle circostanze che, pur non provando direttamente il fatto affermato dal coimputato (altrimenti la prova sarebbe costituita direttamente da tali circostanze), rendono attendibile la dichiarazione stessa (art. 192, comma 3).

2) Mezzi di ricerca della prova

I mezzi di ricerca della prova operano essenzialmente prima della formazione della prova e, quindi, prevalentemente *nella fase delle indagini preliminari e nel caso in cui si sostanzino in atti irripetibili (perquisizioni, sequestri, i cui relativi verbali a mente dell'art. 431, lettere b) e c), vengono inseriti nel fascicolo del dibattimento e valutati come prova in ambito dibattimentale*).

2.1) Ispezione

Questo mezzo di ricerca della prova è volto a rilevare tracce del reato o altri suoi effetti materiali su persone, luoghi o cose (art. 244).

Può essere di tré specie

1) *personale*:

- ispezione corporale, se riguarda una persona viva;
- ispezione cadaverica, se riguarda una cadavere (prelude di solito ad un accertamento più complesso, l'autopsia);

2) *locale: si* svolge sul luogo ove esistono tracce del reato, per rilevarle;

3) *reale:* si rivolge alle cose che consentono di rilevare tracce del reato.

L'ispezione può essere effettuata sia durante le indagini preliminari, ad opera della P.G. (art. 354 comma 3, che esclude la sola ispezione personale) o del P.M. (art. 364), sia durante il dibattimento ad opera del giudice.

L'Autorità giudiziaria provvede con decreto (art. 244) motivato la cui copia va consegnata all'interessato solo quando l'ispezione è relativa a luoghi o cose (art. 246). L'intervento della P.G. è legittimato dall'urgenza (art. 354), e può comportare l'assunzione di rilievi, accertamenti o altre operazioni tecniche. Va in proposito osservato che se la P.G. non è facoltizzata all'ispezione personale (art. 354 ultimo comma) non le è pero' precluso di procedere agli accertamenti e rilievi sulle persone diversi dalla ispezione personale.

Per qualsiasi tipo di ispezione, il diritto di difesa dell'inquisito o imputato contempla per il suo *difensore* la facoltà di assistere allo svolgimento dell'atto, *senza preventivo avviso*, sia se vi procede di iniziativa la P.G., nel caso di atto assolutamente urgente (artt. 354 e 356), ovvero nel caso in cui proceda il P.M. (art. 364) o l'ufficiale di P.G. delegato (art. 370).
Se l'ispezione deve essere *eseguita negli uffici dei difensori*, a tutela delle loro prerogative di libertà, è escluso che possa procedervi la P.G. di sua iniziativa o per delega dal P.M. Il decreto di autorizzazione, motivato, dovrà essere adottato dal giudice, che durante le indagini preliminari potrà autorizzare a procedervi il P.M. Occorre sempre l'avviso al locale Consiglio dell'ordine forense, a pena di nullità (art. 103).

2.2) Perquisizione
La perquisizione è una ricerca che si effettua su persone o in luoghi determinati per assicurare al processo il corpo del reato, cose pertinenti al reato o persone imputate o evase (art. 247).
Essa può essere:

1) secondo **l'organo disponente**:
- disposta dall'A.G. con decreto motivato (art. 247);
- compiuta direttamente dal P.M. (art. 365)
- compiuta dalla P.G. per delega del P.M. (art. 370) o di sua iniziativa compiuta direttamente dalla P.G. (art. 352), con successiva convalida entro 48 ore da parte del P.M.:
a) in caso di flagranza di reato o di evasione;
b) quando si deve procedere alla esecuzione di un'ordinanza che dispone la custodia cautelare o di un ordine che dispone la carcerazione nei confronti di persona imputata o condannata per uno dei delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza (art. 380 c.p.p.), ovvero il fermo di una persona indiziata di delitto.

2) secondo le **modalità:**
- personale (art. 249);
- locale (art. 250).

Le perquisizioni locali in generale e domiciliari in particolare possono essere finalizzate all'arresto dell'indagato o alla cattura dell'evaso.
Come mezzo di ricerca della prova, la perquisizione è preordinata al sequestro (art. 252). La ricerca quindi può essere omessa se l'interessato ottempera all'invito di consegna. Presso le banche, per rintracciare le cose da sottoporre a sequestro, può essere delegata la P.G., ma se la banca rifiuta l'esibizione degli atti richiesti, deve procedere direttamente l'Autorità giudiziaria, eventualmente attraverso la perquisizione.
Le perquisizioni, in quanto atti che invadono l'altrui sfera giuridica, toccando la persona o il patrimonio o il domicilio, hanno una particolare normativa di garanzia. Innanzitutto, per le perquisizioni di qualsiasi tipo l'interessato ha diritto di farsi rappresentare o assistere da idonea persona di sua fiducia; per quelle personali, debbono essere salvaguardate la dignità ed il pudore di chi vi è sottoposto; per quelle domiciliari, vanno rispettati i limiti temporali notturni (arti. 249 e 251). Dal punto di vista della difesa tecnica, il difensore ha sempre diritto ad assistere alla perquisizione, anche se compiuta in situazioni di urgenza: naturalmente, la natura di atto a sorpresa esclude che debba

essergli dato avviso. Ulteriore garanzia è costituita dalla necessità del decreto scritto con cui il P.M. o il giudice dispongono la perquisizione che deve essere preventivamente consegnato all'interessato.

2.3) Sequestro probatorio

II sequestro è l'atto con cui si acquisisce il corpo di reato e le cose pertinenti ad esso necessarie all'accertamento dei fatti (art. 253). L'istituto ha, perciò, *finalità tipicamente probatorie*, e va tenuto distinto dal sequestro conservativo (art. 316), la cui finalità è quella di costituire una garanzia per il soddisfacimento delle pretese dell'erario o delle obbligazioni civili; nonché dal sequestro preventivo (art. 321), la cui finalità è quella di evitare aggravamento degli effetti del reato o agevolazioni ad ulteriori reati.
Il sequestro probatorio, invece, assolve alla funzione di mezzo di conservazione della prova (la ricerca avviene attraverso la perquisizione) e può essere adottato dalla P.G., con conseguente convalida da parte del P.M.
Eventualmente può formare oggetto di riesame da parte del Tribunale (artt. 355 e 324).
Nella fase delle indagini, il sequestro può essere compiuto dalla P.G. di propria iniziativa, in caso di urgenza (art. 354) e per delega del P.M. (art. 370). Copia del relativo verbale deve essere consegnata all'interessato (art. 253).
Anche per il sequestro, durante la fase investigativa, sono salvaguardati i diritti di difesa, essendo contemplata la facoltà del difensore di assistere al compimento dell'atto, ma trattandosi di atto a sorpresa, non è previsto il preavviso.

2.4) Casi particolari di sequestro

La legge processuale disciplina varie ipotesi particolari di sequestri:
a) sequestro di corrispondenza (art. 254);
b) sequestro presso banche (art. 255);
c) sequestro presso i difensori (art. 103);
d) sequestro, di atti coperti dal segreto (art. 256);
e) sequestro di giornali e di stampati.
Non si può procedere in alcun caso a sequestro di stampa ad iniziativa della P.G.. salvo che si tratti di stampati osceni o lesivi della pubblica decenza o che contengano apologià e ricostruzione del partito fascista; il sequestro potrà essere eseguito su iniziativa degli ufficiali di P.G. quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'A.G., che dovrà comunque essere avvertita immediatamente, non oltre le 48 ore, la quale potrà convalidare il sequestro nelle successive 48 ore, ove ne ricorressero i presupposti.
È sempre ammesso il sequestro della stampa clandestina.

2.5) Intercettazioni telefoniche

Le intercettazioni consistono nell'acquisire tutte le conversazioni svolte attraverso gli apparecchi di telecomunicazioni, telefono, e- mail, ricetrasmittenti nonche' di colloqui intercorsi fra presenti, all'insaputa di almeno uno degli interessati (c.d. intercettazioni ambientali).
Si tratta di un atto a sorpresa che, incidendo sulla libertà delle comunicazioni, garantita dall'art. 15 della Costituzione, deve essere adottato dall'A.G. con provvedimento motivato.
Si noti che *ex* art. 295 comma 3 è possibile disporre l'intercettazione "nei *limiti e con le modalità previste dagli artt. 266 e 267*" anche al fine di agevolare le ricerche del latitante.

Condizioni (artt. 266-267):
1) titolo del reato
- delitto non colposo punito con l'ergastolo o con la reclusione superiore nel massimo ad anni 5;
- delitto contro P.A. punito con reclusione non inferiore nel massimo ad anni 5;
- delitto concernente stupefacenti;
- delitto concernente armi ed esplosivi;
- delitto di contrabbando;
- ingiuria, minaccia, usura, esercizio abusivo dell'attività finanziaria, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono;
- delitti previsti dall'art. 600 ter, terzo comma, c.p. (pornografia minorile).

2) sussistenza di gravi indizi di reato;
3) assoluta indispensabilità per la prosecuzione delle indagini.

L'intervento del giudice ha funzione di controllo e di garanzia, per cui il provvedimento è «naturalmente» di sua competenza. Solo «nei casi di *urgenza*, quando vi è *fondato motivo* di ritenere che dal ritardo possa derivare *grave pregiudizio* alle indagini» (art. 267, comma 2) il P.M. è eccezionalmente autorizzato a disporre l'intercettazione, ma il provvedimento deve essere convalidato dal G.I.P. entro le successive 48 ore, altrimenti perde ogni efficacia *ex nunc:* l'eventuale convalida tardiva non sanerà l'illegittima acquisizione iniziale per cui varrà *ex tunc*, rendendo inutilizzabile il materiale già raccolto.
Le proroghe (per non oltre 15 giorni ciascuna) andranno concesse dal G.I.P., purché permangano le condizioni già indicate.
Ex art. 13D.L.203/1991 e L. 356/1992 quando si procede per reati di criminalità organizzata, bastano «sufficienti indizi» per disporre l'intercettazione.
Essa dura 40 giorni, con possibilità di proroghe di 20 giorni.
Al termine delle intercettazioni, ed entro 5 giorni da esso, il P.M. deve depositare i verbali, le registrazioni e i decreti, a meno che non ottenga dal G.I.P. l'autorizzazione al differimento (art. 268, comma 5); qualora possa derivare un grave pregiudizio alle indagini.
Scaduto il termine del deposito, il G.I.P., su richiesta del P.M. o delle altre parti, dispone l'acquisizione delle intercettazioni indicate dalle parti e la trascrizione di esse con le modalità della perizia.
Le trascrizioni vanno inserite nel fascicolo per il dibattimento, mentre i verbali e le registrazioni (osservate le modalità di custodia di cui all'art. 89 disp. att.) saranno conservati presso l'ufficio del P.M.
L'utilizzabilità delle intercettazioni trascritte sarà piena e completa, salvo che si accerti una delle ipotesi di divieto di utilizzazione previste dall'art. 271, nel processo per il quale furono disposte. In procedimenti diversi, invece, tali intercettazioni saranno normalmente inutilizzabili, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali sia obbligatorio l'arresto in flagranza (art. 270).

3) Gli indizi

Gli indizi sono *prove indirette* in quanto permettono di risalire all'accertamento di un fatto ignoto partendo da un fatto noto (es. scoperta del sangue della vittima sulla giacca del presunto assassino). Il nuovo codice richiede che gli indizi siano *«gravi, precisi e*

concordanti» (art. 192). L'uso del plurale e la necessità della concordanza lasciano intendere che vi debba essere una *pluralità di indizi,* che siano *in armonia fra loro*. Essi inoltre devono essere «gravi», cioè di portata significativa, e «precisi», cioè non circostanze generiche che potrebbero indurre in equivoco.

Il Sequestro

Consiste nell'imposizione di un vincolo di indisponibilità sulle cose che ne sono oggetto o nel loro spossessamento. Esso può essere effettuato ai vari fini:

- Probatorio:

tende ad assicurare le fonti di prova.In particolare, ha ad oggetto il corpo del reato e le cose pertinenti ad esso necessarie per l'accertamento dei fatti.

E' disposto dall'autorità giudiziaria con decreto motivato e vi procede personalmente la stessa autorità giudiziaria ovvero un ufficiale di polizia giudiziaria delegato con lo stesso decreto.

- ***Conservativo:***

Si tratta di una misura cautelare reale, preordinata ad evitare che vengano a mancare o si disperdano le garanzie reali per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese di giustizia e delle obbligazioni civili nascenti dal reato. I beni assoggettabili al sequestro conservativo sono quelli dell'imputato, e allorché richiedente è la parte civile, anche quelli del responsabile civile, essendo costui passivamente legittimato alla pretesa risarcitoria del danno. Come tutte le misure cautelari, idonee ad incidere su diritti altrui, spetta al giudice, competente a seconda della fase o del grado del procedimento, l'emanazione dell'ordinanza che la dispone e di quella modificativa o estintiva.

- Preventivo:

Anche esso è una misura cautelare reale che mira ad una finalità di coercizione, volta ad interrompere l'iter criminoso o ad impedire la commissione di nuovi reati. La misura ora in esame realizza un'esigenza cautelare, di tutela della collettività, con riferimento appunto al protrarsi dell'azione criminosa e dei suoi effetti. Essendo il sequestro preventivo diretto a contrastare un'attività criminosa in itinere o non ancora iniziata, può essere operato anche ai danni e nei confronti dei terzi.Il sequestro preventivo è soggetto al riesame del tribunale il quale nel valutare la legittimità del provvedimento, deve accertare anche la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

4) I mezzi di prova

Essi trovano la loro naturale sede di realizzazione nell'istruzione *dibattimentale*, nonché anticipatamente nell'incidente probatorio, che si effettua durante le indagini preliminari.
Es. classico: testimonianza di Tizio che riferisce di aver visto Caio uccidere Sempronio.

4.1) Incidente probatorio

Si è gia detto che se normalmente le prove vengono acquisite nel dibattimento, vi sono dei casi in cui il legislatore, in previsione di eventuali rischi di dispersione della prova dispone che alcune di esse possano essere raccolte prima, nella fase delle indagini preliminari e nel corso dell'udienza preliminare dinanzi al G.I.P. che apre una parentesi processuale nel procedimento penale.

In tale ipotesi, le prove raccolte anticipatamente saranno poi pienamente utilizzabili nel dibattimento. Non potendo la prova attendere il dibattimento, i meccanismi dibattimentali di formazione della prova sono anticipatamente azionati innanzi al G.I.P., nel contraddittorio delle parti potenziali e con le stesse formalità della *cross examination.*

Data *l'eccezionalità della previsione,* l'art. 392 sostanzialmente prevede come mezzi di prova tutti quelli che, a causa dello scorrere del tempo, sarebbero esposti al rischio di inquinamento, modificazione, alterazione naturale o indotta, scomparsa. Così si potrà sentire con la particolare procedura ivi dettata, un teste che potrebbe essere intimidito, minacciato ovvero impedito per una grave malattia dalla quale sia affetto; svolgere una perizia su cose soggette a deterioramento; assicurare una ricognizione che, per il trascorrere del tempo, potrebbe risultare non più fattibile.

La riforma dell'art. 392 ha comunque previsto che l'esame dell'indagato o di persona indagata per reato connesso possa avvenire senza che ricorra la circostanza della non rinviabilità dell'atto al dibattimento per infermità, impedimento, minaccia o subordinazione. In tal modo si rende possibile in ogni caso l'esame dell'indagato con le forme dell'incidente probatorio onde rendere l'atto utilizzabile per il dibattimento.

La nuova legge sulla *violenza sessuale* ha introdotto il comma I-bis nell'art. 392 prevedendo che quando si procede per reati di violenza sessuale o di pedofilia e necessiti acquisire la *testimonianza* di un *minore di anni 16,* è possibile avanzare richiesta di incidente probatorio, anche fuori da presupposti tassativamente previsti dall'art. 392. In tal caso l'incidente si svolge con particolari modalità, tendenti a non traumatizzare il minore *(c.d audizione protetta).*

Proprio perché l'atto è compiuto da un giudice, alla presenza del P.M. e del difensore, con la procedura prevista per la sua acquisizione in dibattimento, esso ha piena validità in giudizio.

L'incidente probatorio è svolto con le forme stabilite per il dibattimento (art. 401). Tuttavia la persona indagata e quella offesa hanno diritto di assistere solo quando si deve procedere all'esame di un testimone o di altro soggetto: negli altri casi la loro presenza è condizionata all'autorizzazione del giudice.

4.2) La testimonianza

- Nozione:

Narrazione che un soggetto rende, sotto giuramento, davanti al giudice, su fatti e circostanze rilevanti per il giudizio in corso. Ogni persona ha la capacità processuale di testimoniare, eccetto i minori di anni 14, gli incapaci di intendere e di volere, i malati di mente.

Hanno la facoltà di astenersi dal deporre:

? i prossimi congiunti dell'imputato, quando però non abbiano presentato denuncia;
? persone legate all'obbligo del segreto; (sacerdoti, avvocati, medici, consulenti di parte);
? giornalisti professionisti;

- Modalità di assunzione della testimonianza:

? il testimone va ammonito dal Giudice in relazione all'obbligo di dire la verità e, se maggiore degli anni 14, deve rendere la dichiarazione di cui all'art. 497, la cui inosservanza, comporta la nullita' della testimonianza;

? le domande vanno rivolte su fatti specifici (art. 499);
? il testimone deve essere sentito sui fatti oggetto di prova, e non può deporre sulla moralità dell'imputato o sulla personalità della persona offesa, salvo che si tratti di fatti specifici, idonei a qualificarne la personalità in relazione al reato e alla pericolosità sociale (art. 194, comma 1);
? il testimone non può deporre su voci correnti, esprimere apprezzamenti personali (art. 194, comma 3);
? se riferisce fatti appresi da altri *(testimonianza indiretta), deve* riferirne i nomi, perché il giudice possa sentirli direttamente, citandoli anche d'ufficio. In caso contrario, le dichiarazioni riferite sono inutilizzabili, salvo che la citazione risulti impossibile per morte, infermità o irreperibilità (nel qual caso il giudice valuterà anche la *testimonianza de relato):* art. 195;
? ufficiali e agenti di p.g. non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese da altre persone (confidenti) e acquisite in fase di indagini, (cfr. sent. N. 32 e 36 del 2002 Cort. Cost.);
? il testimone non può essere sentito su dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento dall'indagato-imputato (art. 62);
? il testimone non può deporre su fatti coperti dal segreto, dei quali sia venuto a conoscenza dalle persone tenute al segreto (art. 195, comma 5);
? il testimone non è tenuto a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale (art. 198, comma 2);
? il testimone può servirsi di documenti da lui redatti, in aiuto della memoria, solo su autorizzazione del Giudice (art. 499 comma 5);
? al testimone possono contestarsi le sue precedenti dichiarazioni, ma solo dopo che ha deposto sul fatto (art. 500, comma 2).

- Prerogative di alcuni testimoni

Presidente della Repubblica:
- l'assunzione della sua testimonianza ha luogo nella sua sede istituzionale;
- Presidenti delle Camere;
- Presidente del Consiglio;
- Presidente della Corte Costituzionale;
- l'esame nel loro domicilio istituzionale è subordinato ad un'espressa richiesta.

- Agenti diplomatici:
la testimonianza è raccolta secondo le convenzioni e le consuetudini internazionali.

4.3) Perizia e consulenza tecnica

A questo mezzo di prova deve farsi *obbligatoriamente* ricorso quando si tratti di acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche (art. 220). A differenza del testimone che non può esprimere giudizi, il compito del perito è proprio questo, essendo chiamato a fornire un giudizio tecnico qualificato.
Il perito è nominato dal giudice, che lo sceglie nell'apposito albo; mentre il consulente e' nominato dalle parti processuali. Le stesse possono ricusare il perito che versi in uno stato di non imparzialità e possono controllarne l'operato nominando dei propri

consulenti tecnici (in numero non superiore ai periti). Questi ultimi possono partecipare alle operazioni compiute dal perito e presentare al giudice o direttamente al perito, osservazioni e riserve, nonché procedere direttamente all'esame della persona, della cosa o del luogo, oggetto di perizia.
Nell'esecuzione della perizia, il giudice non può disporre o consentire che vengano adottate misure che incidano sulla libertà personale dell'imputato o di terzi (es. non può essere imposto l'esame del DNA: Corte Cost. 9-7-1996, n. 238).

4.4) Confronto
È un atto a partecipazione pluripersonale in quanto trae origine da un contrasto fra le dichiarazioni rese da più parti (persone informate sui fatti), o più testimoni, ovvero da una parte (imputato) o da un testimone: esso consiste nell'esame degli stessi eseguito congiuntamente e nel loro contraddittorio, allorché vi sia disaccordo su fatti e circo-stanze.

4.5) Ricognizione
Questo mezzo di prova è diretto all'individuazione di persone, cose o altre realtà sensoriali (artt. 213 e ss.), ad opera di un soggetto chiamato in sede processuale a riconoscere persone ed oggetti già caduti sotto i suoi sensi e la disciplina delle modalità di procedimento è molto dettagliata.
Può essere:
- personale (art. 213), se riguarda le persone;
- reale (art. 215), se riguarda oggetti;
- di altro tipo (art. 216), se si riferisce a voci, suoni o quant'altro sia oggetto di percezione sensoriale.
Tale atto, se compiuto nel corso delle indagini preliminari, ha la denominazione di "*individuazione di persone o di cose"* (art. 361).

4.6) Esperimento giudiziale
Esso ricorre ogni qual volta si debba accertare se un fatto possa essere avvenuto in un determinato modo (art. 218). A tal fine si sperimenta la ripetizione dell'accaduto cercando di riprodurre, per quanto possibile, la situazione in cui esso sarebbe avvenuto, con le modalita''di tempo, luogo ed ora.
Es: ricostruzione scenografica sul luogo del delitto, della posizione dell'omicida rispetto alla vittima.

4.7) Documenti
A mente dell'art. 234, sono tali tutti gli scritti o gli altri documenti che con qualsiasi mezzo (fotografia, cinematografia, fonografia o qualsiasi altro mezzo) rappresentino fatti, persone o cose.
Il nuovo codice recepisce una nozione limitativa di «documento», intendendo per tali *tutti quelli formati fuori del procedimento nel quale si chiede o si dispone che vi facciano ingresso.* Non saranno, perciò, «documenti» i verbali, ancorché acquisibili nel fascicolo del dibattimento, relativi ad operazioni o ad atti compiuti nella fase delle indagini preliminari.
Condizioni di ammissibilità dei documenti:
- accertata "paternità" del documento (è vietata l'acquisizione di documenti anonimi) a meno che costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall'imputato (art. 240);

- assenza in esso di voci correnti nel pubblico, ovvero di informazioni sulla moralità dell' imputato, dei testimoni, etc. (art. 234).

Per quanto riguarda i verbali di prove assunte in altro procedimento penale o in un giudizio civile definito con sentenza che abbia acquisito autorità di cosa giudicata (art. 238);

- se acquisite in incidente probatorio o nel dibattimento penale, tali prove possono essere utilizzati contro l'imputato soltanto se il suo difensore ha partecipato all'assunzione della prova o se nei suoi confronti fa stato la sentenza civile (art. 238, comma 2 bis, come modificato dalla legge 63/2001);
- al di fuori dei casi su menzionati i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati nel dibattimento soltanto nei confronti dell'imputato che vi consenta; in mancanza di consenso, detti verbali possono essere utilizzati per le contestazioni previste dagli articoli 500 e 503.

4.8) Esame delle parti

Si tratta di un mezzo di prova tendente ad assumere *informazioni da soggetti qualificati come «parti»* (art. 208).

Tali sono *l'imputato,* la parte *civile* (purché non sia testimone), il *responsabile civile e civilmente obbligato,* che possono essere variamente sentiti nella fase delle indagini preliminari, ma la cui dichiarazione costituente «prova» viene definita «esame» perché *svincolata dagli obblighi che incombono ai testimoni.*

Infatti nessuna parte ha il dovere di sottoporsi all'esame (e al conseguente contro-esame), perché l'art. 208 prevede che sia esaminata se *ne fa richiesta o se vi consente:* del suo eventuale rifiuto non possono trarsi deduzioni sfavorevoli.

La parte che accetta l'esame deve rispondere alle domande che le vengono rivolte, essendo autorizzata a non farlo solo quando potrebbe emergere una sua responsabilità penale; tuttavia, se non risponde in casi diversi da questo, se ne da atto nel verbale perché la circostanza è comunque valutabile dal giudice. Se la parte esaminata è diversa dall'imputato, vale il principio dell'inutizzabililà delle dichiarazioni *de relato* prive della possibilità di riscontro (art. 209, che richiama l'art. 195).

Nella fase delle indagini preliminari, quando viene ascoltato l'indagato, tale atto assume la denominazione di *interrogatorio* (es. artt. 294, 375, comma 3; 391, comma 3).

4.9) Esame di persona imputata in un procedimento connesso (artt. 197 bis e 210)

La disciplina relativa all'esame delle persone imputate in procedimento connesso è stata recentemente innovata dalla legge 63/2001, creando un'inedita figura di imputato-testimone e riducendo considerevolmente l'area del diritto al silenzio in relazione alle dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilità altrui.

In particolare l'articolo 197 bis regola l'esame delle persone imputate in un procedimento connesso, *ex* art. 12 o per un reato collegato a quello per cui si procede, purché si tratti di collegamento probatorio *ex* art. 371, comma 2, lettera *b).*

Questi soggetti possono essere sempre sentiti come testimoni quando nei loro confronti sia stata applicata sentenza irrevocabile di condanna, proscioglimento o applicazione di pena patteggiata. In tal caso dovranno essere assistiti da un difensore.

In ossequio al principio *nemo tenetur se detegere,* i testimoni che siano stati condannati nel procedimento connesso o per reato collegato, non possono essere obbligati a deporre se nel precedente giudizio avevano negato la propria responsabilità o non avevano reso alcuna dichiarazione.

La norma va altresì posta in relazione con l'art. 64, comma 3, lettera c), laddove il legislatore ha stabilito che l'indagato, nel momento in cui acconsente a sottoporsi ad interrogatorio, assume l'ufficio di testimone, previo avvertimento, in relazione alle dichiarazioni concernenti la responsabilità di altri.
Tale ufficio, limitatamente alle c.d. chiamate di correo, viene ricoperto anche dall'imputato in un procedimento connesso , ex art. 12, comma 1, lettera c) o per un reato collegato ex art. 371, comma 2, lettera b).
In ogni caso le dichiarazioni rese da questi soggetti non possono essere utilizzate contro di loro nell'ambito dei procedimenti penali a loro carico, in quelli di revisione della sentenza di condanna e nei relativi giudizi civili e amministrativi.

Restano invece esclusi dall'assunzione dell'ufficio di testimone, in ordine alle dichiarazioni erga alios, tutti i soggetti cui si rivolge l'art. 210, ovvero :

a) le persone imputate in un procedimento connesso *ex* art. 12, comma 1, lettera a) o per un reato collegato *ex* art. 371 comma 2, lettera *b),* nei confronti delle quali si procede o si è proceduto separatemente e che non possono assumere l'ufficio di testimone ai sensi dell'art. 197 bis;
b) gli imputati in procedimento connesso *ex* art. 12, comma 1, lettera c) o per un reato collegato *ex* art. 371 comma 2, lettera *b),* che, prima della definizione del processo a loro carico con sentenza irrevocabile, e avvertiti a norma dell'art. 64, comma 3, lettera c, abbiano scelto, nella fase predibattimentale, di non rendere dichiarazioni concerenenti la responsabilità di altri . A questi ultimi soggetti è riconosciuta, nel corso del dibattimento, la facoltà di scegliere, una volta avvertiti ex art. 64, comma 3, se rendere dichiarazioni contra alios, assumendo, in caso positivo, la qualifica di testimone (cfr. art. 210, comma 6), fatte comunque salve tutte le garanzia previste dall'art. 197 bis a tutela della propria posizione;
c) gli imputati nel medesimo procedimento, quando sono esaminati su fatti concernenti la responsabilità di altri (ossia di coimputati), sempre che tali fatti siano oggetto delle loro precedenti dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria delegata (Corte Cost., sent. 2-11-1998, n.361).

La disciplina contenuta nell'art. 210 — da leggersi in stretta correlazione con l'art. 513 comma 2 - si ispira anch'essa al principio *nemo tenetur se detegere,* contemperandolo (dopo l'intervento della Corte Costituzionale con sentenza 2-11-1998, n. 361) col principio di non dispersione della prova. Gli imputati in un procedimento connesso* sono dalla legge collocati in una posizione intermedia tra l'imputato e il testimone: come normali testimoni, essi hanno l'obbligo di presentarsi al giudice — il quale, ove occorra, può ordinarne l'accompagnamento coattivo — ma, al pari delle altre parti private, sono necessariamente assistiti da un difensore. Essi possono avvalersi della facoltà di non rispondere, ma, se hanno reso dichiarazioni durante le indagini preliminari o nell'udienza preliminare o in altri procedimenti, il rifiuto di rispondere comporterà, in mancanza dell'accordo delle parti, l'utilizzabilità di tali precedenti dichiarazioni ai fini delle contestazioni (cfr. art. 500 e 503) e la conseguente acquisizione delle stesse nel fascicolo per il dibattimento (art. 513 comma 2, così come corretto dalla Corte Cost. con la citata sent. 361/1998).

*E'opportuno precisare che la disciplina contenuta nell'art. 513, comma 2 (il c.d. meccanismo delle contestazioni acquisitive), a seguito della modifica intervenuta con la L. 63/2001, si applica soltanto ai soggetti indicati nel comma 1 dell'art. 210 (la categoria di imputati sopra menzionati sotto la lettera a). Riguardo ai coimputati nel medesimo procedimento (i soggetti sopra indicati alla lettera c), deve ritenersi applicabile la disciplina del comma 1 dell'art. 513. Pertanto, a fronte dell'impossibilità del loro

esame in sede dibattimentale, le precedenti dichiarazioni da questi rese potranno essere utilizzate nei confronti di altri soltanto con il loro consenso, salvo che nel corso del dibattimento emergano elementi concreti per ritenere che il coimputato sia stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinchè non deponga o deponga il falso.

VII CAPITOLO

Le misure cautelari

1) Premessa

Il quarto libro del codice è interamente dedicato alle misure cautelari, provvedimenti adottati dall'Autorità Giudiziaria, sia nel corso delle indagini preliminari che nella fase processuale, caratterizzati dalla finalità cautelare, ovvero dallo scopo di difendere valori socialmente rilevanti.
Nella prospettiva di un altrettanto adeguata tutela degli irrinunciabili diritti di libertà individuale e di difesa (spesso ingiustamente compressi da un uso distorto delle misure cautelari) ha visto la luce, dopo un travagliato iter processuale la legge 8 agosto 1995, n. 332 contenente *" Modifiche al codice di procedura penale* in *tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa"*.
Le successive numerose modifiche apportate alla materia dalle leggi 144/2000, 4/2001, 45/2001, 63/2001 e 128/2001 , non hanno sostanzialmente alterato le principali innovazioni introdotte con la riforma del 1995, l'analisi della quale ritengo opportuna per meglio comprendere i principi sottesi al quarto libro del codice di rito.
L'obiettivo dichiarato era quello di orientare il sistema secondo direttive più efficacemente garantistiche, nel caso di specie, ridimensionando il fenomeno delle «manette facili» anche se è stata sottolineata quasi unanimemente la timidezza del legislatore nel tradurre i propositi garantistici in efficaci *prescrizioni normative.*
La legge di riforma ha operatoin una duplice prospettiva: *direttamente,* sulla disciplina delle misure cautelari; *indirettamente,* rafforzando le ragioni della difesa, soprattutto nella fase delle indagini preliminari, li dove apparivano sacrificate spesso alle esigenze dell'accusa. Per fare un cenno ai tratti salienti di detta riforma possono segnalarsi:

nella prima prospettiva dì maggiore garanzia della libertà individuale:
— l'ammissibilità della custodia cautelare solo per i reati puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni (art. 280 comma 2) e sempre che il giudice non ritenga di dover concedere la sospensione condizionale della pena;
— l'obbligatorietà della custodia cautelare carceraria solo per i delitti di associazione mafiosa ex art. 416 *bis c.p.* e non per altri reati (art. 275 comma 3);
— la nullità della misura cautelare che non indichi adeguatamente i gravi motivi e le esigenze cautelari in base a cui e' emessa (art. 292, comma 2);
— la nullità dell'ordinanza che dispone la misura cautelare, in caso di mancata valutazione degli elementi a favore e a carico dell'imputato (art. 292 comma *I ter);*
— la limitazione della durata massima della carcerazione preventiva a 6 anni (art. 303, comma4 lett.c) e della custodia per esigenze probatorie a 30 giorni (90 in caso di proroghe) (art. 301 comma *2bis,2 ter);*

— la commisurazione dei termini, nel caso di più ordinanze di carcerazione preventiva nei confronti dello stesso indagato, all'imputazione più grave con decorrenza, tuttavia, dalla prima (art. 297 comma 3);
— la sospensione dei termini di decorrenza, per impedimento dell'imputato e del difensore, anche durante l'udienza preliminare (art. 304);

nella seconda prospettiva (di maggiore garanzia del diritto di difesa):
— la riduzione da 7 a 5 giorni del termine massimo per dilazionare i colloqui tra indagati e difensore (art. 104, comma 3),
— la precedenza, nell'interrogatorio dell'indagato, da parte del G.I.P. rispetto al P.M. (art. 294, comma 6).
— la inutilizzabilità degli interrogatori, rilasciati fuori udienza, non fonoregistrati o videoregistrati (art. 141bis);
— la libertà di accesso al registro delle notizie di reato, salvo che si tratti di indagini relative a reati di criminalità organizzata o sussistano specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine (art. 335, commi 3, 3 bis):
— il divieto di arresto della persona richiesta di fornire informazioni al P.M. nell'ipotesi che fornisca informazioni false o rifiuti dì fornirle (art. 381, comma 4 bis);
- sospensione del procedimento nei confronti di colui che rende false informazioni al P.M., fino alla conclusione del procedimento di primo grado (art. 371 bis, comma 2, c.p.).

2) Caratteristiche generali

Le misure cautelari presentano i seguenti caratteri:
— rispetto della riserva di legge;
— carattere tassativo delle misure;
— tipicità delle misure;
— finalità cautelare;
— applicazione da parte del giudice;
— discrezionalità tecnica nell'adozione delle misure.
Quando il P.M. chiede l'applicazione di una misura cautelare, quale che essa sia, il giudice deve operare una valutazione complessa, tenendo conto di tutti i parametri previsti dalla legge: ove riscontri la sussistenza di un'esigenza cautelare, è obbligato all'applicazione di una misura, che dovrà scegliere seguendo altri parametri (anch'essi previsti dalla legge: c.d. criteri di scelta), per cui opportunamente si afferma che trattasi di «discrezionalità tecnica».

Misure cautelari			- custodiali	- arresti domiciliari (art.284) -custodia in carcere (art.285) - custodia in luogo di cura (art.286)
		-coercitive (sopprimono o limitano la libertà personale)		
	-personali (limitano la libertà personale)		- non custodiali	- divieto di espatrio (art. 281) - obbligo di presentazione alla P.G. (art.282) - Divieto e obbligo di dimora (art.283) -allontanamento dalla casa familiare (art. 282 bis)
		- interdittive (limitano taluni diritti e facoltà personali)	- sospensione della potestà di genitore - sospensione da un pubblico ufficio o servizio -divieto di esercitare determinate attività	
	- reali (incidono sul patrimonio)	-sequestro conservativo (art.316) -sequestro preventivo (art.321)		

3) Le misure cautelari personali (coercitive e interdittive)

Condizioni:
1) delitto (e non contravvenzione: artt. 280-287);
2) pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a 3 anni per le misure coercitive diverse dalla custodia cautelare in carcere (art. 280 comma 1) e per le misure interdittive (art. 287); pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni per la custodia cautelare in carcere (art. 280 comma 2), salvo che si sia trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare (art. 280, comma 3);
3) gravi indizi di colpevolezza (art. 273);

4) sussistenza di almeno una delle seguenti esigenze cautelari (art. 274);
a) specifiche ed inderogabili esigenze probatorie relative ad un *pericolo di inquinamento probatorio concreto ed attuale* (non individuabile nel rifiuto dell'indagato o dell'imputato di rendere dichiarazioni, ne' nella mancata ammissione di addebiti), fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio) (art. 274 lett. a); in questa ipotesi la custodia cautelare non può avere durata superiore ai trenta giorni (salvo che la custodia riguardi i reati indicati dall'alt. 407 comma 2 lett- *a)* e reati che impongono indagini complesse) (art. 301 comma *2 bis)* ed è prorogabile due volte fino ad un massimo di 90 giorni (art. 301 comma *2 ter);*.
b) fuga o pericolo di fuga (quando la pena applicabile in concreto superi i due anni di reclusione: anche in tale caso le esigenze cautelari devono fondarsi su circostanze espressamente indicate) (art. 274 lett. *b):*
c) *reiterazione del reato* (soggetto pericoloso che, se lasciato libero, potrebbe commettere nuovamente reati della stessa indole).
Tutela della collettività dal pericolo di commissione di:
- gravi delitti di violenza o con armi;
- delitti contro ordine costituzionale
- delitti di criminalità organizzata
- delitti della stessa specie (purché punibili con pena non inferiore nel massimo a 4 anni)

Criteri di scelta (art. 275):
- *adeguatezza* rispetto alle esigenze cautelari (art. 275, comma 1), da verificarsi anche successivamente (art. 299);
- *proporzionalità* rispetto all'entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata (art. 275, comma 2). Inoltre, a norma del comma 1 bis dell'art. 275, il giudice, contestualmente a una sentenza di condanna, deve condurre l'esame delle esigenze cautelari tenendo conto dell'esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti dai quali, a seguito della sentenza, possa emergere taluna delle esigenze cautelari indicate nell'art. 274, lettere b) e c9.
- per la custodia cautelare, *non concedibililà della sospensione condizionale della pena* (art. 275 comma *2bis)*
- gradualità nella scelta (art. 275 comma 3: la custodia cautelare è *extrema ratio),*
- *obbligatorietà*, nel caso in cui si proceda per i delitti di associazione mafiosa (art. 416 bis c.p.) o per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 41*6 bis c.p.* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari (art. 275. comma 3).

Particolari condizioni soggettive (art. 275, commi 4 e 4 bis)
Non può disporsi la custodia in carcere, salvo esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, nei confronti di:
- donna incinta;
- madre di prole inferiore a 3 anni con lei convivente;
- padre, se la madre è deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;
- ultrasettantenne;.
- malati affetti da AIDS conclamata;
- malati terminali o gravi.

Determinano limitazioni delle libertà o facoltà personali e possono andare da un livello massimo (custodia in carcere) ad un livello più modesto (misure interdittive).

4) Applicazione ed estinzione delle misure cautelari

Si è già detto che *l'applicazione* della misura avviene con *provvedimento del giudice, su richiesta del P.M.* La nuova formulazione del primo comma dell'art. 291 prevede che il P.M. debba trasmettere al giudice, unitamente alla richiesta di applicazione di una misura cautelare, non soltanto gli *elementi* che sono a fondamento di essa, ma anche quelli *«a favore dell'imputato* e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate». Non solo. La legge consente al giudice di applicare una misura meno grave, quando, pur riconoscendo la sussistenza delle esigenze cautelari prospettate dal P.M., ritenga che la misura cautelare da questi proposta sia eccessiva. Si sottrae cosi il giudice all'alternativa secca (che avrebbe dovuto garantire la sua terzietà) di applicare la misura richiesta o di non applicarne alcuna, anche quando il P.M. attribuisca carattere vincolante alla sua richiesta.
Il provvedimento applicativo assume la forma di *ordinanza motivata* che dovrà contenere, a pena di nullità, tutti gli elementi indicati nell'art. 292.
Con l'obiettivo di costringere il giudice ad un attento controllo sulla sussistenza delle condizioni di applicabilità delle misure cautelari, l'art. 9 della legge di riforma ha notevolmente inciso sulla previsione dell'art. 292 con l'indicazione di elementi ulteriori, tramite i quali il giudice deve, ad esempio, tenere conto del tempo trascorso dalla commissione del reato, dalla personalita' del reo, dalle sue condizioni economiche e sociali.
Interessante, e' notare che i requisiti dell'ordinanza sono ora previsti a titolo di nullità rilevabile d'ufficio; inoltre, il comma *II ter, dello stesso articolo,* stabilisce la nullità (non rilevabile d'ufficio forse per una dimenticanza del legislatore) dell'ordinanza che non contenga la valutazione degli elementi a carico e a favore dell'imputato, riconducibili sia alle indagini del P.M., ex art. 358, sia all'attività investigativa del difensore.
All'esecuzione dell'ordinanza dovrà seguire l'interrogatorio della persona che vi è assoggettata: tale *interrogatorio,* c.d. di *garanzia,* è stato notevolmente modificato dalla riforma che lo ha, innanzitutto, reso *necessario* a seguito di qualsivoglia misura cautelare e non più della sola custodia cautelare. Esso deve intervenire nel termine di dieci giorni (art. 294, comma 1 *bis),se si tratta di altro tipo di misura,* se al contrario si tratta di custodia cautelare in carcere resta fermo il più breve termine di 5 giorni (salvo che il P.M. non richieda che esso avvenga nel termine di 48 ore per evitare pregiudizio alle esigenze investigative *ex* art. 294, comma *I ter)* (art. 294 comma 1). L'obbligo dell'interrogatorio sussiste non solo nella fase delle indagini preliminari (fase durante la quale, com'è ovvio, sarà il G.I.P. a procedere all'interrogatorio), ma anche allorché la misura venga eseguita dopo l'esercizio dell'azione penale fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento; così dispone l'art. 2 del D.L. 22-2-1999, n. 29, convertito con modificazioni in L. 21-4-1999, n. 109 sostituendo la parte iniziale dell'art. 294 comma 1, già dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale, una prima volta con sent. 3-4-1997, n. 77, e una seconda volta con sent. 17-2-1999, n. 32.
Si confronti l'art. 294 comma *4 bis,* riguardo alla competenza a procedere all'interrogatorio in caso di misura cautelare disposta — dopo la materiale trasmissione degli atti al giudice dibattimentale — dalla corte di assise o dal tribunale collegiale. In

ogni caso, ed è questa la novità più rilevante, *l'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare da parte del pubblico ministero (interrogatorio investigativo) non può mai precedere l'interrogatorio del giudice (interrogatorio di garanzia)* (art. 294 comma 6). Tale disciplina non si applica, comunque alle ipotesi di arresto in flagranza e di fermo. A pena di inutilizzabilità, l'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare deve essere riprodotto *con fonoregistrazione o videoregistrazione* (art. *141bis).*
Attesa la finalità cautelare ed il carattere contingente delle misure, queste *possono essere* revocate *o* modificate *dal giudice quando vengano meno o mutino le esigenze che le hanno determinate* (art. 299). Opportuna è parsa ai primi commentatori della riforma la facoltà attribuita al giudice, richiesto di modificare o di revocare una misura cautelare, di procedere ad un nuovo interrogatorio della persona che vi è sottoposta; facoltà che si tramuta in obbligo allorquando sia l'imputato a richiedere l'interrogatorio oppure quando la richiesta di revoca a modifica si fondi su elementi nuovi o diversi da quelli già valutati (art. 299 comma 3ter).

5) Latitanza

Nel caso di *mancata esecuzione per irreperibilità* della persona da sottoporre alla misura cautelare, l'art. 295 prevede che a seguito del *verbale di vane ricerche* il giudice dichiari la latitanza del soggetto quando la misura era di tipo coercitivo, ma non necessariamente custodiale (sono infatti esclusi solo l'obbligo di presentazione alla p.g. ovvero il divieto di dimora *ex* art. 296). Le notifiche al latitante si effettuano presso il difensore d'ufficio o di fiducia (art 165).

6) Custodia cautelare - termini massimi

Per evitare che un imputato rimanga in stato di custodia cautelare a tempo indefinito (in attesa di sentenza definitiva di condanna o di assoluzione), l'art. 303 (recentemente modificato dalle leggi 144/2000 e 4/2001) prevede dei termini massimi (di fase e complessivi) entro cui devono intervenire dei provvedimenti giurisdizionali (es. il rinvio a giudizio, la sentenza di primo grado etc.) in difetto dei quali la misura perde efficacia e l'imputato deve essere liberato.
La durata dei termini massimi è modellata secondo *due criteri:* lo *stadio procedimentale e* la *gravità del delitto* per cui si procede. Entrambi concorrono a determinare la durata massima della custodia cautelare in ciascuno stadio per quello specifico delitto. In ordine allo stadio procedimentale sono individuati: un *termine di fase interno* che limita la durata massima della custodia per ciascun segmento del processo; un *termine omni comprensivo* (detto anche globale), correlato all'intero procedimento, di durata massima della custodia.
Tra le modifiche apportate dalle su menzionate leggi del 2000 e 2001, si segnala in particolare l'adeguamento dei termini di custodia cautelare alla fase del giudizio abbreviato, la cui definizione, a seguito della riconosciuta possibilità di effettuare integrazioni probatorie su richiesta dell'imputato o del suo difensore, può comportare tempi lunghi.
Per una più efficace e agevole comprensione dell'articolata normativa in esame, si rinvia agli schemi delle pagine seguenti:

Fase delle indagini preliminari (dall'inizio della custodia cautelare alla data di emissione del provvedimento che dispone il giudizio, o dell'ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato, o della sentenza di patteggiamento (art. 303, comma 1, lettera a).

Pena edittale	**Termine massimo di custodia cautelare**	**Aumenti consentiti**	**Proroghe consentite**
Non superiore nel massimo a 6 anni	3 mesi	nessuno	Termine assegnato per la perizia – max 45 giorni (cfr. art. 305, commi 1 e 2)
Superiore nel massimo a 6 anni (con esclusione dei delitti ex art. 407, comma 2, lettera a)	6 mesi	nessuno	Termine assegnato per la perizia – max 3 mesi (cfr. art. 305, commi 1 e 2)
Superiore nel massimo a 6 anni (delitti ex art. 407, comma 2, lettera a)	1 anno	nessuno	Termine assegnato per la perizia – max 6 mesi (cfr. art. 305, commi 1 e 2)
Non inferiore nel massimo a 20 anni o ergastolo	1 anno	nessuno	Termine assegnato per la perizia – max 6 mesi (cfr. art. 305, commi 1 e 2)

Giudizio di primo grado abbreviato (dall'emissione dell'ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato, o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia, alla pronuncia della sentenza di condanna (art. 303, comma 1, lettera b bis).

Pena edittale	**Termine massimo di custodia cautelare**	**Aumenti consentiti**	**Proroghe consentite**
Non superiore nel massimo a 6 anni	3 mesi	nessuno	Termine assegnato per la perizia (art. 305, comma 1)
Superiore nel massimo a 6 anni, ma non superiore nel massimo a 20 anni	6 mesi	nessuno	Termine assegnato per la perizia (art. 305, comma 1)
Superiore nel massimo a 20 anni o ergastolo	9 mesi	nessuno	Termine assegnato per la perizia (art. 305, comma 1)

Giudizio di primo grado (dalla data di emissione del provvedimento che dispone il giudizio, o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia, alla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado (art. 303, comma 1, lettera b e art. 305).

Pena edittale	**Termine massimo di custodia cautelare**	**Aumenti Consentiti ***	**Proroghe consentite**
Non superiore nel massimo a 6 anni	6 mesi	fino a 6 mesi	Termine assegnato per la perizia (art. 305, comma 1)
Superiore nel massimo a 6 anni, ma non superiore nel massimo a 20 anni	1 anno	fino a 6 mesi	Termine assegnato per la perizia (art. 305, comma 1)
Superiore nel massimo a 20 anni o ergastolo	1 anno e 6 mesi	fino a 6 mesi	Termine assegnato per la perizia (art. 305, comma 1)

* (art. 303, comma 1, lettera b – n. 3bis, relativo ai soli delitti ex art. 407, comma 2, lettera a)

Giudizio di appello (dalla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado,dalla sopravvenuta esecuzione della custodia, alla pronuncia della sentenza di condanna in appello (art. 303, comma 1, lettera c).

Pena irrogata	**Termine massimo di custodia cautelare**	**Aumenti consentiti**	**Proroghe consentite**
Non superiore a 3 anni	9 mesi	nessuno	Termine assegnato per la perizia (art. 305, comma 1)
Superiore a 3 anni, ma non superiore a 10 anni	1 anno	nessuno	Termine assegnato per la perizia (art. 305, comma 1)
Superiore a 10 anni o ergastolo	1 anno e 6 mesi	nessuno	Termine assegnato per la perizia (art. 305, comma 1)

Fino alla sentenza irrevocabile (artt. 303, comma 1, lettera d e 305)

Pena irrogata	**Termine massimo ***	**Diminuzione**
Non superiore a 3 anni	9 mesi	Meno la durata dell'aumento eventualmente disposto nel dibattimento di primo grado
Superiore a 3 anni, ma non superiore a 10 anni	1 anno	Meno la durata dell'aumento eventualmente disposto nel dibattimento di primo grado
Superiore a 10 anni o ergastolo	1 anno e 6 mesi	Meno la durata dell'aumento eventualmente disposto nel dibattimento di primo grado

*dalla pronuncia della sentenza di condanna in appello, o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia, senza che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna. Sono consentite proroghe ex art. 305, comma 1.

Durata complessiva dei termini (art. 303, comma 4).

Pena edittale	**Termine massimo**
Non superiore a 6 anni	2 anni
Superiore nel massimo a 6 anni, ma non superiore nel massimo a 20 anni	4 anni
Superiore a 20 anni o ergastolo	6 anni

7) Le Impugnazioni delle misure cautelari personali

Avverso l'ordinanza che applica le misure è possibile, oltre il **ricorso per** cassazione (art. 311), anche il duplice rimedio del *riesame e dell'appello,* che *non sono però cumulativi:*
- **il riesame**, infatti, e' richiesto dall'imputato o dal suo difensore, avverso l'applicazione di una misura coercitiva;
- **l'appello**, invece, può essere proposto dal P.M. (in caso di rigetto della sua richiesta di misura cautelare personale) ovvero dall'imputato e dal suo difensore (in caso di applicazione di una misura interdittiva ovvero di rigetto di richiesta di revoca, modifica, sostituzione od estinzione di una misura).

VIII CAPITOLO

Le parti processuali. Il difensore

1) I soggetti processuali

Generalità
In relazione alla vicenda processuale si rilevano diverse categorie di persone:

A) Persone che non sono soggetti nel procedimento
I consulenti tecnici del P.M. e degli avvocati nella fase delle indagini preliminari o i periti del giudice; il personale di cancelleria e segreteria, gli ufficiali giudiziari, i custodi giudiziari, gli interpreti, le persone informate sui fatti ovvero i testimoni; gli ausiliari della P.G. e le persone sottoposte ad atti di perquisizione, ispezione ed altro.
Essi infatti non sono titolari di poteri o diritti in ordine all'oggetto del procedimento, ma svolgono una funzione subordinata e strumentale rispetto ai soggetti processuali.

B) Soggetti
Secondo l'elencazione che ne fa il codice, sono tali il giudice, il pubblico ministero, la polizia giudiziaria, l'imputato, il danneggiato da reato, il responsabile civile, il civilmente obbligato per la pena pecuniaria, l'offeso dal reato, il difensore. Tutti sono caratterizzati dalla titolarità di poteri e facoltà sia nella fase delle indagini preliminari sia nel processo vero e proprio.

C) Parti processuali
La qualità di parte rappresenta la configurazione più intensa degli interessi che si agitano nella vicenda processuale. Sono parti i soggetti nei cui confronti verrà assunta la, decisione giurisdizionale (es. imputato, parte civile).
Sono *parti necessarie* del rapporto processuale il *P.M., l'imputato* (parte sostanziale) ed il suo *difensore* (parte formale): senza di esse il rapporto processuale non sorge, e non può continuare se una di esse venga meno. La qualità di parte necessaria per l'imputato si assume fin dal momento in cui il P.M. formula l'imputazione ai sensi, dell' art. 60, e permane fino al momento della sentenza irrevocabile (art. 648) e può rivivere nelle ipotesi di revisione (art. 629).
La parte civile, il responsabile civile e il civilmente obbligato per la pena pecuniaria, nonché i loro rispettivi difensori, sono *parti eventuali* ed accessorie, nel senso che la loro presenza è solo accidentale, se ed in quanto si verifichino certe condizioni (esercizio dell'azione civile nel processo penale; chiamata di colui che deve rispondere dei danni civili cagionati dall'imputato).
Come si vede, non sempre tali condizioni sussistono, per cui consegue che tali parti possono anche mancare, senza che ciò incida sul rapporto processuale penale.
La qualità di parte si acquista in conseguenza dell'esistenza di un processo, per cui sarà necessario che il P.M. eserciti l'azione penale perché sorgano i poteri e le facoltà riconosciute alle parti.

Questa osservazione chiarisce anche il senso dell'affermazione secondo la quale nel nuovo processo vige il principio della *parità delle parti*.
Con il termine «parte» inteso in senso stretto, si indica il soggetto che agisce nel processo. Infatti nella fase delle indagini il P.M., non ancora parte, ha una serie di facoltà che esprimono la sua supremazia sull' indagato; entrati nella fase processuale, ed acquisita la qualità di parte, il P.M. è equiparato alla parte – imputato, nonche' al suo difensore.

D) Soggetti ma non parti
Non sono parti nel processo il giudice, la polizia giudiziaria, la persona offesa dal reato gli enti esponenziali di interessi lesi dal reato.
Il giudice infatti, per definizione *super partes,* deve restare estraneo agli interessi in conflitto *(nemo iudex in causa propria), dovendo poter* svolgere la funzione arbitrale con assoluta imparzialità.
La *polizia giudiziaria* svolge importanti funzioni di collaborazione con il P.M. nella fase delle indagini preliminari, ed in forza dei poteri e delle facoltà riconosciutele dalla legge è senz'altro qualificabile quale soggetto processuale. Una volta esercitata l'azione penale, però, la P.G. resta estranea allo svolgimento del processo, limitandosi ad eseguire solo gli ordini che le vengono impartiti dall'autorità giudiziaria (nozione nella quale il legislatore accomuna tanto il P.M. quanto il giudice).
La *persona offesa dal reato* solo in alcuni casi coincide con il danneggiato. Per convincersi di ciò si pensi all'ipotesi di un omicidio: la persona offesa dal reato è la vittima (defunta), mentre i danneggiati saranno i suoi eredi a titolo universale.
Solo nel caso in cui vi sia la predetta coincidenza, la persona offesa dal reato potrà costituirsi parte civile per conseguire il risarcimento e le restituzioni, del danno causato.
Gli enti esponenziali di interessi diffusi lesi dal reato non assumono mai veste di parte, non essendo i titolari dei beni giuridici violati concretamente (artt. 91, 92, 572 e 576)

2) La persona sottoposta ad indagini

Se, quindi, è solo nella fase «processuale» che può aversi un imputato (l'incidente probatorio non costituisce eccezione, in quanto è appunto una fase processuale anticipata) e se è vero che la legge ha inteso ritardare il più possibile l'attribuzione di tale qualità, consapevole dei costi umani ed economici che l'acquisizione formale di tale *status* comporta, non va taciuto però che si è dato vita ad un meccanismo di garanzie che operano anche prima del sorgere di tale *status.*
L'art. 61, infatti, estende «diritti e garanzie» previsti per l'imputato anche alla *persona sottoposta alle indagini preliminari.* Si è preferita questa perifrasi descrittiva al termine «indiziato», volendosi evitare la creazione di «pregiudizievoli etichette formali» in fondo non necessarie. Va però notato come il termine non risulti assente dal codice, facendosi ad esso richiamo nell'art. 384 relativo al fermo.
La qualità di indagato o indiziato di reato può sorgere anche antecedentemente all'invio dell'informazione di garanzia.

2.1) Alcune definizioni importanti:

- *L'informazione di garanzia*

Consiste in un atto che il P.M. invia per posta all'indagato non dall'inizio delle indagini, ma in un momento successivo, *"solo quando"* il pubblico ministero *"deve compiere un atto al quale il difensore ha il diritto di assistere"*. L'intento del legislatore è quello di evitare un'anticipazione strumentalizzata della rivelazione dell'assunzione della qualità di indagato da parte di un soggetto. È dubbio quanto ciò possa essere garantito dalla nuova formulazione, che non appare sostanzialmente diversa dalla precedente la quale imponeva l'invio dell'informazione di garanzia *sin dal compimento del primo atto al quale il difensore aveva il diritto di assistere.*

Pertanto, le indagini preliminari possono svilupparsi senza alcuna preventiva conoscenza da parte dell'indagato, ed anzi, il P.M. può anche decidere di omettere il compimento di atti che comportino la necessità dell'informazione di garanzia, pervenendo in tal modo alla conclusione delle indagini stesse nel termine ordinario di sei mesi, senza che l'indagato sappia alcunché (il periodo massimo di tale «ignoranza» comunque, non potrà superare i sei mesi in quanto la richiesta di proroga del termine delle indagini preliminari deve essere necessariamente comunicata all'indagato *ex* art. 406).

L'informazione di garanzia, che intercorre solo tra P.M. ed indagato (nel senso che non investe il giudice), non mira ad esercitare l'azione penale ma, piuttosto, a *salvaguardare i diritti e le garanzie difensive dell'indagato;* essa svolge, dunque, una *funzione di mera comunicazione* di notizia.

A seguito dell'entrata in vigore della L. 60/2001, sulle modifiche alla difesa d'ufficio, è stato previsto l'obbligo, da parte del P.M., a pena di nullità degli atti successivi, di notificare all'indagato la "comunicazione della nomina del difensore d'ufficio" (art. 369 bis).

Si tratta di un'importante innovazione, in quanto consente alla persona indagata di ricevere informazioni utili, tra le quali si segnalano: l'indicazione delle facoltà (ad esempio quella di nominare un difensore di fiducia) e dei diritti attribuiti all'indagato; l'indicazione degli obblighi nei confronti del difensore d'ufficio nominato; l'indicazione delle condizioni richieste dalla legge per accedere al beneficio del patrocinio a spese dello Stato (informazioni queste ultime poco note ai cittadini).

3) Nozione di imputato

Secondo la concezione classica l'imputato dovrebbe essere soltanto colui nei confronti del quale viene promossa ed esercitata l'azione penale.

Leggendo l'art. 60 del nuovo c.p.p. così come modificato dalla L. 16-12-1999, n. 479, si può verificare come tale nozione sia stata accolta dal legislatore, che ha sancito: «assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena a norma dell'art. 447 comma 1, nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo». Infatti, si è già avuto modo di sottolineare come l'esercizio dell'azione penale, in base al disposto dell'art. 405, coincida proprio con gli atti tipici

indicati nell'art. 60, per cui ne scaturisce che per il nuovo legislatore l'imputato è solo chi è sottoposto all'azione penale.

- *Difesa tecnica*

L'imputato/indagato attraverso l'interrogatorio o le spontanee dichiarazioni, può difendersi dalle accuse rivoltegli. Il codice prevede però che gli sia garantita la difesa tecnica, quella cioè offerta da un difensore scelto di fiducia o nominato d'ufficio dall'autorità giudiziaria, previo accordo con il Consiglio dell'ordine forense che ha il compito di redigere gli appositi elenchi per i difensori d'ufficio.Tale prerogativa, come già visto, deve essergli debitamente comunicata (art. 369 bis).
Inoltre, per rendere effettiva tale difesa tecnica, è previsto che per talune attività di particolare rilevanza la presenza del difensore sia obbligatoria e non meramente facoltativa.

4) La persona offesa dal reato

La persona offesa dal reato è il titolare del bene o interesse protetto dalla norma penale violata con la commissione del fatto- reato.
In quanto tale, può vantare un interesse alla persecuzione penale del reato, e di ciò il legislatore tiene conto, talvolta subordinando alla volontà della persona offesa la procedibilità dell'azione penale (i reati punibili a querela di parte).
La nozione di persona offesa non va confusa con quella di *danneggiato* dal reato. Quest'ultimo è colui il quale ha sofferto un danno, patrimoniale o morale, dal reato, per cui ha possibilità di costituirsi parte civile per ottenere il risarcimento.
Normalmente le due figure, di «persona offesa» e «danneggiato», coincidono nello stesso soggetto. Talvolta, però, non è così: ad es. persona offesa nel delitto di omicidio è la vittima, danneggiati sono i congiunti superstiti.
Pertanto, a differenza del danneggiato, che è parte potenziale nel processo, potendosi eventualmente costituire parte civile, alla persona offesa, a mente dell'art. 90 comma 1, spettano l'esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa espressamente riconosciuti dalla legge.

4.1) Concetto e funzione

Ogni reato che abbia cagionato un danno — patrimoniale o non patrimoniale — obbliga al *risarcimento* il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili (es. art. 2049 c.c.), debbano rispondere per il fatto da lui commesso.
Da ogni fatto antigiuridico costituente illecito penale, infatti, possono scaturire *due responsabilità: penale e civile.*
La *costituzione di parte civile è* lo *strumento processuale* con cui si realizza l'*inserimento nel processo penale di un' azione tipicamente civilistica* (art. 76).
L'azione civile proposta nella sua sede naturale può essere trasferita nel processo penale finché non sia intervenuta sentenza civile (anche non definitiva). Se invece essa è esercitata dopo la costituzione di parte civile nel processo penale (o dopo la sentenza di I grado), il processo civile resta sospeso fino alla definitività della sentenza penale (art. 75). L'*atto di trasferimento* in sede penale dell'azione civile, già promossa nella sua naturale sede, equivale all'atto *di costituzione di parte civile* nel processo penale. Entrambi sono *sottoscritti* non dal danneggiato, ma dal suo *difensore,* giacché il «jus

postulandi», ai sensi dell'art. 100, compete al difensore, anche sulla base della *procura speciale* a lui conferita dalla parte e autenticata dallo stesso difensore. (art. 122)
L'azione civile può essere esercitata in *sede civile* ovvero in *sede penale*, ma mai in entrambe le sedi *contemporaneamente:* qualora ciò dovesse verificarsi, la soluzione processuale sara' quella di favorire, ove possibile, la *deflazione* del processo penale.
La pretesa sostanziale alla restituzione della cosa dovuta e al risarcimento del danno fa capo, dal "lato attivo", al soggetto danneggiato dal reato e, dal "lato passivo", al colpevole e alle persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il di lui fatto e quindi sono civilmente responsabili.

5) Il rapporto processuale civile nel processo penale

La costituzione di parte civile può avvenire *non prima dell'udienza preliminare* (trattandosi di una *vocatio in judicium»,* occorre che del processo sia investito un giudice) e non oltre la fase degli atti introduttivi al dibattimento.
La costituzione direttamente *in dibattimento* preclude alla parte civile l'esercizio di quelle facoltà previste per la precedente fase di atti preliminari al dibattimento, come la richiesta di citazione dei testimoni, periti e consulenti.

Procedimento:
inizio:
1) La dichiarazione di costituzione è depositata nella cancelleria del Giudice e deve essere notificata alle altre parti; può anche essere presentata direttamente in udienza;
2) Eventuale citazione del responsabile civile, se si intende proporre l'azione anche contro di lui.

sviluppo: Il rapporto è tenuto in vita dall'impulso della parte privata.

cessazione:
Sentenza irrevocabile di condanna;
Sentenza che, chiudendo il processo dichiari il non luogo a procedere o assolva l'imputato;
Ordinanza che escluda la parte civile, su richiesta delle parti (art.80) ovvero d'ufficio (art.81);
Revoca tacita o espressa dalla costituzione.

Richiesta di esclusione della parte civile;
Soggetti che potrebbero richiederla:
l'imputato;
il responsabile civile;
il P.M..

fondamento:
Mancanza di estremi sostanziali;
Mancanza di estremi processuali;
Vizi di forma.

decisione: decide il Giudice con ordinanza non impugnabile.

revoca**:**
E’ la rinuncia della parte civile allo strumento processuale penale e non alla pretesa civile. Tale può avvenire in ogni stato e grado del procedimento. Può essere espressa con dichiarazione fatta personalmente dalla parte e comunicata all’imputato e al responsabile civile in udienza o con atto ad essi notificato, tacita o presunta se la parte civile citata non presenta le conclusioni del dibattimento al momento della discussione finale.

6) La figura del responsabile civile (per il fatto commesso dall'imputato)

L'art. 185 comma 2 c.p. dispone che ogni reato che abbia cagionato un danno obbliga al risarcimento oltre al colpevole, anche «le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto da lui commesso».
Il responsabile civile è colui contro il quale si fa valere la pretesa civilistica alle restituzioni ed al risarcimento del danno prodotto dal fatto commesso.
Normalmente è l’*imputato,* in quanto autore del fatto illecito che ha prodotto il danno, a dover provvedere al risarcimento di esso secondo quanto prevedono in materia le norme del codice civile (artt. 2043 e ss. c.c.).
Tuttavia, proprio la legge civile prevede casi in cui è tenuto al risarcimento anche un *soggetto diverso* da quello (imputato) che ha commesso materialmente il danno; sono i c.d. casi di *responsabilità indiretta,* di cui sono esempi:
— l'art. 2048 c.c. che prevede la responsabilità dei *genitori e tutori* per il danno provocato dai figli o dai pupilli;
— l'art. 2049 c.c. che prevede la responsabilità dei *padroni* e dei *committenti* per il danno prodotto dai loro domestici e commessi, nello svolgimento dei compiti loro affidati;
— l'assicuratore per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli.
Tale soggetto è un coobbligato in solido al risarcimento del danno insieme all'autore del reato, sicché la parte civile avanza la sua pretesa nei confronti di entrambi, a meno che essa non preferisca rivolgersi ad uno solo di essi.
In tutti questi casi la responsabilità civile per il risarcimento è addossata dalla legge a persona diversa da quella che ha materialmente causato il danno.
Il responsabile civile è quindi un *soggetto eventuale* del rapporto processuale civile inserito nel processo penale, nonché *accessorio* rispetto alla parte civile: il responsabile civile è il soggetto passivo della pretesa azionata dalla parte civile, sicché senza questa pretesa non può aversi ne *citazione* ne *intervento volontario* del responsabile civile.

7) L’ inserimento nel giudizio penale del responsabile civile

Può aversi:
? ***mediante citazione a giudizio***, ordinata dal giudice con decreto: il responsabile civile deve costituirsi (art. 83) su istanza della parte civile, ovvero a richiesta del P.M., ovvero ancora a richiesta dell'imputato;

? ***mediante intervento volontario*** se v'è stata costituzione di parte civile non prima dell'udienza preliminare.

8) Esclusione del responsabile civile

Il responsabile civile è escluso dal processo:

? qualora sia revocata tacitamente o espressamente la costituzione di parte civile. In tale caso l'esclusione avviene automaticamente;
? su istanza dello stesso responsabile civile, che sia stato citato. Su tale istanza decide il giudice con ordinanza;
? su istanza del P.M.;
? su istanza dell'imputato;
? su istanza della parte civile;
? d'ufficio, con ordinanza del giudice.

A differenza della parte civile, il responsabile civile *non può revocare* la propria costituzione perché non può sottrarsi volontariamente alla pretesa civilistica avanzata nei *suoi confronti, a meno che, nel processo,* non siano stati raccolti elementi per lui pregiudizievoli. In quest'ultima ipotesi, egli ha la facoltà di ottenere la propria esclusione per evitare una sentenza penale di condanna.
Le *ordinanze* di esclusione del responsabile civile dal giudizio penale non pregiudicano il successivo esercizio dell'azione civile, nella sede competente. L'esercizio dell'azione civile è *precluso,* però, se il responsabile civile è stato messo fuori causa su istanza della parte civile (art. 88).

9) Il civilmente obbligato per la pena pecuniaria

Nozione

Si tratta di un *soggetto accessorio* del rapporto processuale penale. Civilmente obbligato per la multa o per l'ammenda è il soggetto che, in quanto investito di particolari poteri di direzione o vigilanza nei confronti dell'imputato, è tenuto dalla legge a pagare una *somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda* inflitta al colpevole se questi è insolvibile.
Può trattarsi tanto di una *persona fisica* che di una *persona giuridica (cfr.* art. 197 c.p.).
Egli non può intervenire spontaneamente (a differenza del responsabile civile) ma può essere citato dal P.M. e dall'imputato, che ha interesse ad evitare la conversione *ex* art. 136 c.p.

Presupposti

I presupposti in presenza dei quali la persona civilmente obbligata è condannata a pagare una somma pari alla multa o all'ammenda inflitta all'imputato sono:

? il fatto addebitato all'imputato (delitto o contravvenzione) deve aver violato disposizioni che la persona, incaricata della sorveglianza dell'imputato, era tenuta a far osservare (culpa in vigilando);
? di tale mancata osservanza di disposizioni la persona incaricata della sorveglianza non deve essa stessa rispondere penalmente;

? mancato pagamento della multa o dell'ammenda da parte dell'imputato.

10) Enti e associazioni rappresentative di interessi lesi dal reato

La persona offesa dal reato può consentire che i propri diritti o facoltà riconosciuti dalla legge vengano esercitati da enti e associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato. Il consenso deve risultare con atto pubblico o scrittura privata autenticata, e può riferirsi ad un unico ente: se revocato, il consenso non potrà essere prestato, neanche per un ente diverso. L'intervento degli enti e associazioni deve avvenire entro il compimento della verifica dibattimentale della regolare costituzione delle parti e deve contenere gli elementi indicati dall'articolo 93 a pena di inammissibilità.
Es: l'associazione nazionale carabinieri in armi e in congedo che si costituisce parte civile in un processo in cui e' imputato Tizio, il quale ha offeso e violato l'onore e la reputazione dei carabinieri.

11) Il difensore

11.1) Il diritto di difesa

La *difesa* è *diritto inviolabile* in ogni stato e grado del procedimento (art. 24 Cost.). Esso si sostanzia nel diritto dell'imputato alla *contestazione dell'accusa;* nel diritto di partecipare alla *raccolta delle prove;* nel diritto a presentare *memorie, eccezioni a difesa;* nel diritto di giovarsi di un *difensore* e di *consulente tecnico.*
È da segnalare che la L. 24-2-1997, n. 27 ha eliminato la categoria dei procuratori legali equiparando quelli ancora in esercizio agli avvocati.

11.2) La figura e le funzioni del difensore

Il difensore può essere:
? di fiducia, se è nominato dalla parte interessata;
? di ufficio, se è designato dall'Autorità Giudiziaria fra professionisti iscritti in apposito elenco.

Le funzioni del difensore sono :
? di assistenza: consiste nella collaborazione del difensore in quanto soggetto fornito di particolari requisiti di capacità tecnica;
? di rappresentanza: consiste nella sostituzione del difensore all'imputato nell'esercizio dei diritti di quest'ultimo;
? di investigazione (cfr. L. 397/2000): il difensore può svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito, anche ascoltando persone informate sui fatti (obbligate per legge a dire la verita'), la cui versione sara' trascritta con la forma del verbale ed il cui contenuto sara' oggetto di confronto dibattimentale con il P.M. (per un approfondimento si rinvia al cap. V, paragrafo 9.10)

A garanzie del difensore sono vietati:
- il sequestro di carte e documenti nonché di corrispondenza attinente alla difesa;
- l'intercettazione di comunicazioni relative ai colloqui fra difensore e proprio assistito;
- le ispezioni, perquisizioni ed i sequestri, a meno che non siano disposti e presenziati da un magistrato, P.M. o giudice.

12) Abbandono della difesa

Consiste in un'assenza del difensore che provoca un'obiettiva diminuzione o privazione del diritto di difesa della parte assistita, la quale sara' prontamente difesa da un avv. d'ufficio. Il c.p.p. vigente ribadisce che l'abbandono della difesa come anche il rifiuto alla difesa di ufficio costituisce un illecito del difensore, autonomamente accertato, e sanzionato disciplinarmente dal Consiglio dell'ordine forense.
All'Autorità giudiziaria spetta solamente riferire al Consiglio dell'ordine i casi di abbandono della difesa o rifiuto della difesa d'ufficio, o comunque di violazione da parte del difensore dei doveri di lealtà e probità.
Verificatosi l'abbandono della difesa l'imputato può nominare un nuovo difensore ovvero, in difetto esso è designato dal giudice.
Tale difensore, ai sensi dell'articolo 108 per prendere cognizione degli atti ha diritto al termine a difesa.

13) Gratuito patrocinio

È un diritto civile costituzionalmente garantito a tutti i cittadini e consiste nell'assistenza legale gratuita a spese dello Stato per persone non abbienti.
Al gratuito patrocinio possono essere ammessi l'imputato, la persona offesa dal reato, il danneggiato che voglia costituirsi parte civile, il responsabile civile.
Nel corso delle indagini preliminari e prima dell'esercizio dell'azione penale la richiesta va effettuata al giudice per le indagini preliminari e, successivamente al giudice che procede.
Con la recente nuova legge sul gratuito patrocinio (L. 134/2001), il limite di reddito annuo e' stato elevato a Lire 18 milioni lorde, rendendo più agevole l'accesso a tale beneficio da parte dei soggetti non abbienti. Inoltre tale disciplina è stata estesa anche ai giudizi civili e amministrativi.
Un ulteriore intervento legislativo (Artt. 80 e 81 del T.U. 115/2002 sulle spese di giustizia), peraltro molto contestato dal ceto forense, ha stabilito che i non abbienti potranno scegliere il loro difensore soltanto nell'ambito di un elenco speciale, predisposto da ciascun Consiglio dell'Ordine, al quale sono ammessi gli avvocati con almeno sei anni di esercizio.
Tra le novità più rilevanti vi è l'obbligo da parte del giudice, nel caso in cui l'istanza provenga da un imputato per reati di natura mafiosa, di chiedere alla direzione nazionale e distrettuale antimafia ed al Questore informazioni circa la situazione reddituale del richiedente.

14) Giusto processo

Un ulteriore ed importante novita' per quanto riguarda la difesa, e' stata la nuova riformulazione dell'art. 111 della Costituzione, il quale ha sancito l'entrata in vigore nel nostro ordinamento del cd. "giusto processo" in virtu' del quale:

a) le parti sono poste in condizione di totale parita' dinanzi ad un Giudice terzo ed imparziale;

b) la persona accusata di un reato, deve:

1) essere informata nel piu' breve tempo possibile in ordine all'accusa elevata a suo carico;
2) disporre del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa;
3) avere la facolta', davanti al Giudice, di interrogare o far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico;
4) ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore;
5) avere l'assistenza di un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo;
6) nominare consulenti tecnici, in fase investigativa;
7) nominare investigatori privati.

IX CAPITOLO

Il dibattimento

1) Premessa: caratteri generali del dibattimento

Allorché il procedimento non viene concluso con l'archiviazione, l'esercizio dell'azione penale percorre la via di uno dei possibili schemi di semplificazione processuale (procedimenti speciali) ovvero quella del giudizio ordinario, imperniato sul dibattimento.
La centralità del dibattimento, sede naturale della formazione della prova nel contraddittorio delle parti, è l'esaltazione del rito accusatorio, oltre che del sistema dialettico, per i *principi di oralità ed immediatezza* che in esso si realizzano.
Trattando del giudizio ordinario, va evidenziato che esso è scandito in fasi che possono così schematizzarsi:
- *fase degli atti preliminari,* che comprende il compimento di tutte le formalità prescritte per il giudizio;
- *fase degli atti introduttivi,* che prevede la risoluzione di varie questioni insorte e la cui prospettazione è spesso sottoposta a decadenza, se non formulata entro questo termine (es. questioni preliminari ex art. 491);
- *fase dell'istruzione dibattimentale, che* è il momento centrale del nuovo processo, perché qui sì acquisisce e si forma la prova;
- *fase della decisione,* che comporta la valutazione delle prove, l'adozione della decisione e, se possibile, la stesura contestuale della motivazione, definendo il grado di giudizio.

1.1) Caratteri del dibattimento

- *pubblicità* (art. 471), è prescritta a pena di nullità, e garantisce il controllo da parte del pubblico della regolare conduzione del dibattimento. Vi sono tuttavia casi in cui si può procedere a porte chiuse (art. 472);
- *oralità,* perché il nucleo del nuovo processo è appunto costituito dal dibattimento, dove tutta l'attività è svolta oralmente, anche se possono essere utilizzati, a certe condizioni, atti scritti in precedenza;
- *immediatezza,* perché tutto deve svolgersi davanti al giudice, che non può mutare durante il dibattimento;
- *concentrazione,* perché il dibattimento va esaurito nel minor tempo possibile e in caso di rinvio necessario esso deve proseguire nel giorno successivo non festivo. Le sospensioni possono avvenire solo in casi di assoluta necessità e al massimo per dieci giorni (art. 477).

1.2) Partecipazione all'udienza dell'imputato:

- *libero nella persona, ove* non siano necessarie particolari cautele per prevenire il pericolo di fuga o di violenza (art. 474). Nei suoi confronti possono essere adottati, nel caso del dibattimento, i seguenti provvedimenti:
- *allontanamento,* con ordinanza del presidente, se dopo l'ammonizione, continui a impedire il regolare svolgimento dell'udienza (art. 475):
- *espulsione* con ordinanza del collegio, se dopo la riammissione debba essere nuovamente allontanato (art. 475, comma 3).

Delle dichiarazioni rese dall'imputato, va redatto un verbale in forma integrale (artt. 134 e 510), con la stenotipia o con altro strumento meccanico. In mancanza, si ricorrerà alla scrittura manuale. Possono tuttavia impiegarsi strumenti di registrazione fonografica o audiovisiva, nel qual caso il verbale è redatto in forma riassuntiva.

2) La fase degli atti preliminari al dibattimento

Intercorre tra il momento in cui il giudice dibattimentale è investito del processo e il momento in cui ha effettivamente inizio l'udienza dibattimentale (artt. 465-469).

Inizio - Attività della fase

- dinanzi al Tribunale in composizione monocratica: nel momento di emissione da parte del P.M. del decreto di citazione a giudizio per quei reati sanzionati con la reclusione non superiore a 4 anni o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva, nonché per tutti gli altri reati indicati nell'art. 550, II comma, senza alcun limite di pena (art. 555);
- dinanzi al Tribunale in composizione monocratica e collegiale o alla Corte d'Assise: a seguito del decreto di rinvio a giudizio emesso dal G.U.P., (in udienza preliminare) che fissa la data dell'udienza ed eventualmente la sezione giudicante;
- possibilità, per il Presidente dei collegio di anticipare o differire l'udienza per non più di una volta, per giustificati motivi (art. 465);
- facoltà, per le parti e i difensori, di prendere visione degli atti custoditi nel fascicolo per il dibattimento (art. 466);
- possibilità, nei casi previsti dall'art. 392, di assumere le prove non rinviabili (art. 467);
- deposito. almeno sette giorni prima dell'udienza, delle liste testimoniali, dei periti e dei consulenti con indicazioni dei capitoli di prova (art. 468);
- eventuale richiesta al Presidente del collegio, dell'autorizzazione a citare i testi di lista che possono anche essere presentati direttamente in udienza: art. 468
- esclusione, in via provvisoria, da parte del Presidente del Collegio, delle testimonianze vietate dalla legge ovvero manifestamente sovrabbondanti (art. 468);
- citazione d'ufficio, da parte del Presidente del Collegio, del perito nominato nell'incidente probatorio per una perizia che al dibattimento avrebbe provocato una sospensione di oltre 60 giorni (art. 468 co.5);
- proscioglimento prima del dibattimento (art. 469), per le cause di non punibilità nel merito, ovvero per ragioni di rito o per sopravvenuta estinzione del reato.

3) La fase degli atti introduttivi

Riguarda gli atti che vanno dall'inizio dell'udienza fino alla formulazione del programma probatorio e, cioè, fino al momento in cui si inizia l'acquisizione delle prove **(**artt**.** 484-495).

3.1) Costituzione delle parti (art. 484)

E' compito del presidente verificare la regolare costituzione delle parti.
Pur essendo un diritto dell'imputato scegliere se comparire o meno, quando la sua presenza è necessaria per l'assunzione di una prova diversa dall'esame, il collegio ne può disporre l'accompagnamento coatto (art. 490).

3.2) Questioni preliminari (art. 491)

"Le questioni preliminari sono discusse dal P.M. e da un difensore per ogni parte privata. La discussione deve essere contenuta nei limiti di tempo strettamente necessari alla illustrazione delle questioni; non sono ammesse repliche ed il giudice decide con ordinanza"
Possono riguardare:

- competenza per territorio;
- competenza per connessione;
- nullità relative concernenti le indagini preliminari o l'incidente probatorio (purché non vi sia stata udienza preliminare, perché in tal caso la decadenza s'è già maturata);
- nullità relative concernenti il decreto di rinvio a giudizio o gli atti preliminari al dibattimento;
- costituzione di parte civile;
- citazione o intervento del responsabile civile o del civilmente obbligato per la pena pecuniaria;
- intervento di enti o associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato;
- contenuto del fascicolo per il dibattimento;
- riunione o separazione dei giudizi.

4) La fase dell' istruzione dibattimentale

4.1) Generalità

E' la fase nella quale si realizza il vero e proprio sistema accusatorio, per il suo carattere di giurisdizionalità, per la pienezza della parità dialettica tra le parti, per l'oralità del rito, per l'immediatezza della valutazione delle prove. Con essa si procede all'acquisizione delle prove.

4.2) Successione degli atti

- Dichiarazione di apertura del dibattimento (art. 492);
- lettura dell'imputazione da parte dell'ausiliario che assiste il collegio (art. 492);
- esposizione *concisa* dei fatti da parte del P.M., con indicazione delle prove richieste (art. 493);
- esposizione del tema da parte dei difensori di parte civile, del responsabile civile, del civilmente obbligato per la pena pecuniaria, dell'imputato, con indicazione delle prove richieste (art. 493);

- informazione all'imputato che può rendere dichiarazioni in ogni momento del dibattimento (art. 494);
- provvedimenti sulle prove (art. 495), sempre modificabili in corso di giudizio;
- eventuale accordo delle parti per un diverso ordine di assunzione delle prove (art. 496);
- assunzione delle prove del P.M.; di quelle della parte civile, del responsabile civile; del civilmente obbligato; dell'imputato.

Nell'ambito delle singole prove, si procede prima all'esame (svolto da chi ha chiesto la prova), poi al contro esame (svolto dalle altre parti). Quindi si passa alla prova successiva, esaurendo prima quelle chieste dal P.M. e poi quelle chieste dalle altre parti.

4.3) Poteri del collegio sulle prove

L'art. 190, nello stabilire che le prove sono ammesse a richiesta di parte, precisa nel capoverso che *la legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse d'ufficio.*

Casi di ammissioni di prove d'ufficio

- il teste di riferimento nella testimonianza indiretta (art. 195);
- l'accertamento sulla capacità di testimoniare (art. 196);
- il teste di riferimento indicato dalle parti diverse dall'imputato (art. 210) ovvero dall'imputato in procedimento connesso (art. 210);
- la perizia (art. 224);
- il perito che ha svolto una perizia nell'incidente probatorio;

prove nuove che risultino necessarie all'esito dell'istruzione dibattimentale.

Inoltre il Presidente, anche su richiesta di altro componente del collegio, può indicare «temi di prova nuovi o più ampi, utili per la completezza dell'esame» e può rivolgere domande alle persone già sentite (artt. 506 e 507).

4.4) Valenza degli atti e dei documenti

Gli atti e i documenti probatori si distinguono in tre categorie:
A) inutilizzabili;
B) limitatamente utilizzabili;
C) pienamente utilizzabili.

- i primi non possono essere allegati al fascicolo del dibattimento (sono gli atti di investigazione ripetibili compiuti dalla P.G. ,dal P.M. e dal difensore);
- i secondi possono essere allegati al fascicolo del dibattimento ed hanno piena efficacia probatoria solo a seguito di contestazione;
- i terzi sono allegati al fascicolo del dibattimento e formano piena prova .

4.5) Prova piena

Trattasi di atti e documenti con piena utilizzabilità e quindi di allegati al fascicolo del giudice dibattimentale, secondo scansioni cronologiche e modalità varie:

a) atti inseriti prima del dibattimento:

- atti originariamente non ripetibili compiuti dalla P.G., dal P.M. e dal difensore (art. 431 lett. b *e* c);
- atti assunti in sede di incidente probatorio (art. 431 lett. e);

- atti relativi alla procedibilità dell'azione penale e all'esercizio dell'azione civile
- certificato penale ed altri documenti relativi alla personalità dell'imputato e della persona offesa;
-corpo del reato e cose pertinenti ad esso;
- documenti provenienti dall'imputato (art. 237);

b) atti forniti ed inseriti in udienza dibattimentale: -
- dichiarazioni spontanee dell'imputato (art. 494);
- esami delle parti (art. 503);
- testimonianze (artt. 497-499);
- confronti, ricognizione, esperimenti giudiziali;
- esami dei periti e consulenti tecnici (art. 501);
- ispezioni, perquisizioni, sequestri;

c) atti preformati, ma inseriti in udienza dibattimentale previa lettura:
- atti di cui sia divenuta impossibile la ripetizione-rinnovazione, per fatti o circostanze sopravvenute ed imprevedibili, e che siano stati assunti dalla P.G., dal P.M. o dal G.I.P. nell'udienza preliminare (artt. 512 e 515);
- verbali di precedenti dichiarazioni rese dall'imputato al P.M. o al G.I.P. in caso di contumacia, assenza o rifiuto dell'esame dibattimentale ma tali dichiarazioni non possono essere utilizzate nei confronti di altri senza il loro consenso;
- verbali di dichiarazioni rese al P.M. o al G.I.P. dalle persone di cui all'art. 210, se non è possibile ottenerne la presenza al dibattimento.
In particolare:
- è sempre consentita l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale, assunte in incidente probatorio ed in dibattimento;
- è sempre ammessa l'acquisizione di verbali di prove assunte in giudizio civile concluso con sentenza definitiva;
- è sempre ammessa l'acquisizione di documentazione di atti di altro procedimento penale divenuti irripetibili per cause sopravvenute;

d) atti preformati, ma inseriti in udienza dibattimentale previa lettura e contestazione:
- dichiarazioni di testimoni rese alla P.G., al P.M. o al G.I.P. in udienza preliminare allorché sussista difformità con le dichiarazioni rese nel dibattimento;
- dichiarazioni rese dalle parti private ed in particolare dall'imputato alla P.G., al P.M., al G.I.P. ed al difensore. Le dichiarazioni dell'imputato devono essere state rese alla presenza del proprio difensore;
- dichiarazioni rese dalle persone di cui all'art. 210, qualora il dichiarante ometta in tutto o in parte di rispondere su fatti concernenti la responsabilità di altri, già oggetto delle sue precedenti dichiarazioni.

5) La discussione

Terminata l'acquisizione del materiale necessario per la decisione, ha luogo la discussione, che vede intervenire nell'ordine (art. 523);
- il P.M.;
- il difensore di parte civile (le conclusioni scritte devono contenere anche l'indicazione dell'entità dei risarcimento dei danni, se questi sono richiesti; si ricordi che la mancata

presentazione delle conclusioni è un caso *ex lege* di revoca della costituzione di parte civile: art. 82, comma 2);
- il difensore del responsabile civile;
- il difensore del civilmente obbligato per la pena pecuniaria;
- il difensore dell'imputato.
E' ammessa una sola replica, strettamente limitata alla confutazione degli argomenti avversari, ed è fatto salvo il diritto dell'imputato e dei suo difensore ad intervenire per ultimi.

6) La fase della decisione

6.1) Concetto di decisione

I principi di concentrazione ed immediatezza comportano che la decisione deve essere deliberata, subito dopo la chiusura del dibattimento, ad opera degli stessi giudici che vi hanno partecipato riuniti in Camera di Consiglio (artt**.** 525-528).

6.2) Caratteri della decisione

A) Correlazione col fatto contestato

Il fatto affermato in sentenza deve corrispondere, nei suoi elementi materiali e psicologici, al fatto contestato. In mancanza, la sentenza è insanabilmente nulla (artt. 179-522).
Dall'istruzione dibattimentale, può emergere un fatto diverso da quello contestato. In particolare, può risultare:
* un fatto diverso da quello originario, sostitutivo di esso: il P.M. procede alla relativa contestazione (art. 516);
* un reato connesso o una circostanza aggravante: il P.M. procede alla contestazione (art. 517).
* un fatto nuovo o autonomo, non collegabile a quello originariamente contestato: il P.M. deve esercitare, in separata sede, una autonoma azione penale, operando una separata contestazione. Le parti, tuttavia, possono accordarsi per utilizzare lo strumento processuale già attivato (art. 518).

B) Contestualità della motivazione

Al termine della deliberazione collegiale (deliberato secondo le modalità descritte dall'art. 527), il dispositivo della decisione è immediatamente redatto e sottoscritto dal presidente; esso è subito letto in udienza.Il dispositivo contiene la decisione, ma questa abbisogna di motivazione, in modo che se ne possano comprendere le ragioni e possa, se del caso, essere proposta argomentata impugnazione. La motivazione deve consistere nella coincisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione delle prove poste a base della decisione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie. La motivazione dovrebbe, di regola, essere immediatamente stilata in camera di consiglio, insieme al dispositivo. In tal caso, nell'aula di udienza si dà lettura anche delle ragioni della decisione adottata.
Tuttavia è possibile rinviare la stesura della motivazione. L’auspicata motivazione contestuale consente la semplificazione dell'iter procedurale, non essendo dovuta la formalità dell'avviso di deposito della decisione per le parti presenti o da considerarsi tali (artt. 544 e 545). La detta contestualità provoca la immediata decorrenza, per tali parti, dei termini per l'impugnazione (art. 585).

La motivazione non contestuale deve essere comunque redatta entro 15 giorni, salvo che non si tratti di motivazione particolarmente complessa. In tal caso il termine per il deposito può essere esteso fino a 90 gg. (art. 544, comma 3).

La sentenza è la decisione del giudice che conclude il processo può essere:
- *di non doversi procedere* (art. 529): mancanza di una condizione di procedibilità (il dubbio circa la sussistenza è equiparato alla mancanza) o sussistenza di una causa di estinzione del reato;
- *di assoluzione* (art. 530): quando si accerti nel merito, o l'insussistenza del fatto, o l'estraneità ad esso dell'imputato, o la non imputabilità o punibilità; anche in tal caso a queste ipotesi di accertamento sono equiparate quelle della mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova di responsabilità ovvero della dubbia esistenza di cause di non punibilità; risulta perciò abolita l'insufficienza di prove;
- *di condanna* (art. 533): accertata la responsabilità e punibilità, viene inflitta la pena prevista dalla legge; in tal caso vengono adottati anche i provvedimenti conseguenti (condanna condizionata del civilmente obbligato; condanna alle spese processuali e a quelle di mantenimento in carcere: pubblicazione della sentenza; dichiarazione circa la falsità di documenti).

Per quanto attiene alle questioni civili, è previsto checon la sentenza di condanna il giudice decide anche sulla domanda di restituzione e risarcimento avanzata dalla parte civile, pronunciandosi anche nei confronti del responsabile civile, quando abbia riconosciuta la sua responsabilità (art. 538). Può essere concessa una provvisionale, se richiesta, provvisoriamente esecutiva;*
con sentenza di assoluzione, o di rigetto della domanda civile, si può condannare (se richiesto) la parte civile a rifondere le spese sostenute dall'imputato o dal responsabile civile, per resistere alla sua azione e se vi fu colpa grave, può chiedere "da questi ultimi il risarcimento dei danni (art. 541)

*Consiste in una somma di denaro che il giudice liquida a favore della parte danneggiata o del creditore come anticipo di quanto gli spetterà definitivamente, quando è accertata una parte del credito rimandando ad un momento successivo la determinazione dell'importo complessivo del credito stesso.
Nel processo penale se vi è stata costituzione di parte civile, il giudice, in caso di riconoscimento della responsabilità penale dell'imputato, emette nei confronti della parte civile una condanna generica al risarcimento del danno, rimettendo le parti innanzi al giudice civile per la determinazione del quantum. Su richiesta della parte civile, però, l'imputato ed il responsabile civile possono essere condannati al pagamento di una provvisionale nei limiti del danno per cui risulta già raggiunta la prova.

X CAPITOLO

I riti alternativi

La centralità del dibattimento, sede naturale di formazione della prova nel contraddittorio delle parti, è l'esaltazione del sistema accusatorio. Tuttavia, il costo del dibattimento, in termini di mezzi e strutture costituisce un limite alla sua praticabilità: se tutti i procedimenti dovessero confluire nel dibattimento si rischierebbe la paralisi della macchina giudiziaria. A limitare l'inflazione dei dibattimenti sono preordinati i riti speciali che, con procedure semplificate, sono destinati a definire la maggior parte dei procedimenti. Essi consentono di evitare talune fasi. Così: l'udienza preliminare è assente nel giudizio direttissimo ed immediato, mentre il dibattimento manca nel giudizio abbreviato e nella pena applicata su richiesta delle parti; nel procedimento per decreto, poi, mancano tanto la prima quanto il secondo.
Alcuni di tali riti speciali richiedono il consenso delle parti e comportano di conseguenza delle limitazioni alla facoltà di appello (così la pena richiesta dalle parti, per la quale l'appello è addirittura escluso); altri invece sono posti in essere dalla volontà del solo P.M. (giudizio direttissimo e per decreto) o del solo imputato (giudizio immediato ed abbreviato).

1) Giudizio abbreviato

Il giudizio abbreviato è un giudizio predibattimentale, esteso al merito, che ha luogo in un'udienza camerale innanzi al G.I.P. ed è classificabile come richiesta unilaterale sul rito.
Esso si caratterizza per la decisione allo stato degli atti delle indagini preliminari, che hanno qui piena valenza probatoria (atti contenuti nel fascicolo dei P.M.). Il giudizio abbreviato è di tipo volontario ed ha natura premiale. La sua premialità consiste nel fatto che, se l'imputato non viene assolto ma condannato, si opera una riduzione della pena nella misura c.d. secca (fìssa) di un terzo.
Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta (art. 442);
I requisiti necessari, ora, per l'esperibilità dei rito abbreviato sono:
a) la richiesta dell'imputato;
b) l'ordinanza di ammissibilità del G.I.P.;
c) l'eventuale integrazione probatoria, richiesta dalle parti.
Il rito abbreviato ha luogo innanzi al G.I.P., al G.U.P. o al giudice dibattimentale, a seconda della fase in cui si trova il processo. In ogni caso comporta la piena utilizzabilità degli atti contenuti nel fascicolo del P.M., con notevole riduzione dell'istruzione probatoria.

2) Giudizio immediato

Assai simile al giudizio direttissimo, se ne differenzia perché richiede che la prova sia evidente ed il giudizio venga instaurato nei 90 giorni dalla iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro (art. 453 454). E' inoltre necessario che l'imputato sia stato interrogato o non si sia presentato a rispondere all'interrogatorio dopo l'invio di un invito a comparire da parte del P.M.
La richiesta è avanzata dal P.M. che chiede al giudice l'emissione del decreto che disponga il giudizio immediato.
La specialità del rito è segnata dalla mancanza dell'udienza preliminare, perché il decreto che dispone il giudizio immediato viene adottato senza l'intervento di alcuna parte, sulla sola base di un controllo delle condizioni legittimanti la richiesta.
La richiesta può provenire anche dall'imputato (art. 419, comma 5), il quale potrebbe avere interesse ad accelerare i tempi del processo. Non si tratta di un «rito premiale», in quanto non è prevista alcuna riduzione di pena in caso di condanna.
Emesso il decreto, il G.I.P. dovrà trattenere gli atti per dar modo all'imputato di richiedere eventualmente il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena sull'accordo delle parti (art. 457). Ove tale richiesta non sia presentata, si provvederà alla formazione del fascicolo per il dibattimento nello stesso modo previsto dall'art. 431.

3) Giudizio direttissimo

Nell'ambito dei procedimenti speciali davanti al Tribunale monocratico e collegiale, il rito direttissimo - non essendovi la possibilità del giudizio immediato - è l'unico a essere celebrato in dibattimento.
Anche innanzi al Tribunale monocratico il giudizio direttissimo è ammissibile nelle ipotesi di: confessione dell'imputato; convalida dell'arresto in flagranza e successivo giudizio; convalida dell'arresto e contestuale giudizio.
Va sottolineato che questo rito appare speciale solo perché comporta deroghe a quello ordinario: i testi vengono presentati direttamente in udienza (art. 451); le parti possono consentire alla celebrazione del rito, ancorché l'arresto non sia stato convalidato (art. 449, comma 2). Per quanto attiene invece al materiale utilizzabile per la decisione, valgono le regole generali, per cui si procederà ad una completa istruttoria dibattimentale.

4) Il patteggiamento

Questo istituto nel nuovo codice di procedura penale ottiene un ampio riconoscimento. In forza di esso imputato e P.M. si accordano per l'applicazione di una pena che, con la riduzione prevista dall'art.444 c.p.p. (fino ad 1/3 su quella che sarebbe applicabile in via ordinaria), non deve superare i 2 anni di reclusione o di arresto. In tal caso il giudice

emetterà la sua sentenza sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del P.M.. Presupposto principale è unicamente la volontà dell'imputato, potendo il mancato consenso del P.M. essere superato dal giudice. Oltre alla riduzione di pena, all'imputato condannato spettano altri benefici, quali l'esonero dal pagamento delle spese processuali, il divieto di applicazione di pene accessorie o misure di sicurezza, oltre alla pena sospesa e alla non menzione della stessa nel certificato penale richiesto dai privati. Si puo' prevedere la condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile. Il giudice verificando che non ricorrano le condizioni per il proscioglimento dovrà controllare se la qualificazione giuridica del fatto è esatta nonché che le circostanze prospettate dalle parti siano corrette.
Innanzi al Tribunale monocratico il pattaggiamento è esperibile con le stesse forme e negli stessi limiti previsti innanzi al Tribunale collegiale. Il patteggiamento, a differenza del rito abbreviato, non può essere condizionato a integrazioni probatorie, dovendo avvenire unicamente sulla base degli atti.
In particolare, l'applicazione di pena su richiesta è ammissibile durante le indagini preliminari,in fase pre-dibattittimentale; in fase dibattittimentale, in sede di conversione.
La sentenza applicativa della pena patteggiata, tanto se pronunciata dal G.I.P., quanto dal Tribunale monocratico e collegiale dibattimentale, non è appellabile, ma solo ricorribile per Cassazione.

5) Procedimento per decreto penale

Il procedimento per decreto penale (art.459) consiste in un giudizio speciale, extra-dibattimentale, di tipo premiale, attivato innanzi al G.I.P. per iniziativa unilaterale ed esclusiva del P.M.
Il decreto viene emesso de plano dal G.I.P., sulla base di un isolato esame cartolare degli atti di indagine, su unilaterale richiesta del P.M., senza alcun preventivo contraddittorio con l'imputato. Tale rito è iniziato e concluso senza l'intervento dell'imputato, che può solo fare acquiescenza del decreto, ovvero presentare opposizione, nel termine di 15 giorni dalla sua notifica. L'eventuale opposizione comporta per il giudice l'obbligo di revoca del decreto penale e la conseguente instaurazione del dibattimento , secondo le modalità che saranno scelte dall' imputato.
Presupposti del procedimento per decreto sono:
a) la pecuniarietà della pena (anche se sostitutiva di pena detentiva breve);
b) la richiesta entro sei mesi dall 'iscrizione della notizia di reato.

La sua premialità consiste dalla diminuzione della pena sino alla metà del minimo edittale, dall'esonero dal pagamento delle spese processuali, dall'inapplicabilità di pene accessorie, dalla confisca facoltativa, dall'estinzione del reato e di ogni effetto penale dopo 5 anni (2 nel caso si tratti di contravvenzione), dalla sua emissione.
Comporta altresì la sospensione condizionale della pena.

XI CAPITOLO

Le impugnazioni, il ricorso per Cassazione e la revisione

1) Concetto e specie di impugnazioni

1.1) Concetto

L'impugnazione è il rimedio giuridico attribuito alle parti (ed eccezionalmente a soggetti che non sono stati parti del processo) per rimuovere uno svantaggio nascente da una decisione del giudice. L'impugnazione dà luogo ad una nuova fase del procedimento penale, nella quale, con maggiori garanzie funzionali soggettive (in quanto giudica un giudice superiore), si controlla o si rinnova la fase processuale anteriore.

1.2) Specie di impugnazioni

Il codice elenca i seguenti mezzi di impugnazione:
- l'appello;
- il ricorso per Cassazione;
- il ricorso per revisione.

1.3) Principi in materia di impugnazioni

In materia di impugnazioni vigono i seguenti principi generali:
a) il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (o che è stato membro del collegio che l'ha pronunciata) non può partecipare al giudizio negli ulteriori gradi dello stesso, né prendere parte al giudizio di rinvio dopo l'annullamento, o per revisione (art. 34);
b) i mezzi di impugnazione sono tipici (tassatività dei mezzi dì impugnazione):
- la legge stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti ad impugnazione, e ne determina il mezzo;
- sono sempre soggetti a ricorso per Cassazione, quando non sono altrimenti impugnabili, i provvedimenti con cui il giudice decide sulla libertà personale e le sentenze;
- il diritto di impugnazione spetta solo a colui al quale la legge espressamente lo conferisce;
c) il principio dei divieto di *reformatio in peius*: al giudice dell'impugnazione è vietato di pronunciarsi in maniera più sfavorevole del primo giudice nei confronti dell'imputato, quando solo questi abbia impugnato la sentenza . Se al contrario è anche o solo il P.M. che impugna , la pena potrà anche essere aumentata.
Legittimati all'impugnazione sono anche il difensore, i genitori per i figli minori sottoposti alla loro potestà, il tutore per le persone soggette a tutela (trattasi di casi di rappresentanza).

1.4) Forme e termini

L'impugnazione comprende tanto la manifestazione di volontà diretta ad ottenere una nuova sentenza, quanto i motivi che inducono a tale richiesta.

L'atto scritto deve contenere (art. 581):

- l'indicazione del provvedimento impugnato;
- la data dello stesso;
- l'indìcazione del giudice che lo ha emesso;
- l'indicazione dei punti della decisione che si intendono impugnare;
- le richieste che si intendono formulare;
- i motivi di impugnazione, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta.

Oltre agli elementi, richiesti a pena di inammissibilità, l'impugnazione richiede anche una precisa puntualizzazione delle questioni che si intendono sviluppare, per cui il giudice superiore non avrà una conoscenza generica e totale del processo, ma delimitata dalle indicazioni fornite dalla parte.

Se i motivi non sono di carattere personale, l'impugnazione giova anche a coloro che non l'hanno proposta.

Per quanto attiene ai termini per impugnare, dispone l'art. 585, che indica termini diversi secondo i seguenti parametri:

- 15 giorni per i provvedimenti decisi in camera di consiglio ovvero per le sentenze la cui motivazione sia stata letta in udienza insieme con dispositivo;
- 30 giorni, quando la motivazione della sentenza sia stata depositata successivamente;
- 45 giorni, quando si tratti di motivazione complessa, per la quale il termine di deposito raggiunge i 90 giorni.

Questi termini decorrono, come precisa la legge, da momenti diversi. Per l'impugnazione delle sentenze emesse a seguito di giudizio abbreviato valgono i termini delle sentenze dibattimentali.

1.5) Interesse ad impugnare

Ad un sisterna processuale interessato a deflazionare il carico dei processi, risponde la necessità della esistenza di un interesse concreto diretto e personale da parte di chi si avvale dell'impugnazione.

1.6) Convertibilità dell'impugnazione

Essa attiene a tre profili logicamente connessi:

- l'errata qualificazione, data dalla parte impugnante, a mezzo di gravame proposto non è di ostacolo alla sua automatica conversione, ope legis, nel mezzo appropriato;
- l'impugnazione proposta ad un giudice incompetente, si considera come validamente formulata innanzi al giudice competente cui gli atti devono essere trasmessi dal primo;
- il ricorso si converte in appello quando, contro la stessa sentenza vengono esperiti mezzi di impugnazione diversi, poiché prevale l'esigenza di completezza della sequenza dei gradi di giudizio.

1.7) Ricorribilità immediata in Cassazione

In base al primo comma dell'art. 569, quando la parte interessata ravvisi nella sentenza vizi di legittimità, può esperire direttamente il ricorso in Cassazione, saltando il grado di appello (Ricorso *per saltum*).

E' necessario, però, che al diretto ricorso in Cassazione aderiscano tutte le parti che abbiano già manifestato la volontà di non avvalersi dell'appello (art. 569, comma 2).

1.8) Rinunciabilità all'impugnazione

In un processo di parti, è naturale che esse possano rinunciare al gravame azionato. Così il P.M. presso il giudice ad quem, se non può sostituirsi al P.M. sottostante, può rinunciare al gravame azionato da quest'ultimo non appena il processo arriva in dibattímento o in Camera di Consiglio (art. 589).

1.9) Titolari dell'impugnazione

Titolari in astratto del diritto di impugnare sono le parti (imputato, P.M., parte civile, etc.). Tuttavia talora il diritto di impugnazione spetta ai soggetti che non siano parti abbiamo:

- alla revisione sono legittimati il prossimo congiunto del condannato (o l'erede, in caso di morte);
- all'appello ed al ricorso per Cassazione è legittimato il querelante condannato alle spese o ai danni.

2) L'Appello

2.1) Natura dell'impugnazione

L'appello rappresenta un mezzo ordinario di impugnazione, che si propone contro un provvedimento del giudice con la richiesta di un nuovo giudizio totale o parziale. La sua esperibilità non risponde al principio di indefettibilità, valido unicamente per il ricorso per Cassazione, essendo il diritto all'impugnazione costituzionalmente protetto solo limitatamente a tale ricorso (art 111 Cost.). Tale rilievo consente di spiegare che non tutte le sentenze sono appellabili, e comunque l'appello può essere diversamente confermato a seconda delle parti che lo attivano.

2.2) Giudice competente per l'appello

Secondo un criterio di concentrazione piramidale, in un dato territorio, a una molteplicità di organi di primo grado corrisponde sempre un solo giudice di appello. Sono giudici con giurisdizione (solo o anche) in grado di appello:

a) il Tribunale, cui spetta la cognizione per le sentenze o altri provvedimenti penali del giudice di pace;
b) la Corte d'Appello, cui spetta la cognizione per le sentenze dibattimentali del Tribunale monocratico e di quello collegiale, nonché per le sentenze pronunciate dal G.I.P. nei riti predibattimentali e dal G.U.P. in sede di udienza preliminare;
c) la Corte d'Assise d'Appello articolazione autonoma della Corte d'Appello cui spetta la cognizione per tutte le sentenze della Corte d'Assise e per quelle del GI.P. presso il Tribunale, se relative a reati rientranti nella competenza per materia della Corte d'Assise;.
d) La Corte d'Appello, sezione per minorenni, per le sentenze dei giudici minorili;
e) Il tribunale di sorveglianza, per le dísposízioni aventi ad oggetto misure di sicurezza.

2.3) Soggetti ed atti d'appello

Nella sua conformazione tipica, l'appello investe la sentenza dei giudici di primo grado (monocratici o collegiali).

Circa i soggetti appellanti, va detto che per i capi penali della sentenza il diritto all'impugnazione spetta all'imputato e al P.M.

La sfera di cognizione del giudice d'appello è per sua natura píú ristretta di quella del giudice di primo grado, sia perché non tutte le sentenze sono suscettibili di pervenire alla sua verifica, sia perché l'ambito di questa è variamente limitato.

Sotto il primo aspetto, l'appello è esprimibile in generale contro le sentenze di condanna o di proscioglimento (non luogo a procedere o assoluzione), ma con le seguenti eccezioni:

- limitata appellabilità per le sentenze pronunciate in alcuni riti speciali (rito abbreviato e pena applicata su richiesta delle parti;

non appellabilità delle sentenze predibattimentali pronunciate con la non op- posizione delle parti;

- non appellabilità da parte dell'imputato della sentenza di proscioglimento con formula piena che escluda un suo interesse al gravame;
- non appellabilità da parte dell'imputato delle sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda, nonché delle sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere quando sono relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa (art. 593, III comma).

2.4) Forme del processo

Il giudice di secondo grado, se appellante è solo il P.M. può operare *contra reum* e quindi aggravare la qualificazione del fatto, la specie o la quantità della pena, revocare benefici, mutare l'assoluzione in condanna o semplicemente la formula di proscioglimento. Se l'appellante è il solo imputato e non anche il P.M., il giudice incontra il limite del divieto della reformatio in peius, sicché può operare solo a favore del reo, con eccezione dell'aggravamento della qualificazione giuridica del fatto, senza la possibilità di aumentare la pena.

L'esigenza di semplificare e, quindi, di accelerare il corso del giudizio di impugnazione si rispecchia nella previsione del rito camerale accanto a quello dibattimentale.

La scelta del rito camerale, anziché del dibattimento, è imposta dalla legge quando l'appello ha esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena (anche con riferimento al giudizio di comparazione di circostanze), o l'applicabilità delle attenuanti generiche, di sanzioni sostitutive, della condizionale o della non menzione. Ma, anche al di fuori di tali casi, l'adozione del rito camerale, può essere richiesta dalle parti; ove queste dichiarino di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi; se i motivi di cui si chiede l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il P.M. e l'ímputato indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.

2.5) Sentenza

Il processo di secondo grado sfocia in una sentenza (provvedimento tipico di definizione di ciascun grado del procedimento), tranne che ragioni di inammissibilità impediscano l'esame del merito dell'impugnazione, imponendo così la forma dell'ordinanza, ricorribile per Cassazione.

La decisione di appello conferma o riforma la sentenza impugnata; ha sempre immediata esecutività per i capi civili e diventa esecutiva per i capi penali, quando non viene proposto ricorso per Cassazione.
Se la sentenza di primo grado presenta il vizio della non corrispondenza tra i fatti oggetto di contestazione e quelli oggetto della decisione, se è affetta da nullità assoluta, se vi è condanna per un fatto nuovo o diverso, essa va annullata e gli atti rimessi al giudice di primo grado.

3) Il ricorso per Cassazione

3.1) Natura del ricorso
Il ricorso per Cassazione si pone come un mezzo di gravame indefettibile, in quanto costituzionalmente previsto contro tutte le sentenze e quei provvedimenti che incidono sulla libertà personale (art. 111 Cost.).
La Corte di Cassazione, quale organo supremo di giustizia di legittimita', ha il compito di assicurare l'esatta osservanza ed uniforme interpretazione della legge.

3.2) Casi di ricorso
Il ricorso è ammesso solo per cinque ordini di motivi (art. 606):
a) esercizio da parte del giudice di potestà riservata ad altri poteri dello Stato;
b) inosservanza o erronea applicazione della legge penale;
c) inosservanza della legge processuale penale;
d) inosservanza del diritto alla controprova (artt. 190 e 495), se tale errore in procedendo ha pregiudicato la decisione;
e) mancanza o vizio di motivazione, che si risolva in manifesta illogicità della stessa e sia ricavabile dallo stesso testo della sentenza.
La tassatività provoca l'inammissibilità dì motivi diversi o sostanzialmente apparenti e manifestamente infondati (art. 606, comma 3).

3.3) Soggetti ricorrenti
L'imputato può impugnare qualsiasi tipo di sentenza anche quella di assoluzione per intervenuta prescrizione potendo avere interesse ad ottenere una formula più favorevole.
Il P.M. può impugnare non solo le sentenze di proscioglimento ma anche quelle di condanna, potendo avere interesse alla modifica dell'entità della pena, ad una diversa qualificazione del reato, etc.

3.4) Procedimento
Se le questioni proposte sono di rilevante importanza ovvero hanno trovato differenti soluzioni fra le singole sezioni, determinando contrasti interpretativi, è possibile, su richiesta del procuratore generale, dei difensori o d'ufficio l'assegnazione alle Sezioni Unite (art. 610, comma 2).
Le esigenze di difesa delle parti private sono assicurate da una serie di disposizioni previste dagli artt. 611, 612, 613, 614.

3.5) Sentenza
Al termine dell'udienza (pubblica o camerale), la Corte decide con sentenza (artt. 615 e ss.).

La decisione della Corte sarà una sentenza che potrà essere:
- di inammissibilità;
- di rigetto;
- di rettificazione di errori;
- di annullamento senza rinvio;
- di annullamento con rinvio.

3.5.a) Inammissibilità

Viene generalmente pronunciata in camera di consiglio, su richiesta del Procuratore Generale della stessa corte. Essa costituisce una sanzione determinata dalla violazione di norme procedurali (motivi non consentiti, manifestamente infondati, inosservanza di termini e forme per impugnare). L'inammissibilità è sempre di natura tassativa.

3.5.b) Rigetto

Si verifica quando il ricorso sia infondato, nel senso che i motivi dedotti, pur non apparendo manifestamente inconsistenti, si rivelino tali dopo la valutazione dei giudice.

3.5.c) Rettificazione

Essa risponde ad un'esigenza di conservazione della decisione impugnata, che si verifica tutte le volte in cui errori di diritto o di indicazione di testi normativi inficiano la decisione, ma non la sua esattezza.

3.5.d) Annullamento senza rinvio

L'annullamento senza rinvio consiste nella Cassazione della sentenza, nella sua interezza o in talune sue parti, con defìnizione del processo (in caso di annullamento parziale, la parte non annullata diventa definitiva, art. 624). Esso implica, come appare evidente, la superfluità del rinvio, sia perché comporta eventualmente provvedimenti adottabili dalla stessa Corte. Si tratta di ipotesi tassative (art. 620):
- fatto non previsto dalla legge come reato;
- reato estinto;
- mancanza di una condizione di procedibilità;
- reato estraneo alla giurisdizione del giudice ordinario;
- provvedimento contenente disposizioni eccedenti i poteri della giurisdizione;
- provvedimento non consentito dalla legge;
- sentenza nulla per difetto di contestazione relativamente ad un reato concorrente;
- sentenza nulla per difetto di contestazione relativamente ad un fatto nuovo;
- condanna pronunciata per errore di persona;

3.5.e) Annullamento con rinvio

Si tratta di un provvedimento di carattere residuale, che viene adottato tutte le volte che non trovano spazio le decisioni che abbiamo già esaminato. Anche in tal caso l'annullamento parziale produce la definitività della parte non annullata (art. 624).
La legge individua quale debba essere il giudice di rinvio (art. 623) e quali questioni non possano più essere sollevate nel giudizio di rinvio (art. 627). Si tenga presente che il principio di diritto affermato dalla corte è vincolante per il giudice di rinvio (comma 3), la cui sentenza sarà soggetta ai gravami ordinari, ma solo per motivi diversi da quelli già esaminati dalla Cassazione (purché non ci si sia discostati dal principio di diritto affermato dalla Corte).

3.6) Esecuzione della pena

La sentenza, una volta divenuta definitiva, presuppone che la relativa pena in essa indicata debba essere scontata dal condannato.
In virtu' di tale principio, il P. M. ordina agli agenti di P.G., di tradurre al piu' presto presso la casa circondariale piu' vicina, il soggetto condannato, destinatario dell'ordinanza stessa.
Dalla pena da scontare, sara' comunque detratto il periodo di custodia cautelare eventualmente sofferto.
Qualora sorga, nel corso dell'esecuzione penale, qualche questione ovvero la necessità di rimuovere un ostacolo all'esecuzione stessa, si apre una fase contenziosa, che si svolge davanti al giudice che emise il provvedimento da eseguire.
Le ipotesi di intervento sono disciplinate dal codice, che le prevede nei seguenti casi:

- accertamento dell'identità fisica del detenuto (art. 667);
- correzione delle generalità del condannato (art. 668);
- pluralità di sentenze, tutte definitive, contro la medesima persona (art. 669: in caso di contrasto fra giudicati, si esegue il criterio del favor rei);
- applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato (art. 671);
- applicazione dell'amnistia e dell'indulto (art. 672);
- revoca della sentenza per abolizione del reato (art. 673);
- declaratoria di falsità di documenti (art. 675).

4) La Revisione

4.1) Generalità

Si tratta di un mezzo di impugnazione straordinario, idoneo a travolgere il giudicato (solo quello di condanna), esperibile senza limiti di tempo (art. 629):
- sopravvenienza di prove nuove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrino che il condannato debba essere assolto;
- condanna conseguente a falsità in atti, in giudizio o ad altro fatto previsto dalla legge come reato (es. falsa testimonianza).

In siffatta ipotesi, la revisione sarà possibile tutte le volte che potrà comportare il proscioglimento per assoluzione o non doversi procedere, anche solo per estinzione del reato. Pertanto la revisione non è ammissibile quando si possono conseguire solo risultati minori (es. esclusione di aggravanti, modificazione della pena etc.).
La revisione opera quindi solo a favore del condannato, ma non anche a danno del prosciolto (stante il principio del *ne bis in idem*).

4.2) Legittimazione e procedimento

In base all'art. 632, possono chiedere la revisione:
- il condannato, o un suo prossimo congiunto, il tutore, o l'erede (in caso di decesso del condannato);
- il Procuratore Generale presso la Corte d'appello in cui fu pronunciata la sentenza di condanna.

La competenza a decidere appartiene alla Corte d'appello individuata secondo i criteri di cui all'art. 11.

La domanda è sottoposta ad una preventiva delibazione di fondatezza, effettuata sulla base delle deduzioni contenute nella istanza.
In caso di valutazione negativa, la domanda verrà dichiarata inammissibile (art. 634), con ordinanza ricorribile in Cassazione.
In caso di valutazione favorevole, la Corte d'appello può anzitutto sospendere l'esecuzione della condanna (art. 635); procederà, quindi, alla trattazione delle questioni sollevate, assumendo le prove eventualmente necessarie.
La decisione, con i provvedimenti conseguenti, potrà formare oggetto di ricorso per Cassazione.

5) Riparazione per ingiusta detenzione e per errore giudiziario

Il sistema di diritto vigente prevede la riparazione per l'ingiusta detenzione (art. 314 e 315); la riparazione per l'errore giudiziario (artt. 643-647) e un generale risarcimento dei danni causati nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali.

5.1) La detenzione cautelare ingiusta

La presunzione di non colpevolezza sino alla condanna definitiva, dettata dall'art. 27 comma 2 Cost., rafforzata dalla presunzione di innocenza prevista dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (art. 6, comma 2), priva la carcerazione cautelare di ogni giustificazione teorica.
Tuttavia le esigenze di tutela della collettività e quelle strumentali della celebrazione del processo richiedono talvolta la compressione del diritto di libertà individuale, anche se il rischio di tale scelta è che un cittadino potenzialmente innocente, venga assoggettato ad una pena, che poi il gìudizio potrà rivelare infondata.
E' necessario distinguere due ipotesi: la custodia cautelare ingiusta e la custodia cautelare illegittima.
Si ha custodia cautelare ingiusta, quando essa è stata sofferta da un soggetto successivamente riconosciuto innocente all'esito del processo.
Si ha, invece, custodia cautelare illegittima, allorquando essa è stata patita da un soggetto (sebbene poi riconosciuto colpevole) in virtù di un ordinanza cautelare illegittima adottata in difetto dei presupposti di legge dei gravi indizi e dei limiti di pena per l'adattabilità del provvedimento.

5.2) L'errore giudiziario

Per errore deve considerarsi quello che oltrepassa la soglia del giudicato e che viene rimosso con lo strumento della revisione. Non vi rientrano, perciò, le condanne intermedie, che siano state cancellate dai mezzi di impugnazione ordinari (ove mai il soggetto sia stato sottoposto a custodia cautelare, potrà eventualmente riferirsi all'istituto già esaminato.
La riparazione avviene mediante pagamento di una somma di danaro (la cui entità sarà commisurata alla durata dell'eventuale espiazione della pena e alle conseguenze personali e familiari derivatene), ovvero con la costituzione di una rendita vitalizia (art. 643).
In caso di decesso del condannato, anche prima della revisione, il diritto alla riparazione si trasferisce al coniuge, ai discendenti ed ascendenti, ai collaterali entro il primo grado (art. 644).

XII CAPITOLO

L'estradizione e i rapporti internazionali

L'ultimo libro del codice di procedura penale è riservato alla materia internazionale ed ha una ridotta rilevanza, applicandosi in via principale le convenzioni internazionali e le norme di diritto internazionale generale.
La materia trattata attiene ai seguenti istituti:

- estradizione
- rogatorie internazionali
- effetti delle sentenze penali straniere ed esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane.

1) Estradizione

L'estradizione è la materiale consegna di una persona imputata di delitto o nei cui confronti debba essere eseguita una sentenza di condanna.
Può essere attiva (se è lo Stato italiano che riceve la persona estradata) ovvero passiva (se la persona viene consegnata ad altro Stato).
Le due procedure sono notevolmente differenti, in quanto quella attiva è più che altro un procedimento amministrativo, nel quale svolge una funzione attiva il Ministro della Giustizia, cui spetta la formulazione della relativa domanda al Paese estero, anche se sollecitato dall'Autorità Giudiziaria (art. 720).
L'estradato, una volta in Italia, non può essere sottoposto a restrizione della libertà personale per un fatto anteriore alla consegna, diverso da quello per il quale l'estradizione venne concessa (art. 721: principio di specialità), a meno che vi sia il successivo consenso del Paese che lo consegnò all'Italia ovvero dell'interessato attraverso comportamenti tipicizzati dalla norma.
La custodia cautelare subìta all'estero, se conseguente alla richiesta di estradizione italiana, viene computata nella durata della custodia prevista dalla legge.
L'estradizione passiva (quella, cioè, in cui è l'Italia a consegnare la persona allo Stato estero) presenta un carattere misto, in quanto ad una fase amministrativa (in cui agisce il Ministro di grazia e giustizia) segue una fase giurisdizionale (presso la Corte d'appello), che rappresenta una condizione necessaria per la concedibilità dell'estradizione (nel senso che senza la decisione favorevole della Corte, il Ministro non può concederla, anche se può rifiutarla nonostante il parere favorevole). Vige anche in tale procedura il principio di specialità sopra ricordato (art. 699) e sono previsti casi in cui la legge esclude la possibilità di estradizione (reati politici, casi di persecuzione o discriminazione per motivi di razza, religione, sesso, etc.: art. 698).
E' vietata, inoltre, l'estradizione dall'Italia all'estero, se ivi per il reato per cui si procede è irrogabile la pena di morte (C. Cost. sent. 223 del 27-6-1996, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 698, comma 2).

2) Rogatorie internazionali

Anche per queste va distinta l'ipotesi che a richiederle sia l'Italia (rogatorie attive) ovvero lo Stato estero (rogatorie passive).

Va ricordato come molte convenzioni internazionali prevedano rapporti diretti fra le diverse Autorità giudiziarie, ma come s'è detto quella del codice è una disciplina di carattere suppletivo, che esalta le funzioni del Ministro della Giustizia, al quale va richiesto l'inoltro della rogatoria attraverso i normali canali diplomatici (nei casi di urgenza, è consentito l'inoltro direttamente alle autorità diplomatiche italiane all'estero, salvo il potere divieto del Ministro (art. 727).

Per le rogatorie passive, il procedimento assume (come nel caso dell'estradizione) una valenza giurisdizionale, che si aggiunge a quella amministrativa.

3) Riconoscimento delle sentenze penali straniere ed esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane

Il riconoscimento in Italia delle sentenze penali straniere può avvenire a determinati fini (recidiva, pene accessorie, misure di sicurezza, dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato, esecuzione di pene, riconoscimento della condanna per gli effetti civili risarcitori).

La legittimazione a promuovere il riconoscimento agli effetti penali spetta al P.M. presso la corte d'appello, mentre quello agli effetti civili al privato interessato.

Anche in tal caso la legge garantisce il diritto di difesa, decidendosi in camera di consiglio con sentenza ricorribile in Cassazione (art. 734).

Quanto all'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane, essa è prevista per il caso che non venga concessa estradizione.

Anche in tal caso è apprestata una tutela giurisdizionale, cui per altro in tal caso il condannato può rinunciare, accettando l'espiazione all'estero della condanna italiana. La parte amministrativa del procedimento è affidata, come sempre, al Ministro di grazia e giustizia (artt. 742-746).

APPENDICE

Schemi dei principali atti di P.G.

1. Verbale di ricezione di denuncia del privato (art. 333)

L'anno…….del mese di……..del giorno……..alle ore……..presso gli uffici di…….davanti a noi sottoscritti (nome, cognome, qualifica,) Ufficiali di P.G. , assistiti da……e' presente……. (indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, professione, residenza e, se persona straniera, cittadinanza), identificato tramite (indicare documento di identificazione) il quale espone:…… (descrizione del fatto, degli autori e di ogni altro elemento di prova utile ai fini delle indagini).
Ravvisando nel fatto, come esposto, un reato perseguibile d'ufficio, denuncia a tutti gli effetti quanto sopra affinche' l'Autorita' giudiziaria adotti i provvedimenti che ritiene necessari.
(L'ufficiale di p.g. puo' verbalizzare le risposte a fronte di eventuali chiarimenti in merito ai fatti accaduti).
Del che viene redatto il presente verbale che, previa lettura, e' sottoscritto dal denunciante e da noi, Ufficiali nonche' agenti verbalizzanti.

Luogo e data

Firma del denunciante
o del suo procuratore speciale
(solo se la denuncia e' presentata per iscritto)

Firma dei verbalizzanti

2. Verbale di ricezione di dichiarazione orale di querela (art. 336 e 337)

L'anno…….del mese di……del giorno……..alle ore…….negli uffici di……..noi sottoscritti (nome, cognome e qualifica) Ufficiali di p.g., assistiti da……., e' presente:……(indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, professione ed eventualmente cittadinanza), identificato tramite:…… (indicare documento di identificazione) dichiara di voler sporgere, come effettivamente sporge, denuncia – querela per il seguente fatto:……(narrazione del fatto, con relativa indicazione della data e degli autori e di eventuali soggetti informati sui fatti per cui e' querela, unitamente agli elementi di prova utili ai fini investigativi).

Ritenendo che, da tale accadimento, sia ravvisabile il reato di…….

(indicazione del delitto), con la presente dichiarazione propongo formale querela contro……e/o chiunque possa essere l'autore o il concorrente, chiedendo che ne sia accertata la penale responsabilita' e che si proceda penalmente per tale delitto o per qualsiasi altro delitto ravvisabile nei fatti esposti.

(l'Ufficiale verbalizza le eventuali risposte a chiarimenti o ulteriori notizie).

Del che viene redatto il presente verbale che, previa lettura, e' sottoscritto dal querelante e da noi Ufficiali ed agenti verbalizzanti.

Luogo e data

Firma del querelante

Firma dei verbalizzanti

3. Verbale di rinuncia all'esercizio di querela (art. 339).

L'anno……del mese di…….del giorno……..alle ore……..negli uffici di……avanti a noi sottoscritti……..(nome, cognome e qualifica) Ufficiali di polizia giudiziaria, assistiti da……, e' presente:……(nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, professione ed eventualmente cittadinanza) identificato tramite:…….(indicare estremi documento) ……, il quale dichiara quanto segue:……..(breve narrazione del fatto)……
Dichiaro, in relazione a tali fatti, di rinunciare espressamente all'esercizio del diritto di querela.
Del che viene redatto il presente verbale che, previa lettura, viene sottoscritto dal rinunciante e da noi, Ufficiali ed agenti verbalizzanti.

Luogo e data

Firma del denunciante

Firma dei verbalizzanti

4. Verbale di remissione di querela e contestuale accettazione (art. 340 in relazione all'art. 339)

L'anno…….del mese di……..il giorno……alle ore……..negli uffici di…….avanti a noi sottoscritti (nome, cognome e qualifica), Ufficiali di p.g., assistiti da…….., e' presente:……..(indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, professione ed eventualmente cittadinanza), identificato tramite……(indicare documento di identificazione)……, che dichiara di voler rimettere, come in effetti rimette, a tutti gli effeti di legge, denuncia – querela dallo stesso presentata in data……innanzi a……contro…….(nome e cognome del/i querelato/i)…….
E' altresì presente, (indicare le generalita' del/i querelato/i presente/i)……., il quale dichiara espressamente di accettare la remissione di querela di cui sopra.
L e parti presenti convengono che le spese……..
Viene redatto il presente verbale che, previa lettura, viene sottoscritto dal remittente e dall'accettante, nonche' da noi Ufficiali ed agenti verbalizzanti.

Luogo e data

Firma del remittente

Firma del/i querelato/i

5. Esempio di annotazione delle attivita' svolte dalla polizia giudiziaria (art. 357 1°co.)

Il sottoscritto……..(nome, cognome e qualifica), Ufficiale e Agente di p.g. addetto a…….(indicare l'ufficio, servizio o sezione) da' atto che il giorno……., alle ore…….in…….(luogo ove 'e stata eseguita l'attivita' di indagine), nel corso delle indagini relative a…….(indicare il reato)……avvenuto in……in danno di……., si e' recato presso…….(indicare l'attivita' di indagine compiuta);
ho potuto constatare che……; interpellati diversi abitanti della zona, alcuni di essi hanno riferito le seguenti circosatnze:……..
Ho potuto accertare, attraverso informazioni fornitemi da……che……

Luogo e data

Firma dell'Ufficiale o agente di p.g.

6. Verbale di arresto obbligatorio in flagranza di reato (art. 380)

L'anno…….nel mese di…….il giorno……alle ore…….in……., presso gli uffici di……..noi sottoscritti Ufficiali ed Agenti di p.g. diamo atto di quanto segue:…….(breve narrativa dei fatti).
Trattandosi di……..(indicare il titolo di reato)…….per il quale e' previsto l'arresto in flagranza di reato e constatata la stessa, abbiamo proceduto all'arresto dell'autore del fatto, che risulta essere identificato per……..(indicare le generalita' dell'arrestato), il quale ha dichiarato di voler nominare (o si riserva di nominare, quale proprio difensore di fiducia) l'Avv……
Su specifica richiesta dell'interessato, abbiamo provveduto ad informare i familiari dell'avvenuto arresto avvisando……(indicare il nome dei familiari).
Dell'avvenuto arresto, compiuto in localita'……., alle ore……., e' stato dato immediato avviso al Procuratore della Repubblica, nella persona del Dott……., nonche' al difensore come sopra indicato, con comunicazione effettuata a mezzo…….(indicare il mezzo utilizzato)…….e il giorno……..alle ore……abbiamo provveduto alla traduzione dell'arrestato presso la locale Casa Circondariale, a disposizione del Sig. Procuratore della Repubblica in sede, al quale viene trasmesso contemporaneamente il presente verbale letto, confermato e sottoscritto da noi predetti verbalizzanti

Luogo e data Firma dei verbalizzanti

7. Verbale di arresto facoltativo in flagranza di reato (art. 381)

L'anno…….del mese di…….alle ore…….in…….negli uffici di…….noi sottoscritti Ufficiali e Agenti di p.g., diamo atto di quanto segue:……. ……..(narrazione del fatto).
Trattandosi di…….(indicare il titolo di reato)……..per il quale e' consentito l'arresto in flagranza e constatata la stessa, abbiamo provveduto ad arrestare l'autore del fatto, identificato in……..(generalita' dell'arrestato) per i seguenti motivi indicati:……..(indicare le ragioni dell'avvenuto arresto);
si e' tenuto conto, altresì, che le circostanze di fatto denotano pericolosita' del soggetto ed inclinazione a delinquere, nonostante l'avvenuto intervento dei sottoscritti.
All'atto dell'arresto, il soggetto ha nominato quale difensore di fiducia l'Avv……(cfr. schema precedente).
Da noi verbalizzanti letto, firmato e sottoscritto.

Luogo e data Firma dei verbalizzanti

8. Verbale di fermo di indiziato di delitto (art. 384)

L'anno…….del mese di……..il giorno…….alle ore……in……..noi sottoscritti Ufficiali ed agenti di p.g. diamo atto che alle ore…….del giorno……..in……(luogo in cui il fermo e' avvenuto), abbiamo proceduto al fermo di……(generalita' complete del fermato), nei cui confronti sussistono gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui……(indicare il titolo di reato), i quali consistono in……..(indicare i fatti, le persone e quant'altro risulti utile a fornire idonei elementi indizianti), sussistendo inoltre fondato pericolo di fuga……(indicare gli elementi che fanno presumere la fuga del fermato);
diamo atto, altresì, che al momento del fermo, l'indiziato ha nominato, quale proprio difensore di fiducia l'Avv…….e che, dietro sua specifica richiesta, abbiamo avvisato i familiari nelle persone di……..(indicare i nominativi dei familiari). Diamo atto, inoltre, che dell'avvenuto fermo e' stata data notizia al Procuratore della Repubblica di…….., in persona del Dott…….nonche' al difensore come sopra indicato, con comunicazioni effettuate a mezzo……..(indicare il mezzo di comunicazione) e che abbiamo provveduto alla traduzione del fermato presso la Casa Circondariale di……..a disposizione del Sig. Procuratore della Repubblica di…….al quale viene contemporaneamente trasmesso il presente verbale, da noi verbalizzanti letto, firmato e sottoscritto.

Luogo e data

Firma dei verbalizzanti

9.Verbale di accompagnamento coattivo dell'indagato (o di soggetto sprovvisto di documento di riconoscimento) per accertamenti sull'identita' personale (art. 349 o art. 11 Legge n. 191/78)

L'anno…..del mese di…….del giorno……..alle ore……negli uffici di…….noi sottoscritti Ufficiali ed Agenti di p.g. diamo atto che, nel corso delle indagini relative a ……(indicare il reato)…….abbiamo individuato una persona che potrebbe essere il presunto autore del fatto in……..(indicare il luogo e le circostanze che hanno permesso l'individuazione ed i motivi per i quali si presume tale soggetto l'autore del fatto – reato).
La suindicata persona, richiesta di fornire le proprie generalita', si e' rifiutata di fornirle, in quanto…….(specificare le ragioni che fanno presumere si tratti di false generalita'). Abbiamo così provveduto ad accompagnare la persona coattivamente nei nostri uffici per il tempo strettamente necessario alla sua identificazione, dandone immediata comunicazione al Sig. Procuratore della Repubblica di…….in persona del Dott……mediante…….(indicare il mezzo specificato).
In esito ai controlli da noi effettuati, la persona e' stata identificata essere sicuramente……. Abbiamo quindi invitato la persona a dichiarare quale proprio domicilio uno dei luoghi indicati nell'art. 157, co. 1°, c.p.p., ovvero ad eleggere domicilio per le notificazioni, avvertendola dell'obbligo di comunicare ogni mutamento dello stesso e che se tale comunicazione non avviene, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore.
La abbiamo avvisata di nominare un proprio difensore di fiducia, avvertendola che, in mancanza, gli avvisi di legge per gli atti di indagine e del procedimento saranno dati al difensore d'ufficio, come previsto dall'art. 97 c.p.p.
A seguito di quanto sopra, il soggetto ha dichiarato:

- nomino mio difensore di fiducia l'Avv……(o mi riservo di);
- eleggo domicilio per le notificazioni (oppure mi riservo di eleggere domicilio) ed allo stato indico quale luogo di mia abituale dimora presso……

Diamo infine atto di aver proceduto nei confronti del soggetto indiziato ai seguenti rilievi ed accertamenti……(indicare le operazioni compiute)……
Del che, viene redatto verbale…….letto, confermato e sottoscritto da noi verbalizzanti e dalla persona identificata.

Luogo e data

Firma dell'identificato

Firma dei verbalizzanti

10. Verbale di sommarie informazioni rese dalla persona sottoposta ad indagini (art. 350)

L'anno…….del mese di……del giorno…….alle ore……in……..negli uffici di…… noi sottoscritti Ufficiali ed agenti di p.g……..(nome, cognome e qualifica dei verbalizzanti) diamo atto di procedere all'assunzione si sommarie informazioni da……(indicare nome e cognome della persona esaminata)
Quale persona sottoposta ad indagini per il reato di…….(titolo di reato).
Diamo, altresì, atto che si procede a contestuale registrazione fonografica; e' presente altresì l'Avv……..nominato difensore di fiducia (o quale difensore d'ufficio ex art. 97 c.p.p.).
Il Sig…….(indicare nome della persona sottoposta alle indagini) dichiara le proprie generalita' come segue:
mi chiamo e sono……(indicare nome e cognome, professione, stato, data e luogo di nascita, residenza, estremi del documento di identificazione).
Dichiaro (o eleggo) domicilio in……..
Successivamente il Sig…….e' avvertito che viene esaminato, quale persona sottoposta ad indagini per il reato di……titolo del reato) e, come tale, che ha facolta' di non rispondere alle domande che gli verranno fatte.
Il Sig……..dichiara:……..(intendo rispondere o non intendo rispondere, in quest'ultimo caso, il verbale e' immediatamente chiuso).
Il Sig…….richiesto di fornire indicazioni utili ai fini dello svolgimento delle indagini ed in particolare……..(dettagliare le domande)…… risponde:
Si dà atto di aver proceduto alla riproduzione fonografica terminata alle ore…….ed il relativo nastro viene sigillato contrassegnato con il n…….ed allegato al presente verbale.
Si dà atto che di quanto sopra abbiamo redatto verbale che da noi verbalizzanti ed intervenuti viene letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e data

Firma dell'indagato

Firma dei verbalizzanti

11. Verbale di sommarie informazioni (art. 351)

L'anno…….del mese di……giorno……alle ore……..in…….negli uffici di……noi sottoscritti Ufficiali ed agenti di p.g. diamo atto di procedere all'esame di……..(nome e cognome), trattandosi di persona informata sui fatti per cui si procede.
Interrogato sulle proprie generalita' dichiara: sono e mi chiamo……..(indicare le generalita' complete).
Procedutosi all'esame a domanda risponde:…….(indicare le dichiarazioni rese dal soggetto cosi' come genuinamente espresse)……. (nel caso che dalle dichiarazioni rese risultino a carico del dichiarante indizi di reita' in ordine al reato per cui si procede, l'interrogatorio viene sospeso ed il Sig……..viene invitato a nominarsi un difensore.

Luogo e data

Firma dell'informato sui fatti

Firma dei verbalizzanti

12. Verbale di perquisizione personale (art. 249)

L'anno…….del mese di……..del giorno…….alle ore……., in…….noi sottoscritti Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria……, essendo intervenuti nella flagranza del delitto di……, abbiamo proceduto a perquisizione sulla persona di……..(generalita' complete), in quanto avevamo fondato motivo di ritenere che occultasse sulla sua persona cose pertinenti al reato…… (specificare il motivo).
Diamo altresì atto che il Sig……..e' stato avvisato della facolta' di farsi assistere da un difensore di fiducia ed altra persona, sempre di sua fiducia, senza che cio' potesse comportare ritardo nell'esecuzione dell'atto, ed avutane risposta negativa (oppure, avendo provveduto ad avvisare l'Avv…….il quale e' immediatamente intervenuto nel corso della perquisizione), abbiamo proceduto ad effettuare ricerche sulla sua persona, rinvenendo……(specificare le cose trovate), che abbiamo sequestrato e che, con separato reperto saranno trasmesse alla competente Autorita' giudiziaria.
Di quanto sopra abbiamo redatto il presente verbale che viene, da noi verbalizzanti assieme agli intervenuti, letto, confermato e sottoscritto e che sara' trasmesso entro le prossime quarantotto ore al Sig. Procuratore della Repubblica per la convalida ed il prescritto deposito.

Luogo e data

Firma degli intervenuti

Firma dei verbalizzanti

13. Verbale di perquisizione domiciliare (art. 250 e ss.)

L'anno…….del mese……..giorno……alle ore……..in…….
Noi sottoscritti Ufficiali ed agenti di p.g……diamo atto che, essendo Intervenuti nella flagranza del delitto di…….(indicare il reato), abbiamo proceduto alla perquisizione locale nell'abitazione di…….sita in…….. nella quale avevamo fondato motivo di ritenere che ivi si potesse trovare……(il presunto autore del reato o l'evaso), in quanto……(indicare le ragioni della eventuale presenza).
Ci siamo presentati a……..(indicare la persona all'interno dell'abitazione) a cui abbiamo riferito le ragioni del nostro intervento, rendendola edotta del suo diritto di far presenziare alla perquisizione un difensore di fiducia ed una persona di fiducia, senza che cio' possa comportare ritardi nell'esecuzione dell'atto.
Dopo accurate ricerche in tutta l'abitazione, e' stato rinvenuto……(specificare la cosa rinvenuta), la quale viene da noi Ufficiali ed agenti di p.g. procedenti sottoposta a sequestro, per essere trasmessa, con separato reperto, al Sig. Procuratore della Repubblica di…….
Di quanto sopra e' formato il presente verbale che viene da noi verbalizzanti, unitamente agli intervenuti, letto, confermato e sottoscritto e che sara' trasmesso entro le prossime quarantotto ore al Sig. Procuratore della Repubblica in sede per la convalida.

Luogo e data

Firma degli intervenuti

Firma dei verbalizzanti

14. Verbale di sequestro probatorio (art. 253 c.p.p.)

L'anno……del mese…….il giorno…….alle ore……..in……..noi sottoscritti Ufficiali ed agenti di p.g…….abbiamo proceduto al sequestro di……(indicare la cosa sequestrata), da noi rilevato in…….. (indicare le circostanze di tempo e di luogo), per il quale si sta procedendo in quanto sussiste il pericolo che la cosa possa essere deteriorata e dispersa. Si nomina custode del sequestro il Sig……, il quale viene reso edotto degli obblighi di legge derivanti da tale posizione.
Una copia del presente verbale viene rilasciata alla persona, Sig……. , nato a…….il……., dom.to in……., Via……., n……., Tel……., nei cui confronti il sequestro e' stato eseguito, nonche' al custode nominato, se diverso dal proprietario della cosa sequestrata.
Una copia verra' trasmessa immediatamente al Procuratore della Repubblica competente per territorio.

Luogo e data

Firma degli agenti verbalizzanti

Firma del custode
(se diverso dal proprietario)

Firma del proprietario